

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	123

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 31.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	124
AGRICOLTURA (XIII)	»	129
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGI- SLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	145
<i>INDICE GENERALE</i>	»	146

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00112 Causi e Benamati: Indennizzi in favore dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	4
--	---

RISOLUZIONI

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.50.

7-00112 Causi e Benamati: Indennizzi in favore dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 29 aprile 2009.

Andrea LULLI (PD), nell'esprimere rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea come, nella trattativa con Air France, fosse prevista la tutela degli azionisti dell'Alitalia, ai quali sarebbe stato riconosciuto il diritto al concambio con azioni della nuova società. Osserva quindi come tale diritto fosse previsto, sia pure implicitamente, anche nel quadro della trattativa con CAI, dal momento che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2008, nel prevedere la possibilità di risarcire gli azionisti a valere sulle risorse provenienti dai co-

siddetti conti dormienti, stabilisce che essa è limitata a coloro i quali non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società. In realtà non è mai stata data concreta possibilità di esercitare questo diritto e, pertanto, i risparmiatori che avevano investito nel capitale di una società quotata in borsa a totale controllo pubblico si sono trovati, a seguito alle scelte politiche del Presidente del Consiglio ed ai conseguenti provvedimenti legislativi, privi di ogni tutela, anche in quanto ad essi è negata, allo stato attuale, anche la possibilità di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società stessa.

Lamenta come tali scelte ledano il corretto funzionamento dei mercati e la fiducia dei cittadini e dei consumatori che, secondo quanto più volte ripetuto dal Presidente del Consiglio, è necessaria a far ripartire l'economia. Dopo aver osservato come l'operazione CAI-Alitalia gravi sui contribuenti italiani per una somma totale di circa tre miliardi di euro, prospetta la possibilità di esercitare un'azione civile nei confronti di chi ha provocato un danno rilevante a azionisti e obbligazionisti. Sollecita quindi il Governo ad esprimere la

sua valutazione sulla risoluzione in discussione e ribadisce il suo rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, che auspica non sia dovuta a motivi strumentali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Sottosegretario delegato ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti.

Passando al merito dell'atto di indirizzo, evidenzia l'opportunità di tenere distinta la posizione di coloro che hanno sottoscritto obbligazioni da quella degli azionisti di Alitalia. Auspica quindi che il Governo possa al più presto far conoscere alle Commissioni i propri intendimenti in merito ad iniziative su una questione che appare di interesse generale.

Cosimo VENTUCCI (PdL), rileva preliminarmente come il tempo darà ragione al

Presidente del Consiglio circa la concreta impraticabilità dell'ipotesi di salvataggio di Alitalia ad opera di Air France-KLM. Ribadendo quanto già sostenuto nella precedente seduta di discussione, sottolinea inoltre la necessità che il Governo chiarisca quali iniziative intenda assumere affinché sia data soddisfazione ai tanti dipendenti di Alitalia che, in passato, sono stati costretti ad accettare azioni della società in pagamento degli emolumenti loro dovuti per prestazioni di lavoro.

Gianfranco CONTE (PdL), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, riservandosi di sollecitare, d'intesa con il Presidente della X Commissione, la partecipazione del Governo ai lavori delle Commissioni.

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00153 Polidori e Ghiglia: Programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria (Discussione e rinvio)	6
--	---

RISOLUZIONI

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00153 Polidori e Ghiglia: Programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), illustrando la risoluzione di cui è prima firmataria, sottolinea che le reti idriche e fognarie del nostro Paese presentano le maggiori carenze infrastrutturali tra i principali Paesi europei con un tasso di perdita negli acquedotti di circa il 40 per cento, contro il 10 per cento circa della Germania ed il 15 per cento della Gran Bretagna, nonostante la densità per area geografica e pro capite di tali reti sia in Italia inferiore. Ricorda, inoltre, che, in base alla tariffa nazionale media per l'acqua potabile, il controvalore econo-

mico delle perdite annue della rete idrica italiana è di oltre quattro miliardi di euro, senza contare i danni ambientali generati in particolare dalle perdite della rete fognaria; i maggiori costi imputabili alle inefficienze della rete nazionale vengono ad oggi sostenuti direttamente dai cittadini attraverso il pagamento dei costi di fruizione dei servizi idrici e fognari, con evidente sottrazione di risorse alla capacità di spesa delle famiglie.

Osserva, altresì, che la ricerca e l'innovazione nelle infrastrutture idriche costituirebbe una modalità efficace per adeguare la rete nazionale agli *standard* europei, anche se il quadro normativo non agevola oggi gli operatori del settore. Aggiunge che, in base alle stime di durata massima delle tubature, circa il 50 per cento degli attuali acquedotti (almeno 125 mila chilometri di rete idrica) e oltre il 30 per cento delle attuali fognature (46 mila chilometri di rete fognaria) devono essere sostituite entro i prossimi decenni, tanto più che sussiste una consistente presenza di reti con presenza di amianto. Rileva, infine, che per le caratteristiche proprie della rete idrica, questo settore può essere considerato tra quelli potenzialmente più idonei a sostenere una ripresa economica di lungo periodo.

In questo quadro, la risoluzione in esame è volta ad impegnare il Governo a verificare tutti i possibili benefici derivanti da un programma di adeguamento e ammodernamento delle reti idrica e fognaria; a definire strumenti capaci di migliorare nel breve, nel medio e nel lungo periodo lo stato della rete idrica nazionale al fine di adeguarla agli standard europei con gli obiettivi del risparmio di risorse e della tutela dell'ambiente e della salute ed infine ad incentivare iniziative per elevare da subito il livello qualitativo dell'infrastruttura di rete idrica nazionale, anche attraverso l'individuazione di modelli locali efficienti già esistenti cui ispirarsi per l'adeguamento dell'intera rete nazionale.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene che quanto prospettato nella risoluzione in esame sia particolarmente importante in quanto evidenzia la gravità della situazione della rete idrica italiana, peraltro, confermata dalle più recenti indagini svolte in materia, le quali non solo hanno confermato i dati riportati nella risoluzione, ma hanno evidenziato la drammatica realtà del settore nel Mezzogiorno. Rileva, al riguardo, che dopo una prima fase di applicazione della legge obiettivo, che aveva dedicato particolare attenzione al settore destinando cospicue risorse per l'ammodernamento della rete idrica, negli ultimi anni tale positiva tendenza si è invertita, avendo il Governo privilegiato il finanziamento delle opere stradali, tant'è vero che nella delibera CIPE del 6 marzo scorso, a fronte degli 8 miliardi complessivamente stanziati per la rete stradale, solo 150 milioni sono destinati all'ammodernamento della rete idrica. Al riguardo ricorda come sia rimasta inevasa una richiesta avanzata nel corso di un'audizione del Ministro Matteoli in ordine alla possibilità di conoscere l'esatto ammontare del finanziamento relativo a ciascuna opera.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che la risoluzione in discussione affronta alcune tematiche di indubbio rilievo. Al riguardo, ritiene opportuno sottoporre alle presi-

denze l'opportunità di svolgere alcune audizioni dei rappresentanti delle società di gestione degli acquedotti più importanti presenti sul territorio nazionale al fine di acquisire ulteriori elementi informativi circa lo stato della rete idrica nazionale e le criticità presenti soprattutto in alcune regioni. Auspica pertanto che le presidenze vogliano accogliere tale richiesta.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel ritenere che la richiesta avanzata dal deputato Vico sia senz'altro pertinente, si riserva di svolgere gli approfondimenti necessari informando della richiesta i presidenti delle Commissioni.

Il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto CASTELLI ritiene opportuno specificare, preliminarmente, quali sono, di fatto, le competenze che oggi fanno capo allo Stato e quelle che, invece, permangono nell'ambito delle competenze degli enti locali, Regioni, Province e Comuni. Al riguardo, riferisce che la vigente normativa per la gestione delle risorse idriche, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, individua tra gli obiettivi da perseguire la tutela della qualità e dell'equilibrio quantitativo del ciclo idrico, nonché la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi connessi ai corpi idrici. Osserva, quindi, che a tale scopo, oltre alle Autorità di bacino, già previste dalla legge n. 183 del 1989, che hanno il compito di definire e aggiornare il bilancio idrico, sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato, ovvero l'insieme sia dei servizi pubblici di captazione e distribuzione, che di collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue. Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha sostanzialmente confermato l'impostazione della cosiddetta « legge Galli » (legge n. 36 del 1994) prevede l'elaborazione da parte degli ATO, i cui limiti geografici sono fissati dalle Regioni, del Piano d'Ambito, ed è proprio attraverso questo strumento che le Regioni possono e devono perseguire: gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico per il raggiungimento di

standard di qualità con livelli minimi del servizio; gli investimenti occorrenti al loro raggiungimento; l'ottimizzazione del sistema tariffario, con copertura dei costi e metodologie premianti l'efficienza e la qualità del servizio; le politiche di gestione relative al risparmio, al riuso e alla destinazione di risorse più pregiate per gli usi potabili.

Per queste ragioni, ritiene che in questo importante settore l'azione dell'Esecutivo potrà declinarsi in maniera integrata con le competenze regionali.

Peraltro, con specifico riferimento alle azioni del Governo nazionale, ricorda che le opere del settore idrico ritenute fondamentali per migliorare il livello qualitativo della rete idrica nazionale, sono state inserite dal CIPE, fin dal 2001, nel Programma delle opere strategiche, di cui alla cosiddetta « legge obiettivo ». Osserva, inoltre, che tra le azioni avviate recentemente dal Governo per fronteggiare le problematiche legate ai servizi idrici e fognari del nostro Paese, sono da considerare gli atti integrativi alle Intese generali quadro, sottoscritti recentemente tra il Governo e alcune regioni, tra le quali Campania e Molise, e quelle che il Governo prevede di sottoscrivere nei prossimi mesi con le altre regioni, a partire dalla Puglia, dall'Abruzzo e dalla Calabria. Su tali problematiche il Governo ha assunto, in termini programmatici, impegni evidenti anche nell'ambito del DPEF 2009-2011. In particolare, si prevede una destinazione di una parte dei fondi FAS e dei fondi della cosiddetta « legge obiettivo » legati alla realizzazione delle infrastrutture strategiche ad interventi che avranno, come fine, quello di innovare l'infrastrutturazione idrica del nostro Paese, con un efficientamento della gestione della risorsa idrica e dei relativi costi di gestione. Conclude, affermando che, una volta che sia stato chiarito l'ambito di azione proprio dello Stato, si potrà serenamente fare riferi-

mento agli specifici impegni richiesti al Governo con la risoluzione in esame.

In relazione a quanto prima specificato, con riferimento al testo della risoluzione, osserva che, per quanto riguarda le premesse, andrebbero meglio identificati e distinti i diversi ambiti di responsabilità facenti capo rispettivamente allo Stato e agli enti territoriali, in modo da poter identificare più agevolmente quali siano gli interventi richiesti al Governo e quali, invece, quelli propri delle amministrazioni locali.

Quanto, invece, alla parte relativa agli impegni, annuncia che il Governo accoglie il primo ed il terzo impegno, mentre chiede che il secondo impegno sia modificato con l'aggiunta, dopo le parole: « a definire », delle seguenti parole « , anche su richiesta delle amministrazioni locali ».

Ritiene, infine, di poter rassicurare il deputato Margiotta in ordine alla richiesta, a suo dire rimasta inevasa, di conoscere l'esatto ammontare degli stanziamenti fissati dal CIPE per ciascuna singola opera presa in considerazione al momento dell'approvazione della delibera del 6 marzo scorso. In realtà, in tale importante delibera, che mette a disposizione del piano per l'infrastrutturazione del Paese ben 17 miliardi di euro, il CIPE ha scelto di suddividere gli stanziamenti per macroaggregati e non per singola opera, con l'obiettivo – che spera condiviso da tutti – di rendere efficace al massimo grado le risorse messe a disposizione, facendo in modo che esse possano essere impiegate subito, in via prioritaria, per la realizzazione delle opere che si dimostrino immediatamente cantierabili.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	11
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	16
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Nuovo testo unificato C. 141 Ascierto ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	17
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in relazione all'esame dello schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72	12
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Rinvio dell'esame</i>)	13

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
AVVERTENZA	13

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 12.

Legge comunitaria 2008.

Emendamenti C. 2320-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, rilevato che l'emendamento Gozi 6.50, nello stabilire che i rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni siano proposti al Consiglio dell'Unione europea dal Presidente del Consiglio dei ministri, non prevede espressamente il coinvolgimento di regioni ed enti locali nell'individuazione degli stessi, propone di esprimere parere contrario su di esso, limitatamente a tale mancata previsione. Per quanto riguarda invece i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 22.100 del Governo, propone di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002.

C. 2259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Nuovo testo unificato C. 141 Ascierto ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il Comitato si è già espresso il 7 aprile scorso sulla precedente versione del testo unificato in esame, rendendo un parere favorevole con un'osservazione. Rilevato quindi che la Commissione di merito ha modificato il precedente testo per tenere conto dell'osservazione del Comitato, propone di esprimere sul nuovo testo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in relazione all'esame dello schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Atto n. 72.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Roberto ZACCARIA (PD), considerata la delicatezza di alcune questioni sottese alla nuova organizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali e la conseguente esigenza di disporre di maggior tempo per il loro approfondimento, invita il presidente, a nome del gruppo del Partito Democratico, a verificare se il Governo sia disponibile ad attendere l'espressione del parere della Commissione anche oltre il termine di legge, che cade dopodomani, giovedì 21 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di procedere alla verifica richiesta dal deputato Zaccaria. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisciocchio.

(Rinvio dell'esame).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che il rappresentante del Governo delegato a seguire il provvedimento in esame, il sottosegretario Davico, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna, chiedendo di valutare la possibilità di un rinvio dell'inizio dell'esame ad altra data. Propone perciò di rinviare a domani lo svolgimento della relazione introduttiva.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia l'inizio dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che anche per questo provvedimento il sottosegretario Davico ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna, chiedendo di valutare la possibilità di un rinvio dell'inizio dell'esame ad altra data. Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Legge comunitaria 2008.

Emendamenti C. 2320-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricordato che il Comitato permanente per i pareri ha espresso questa mattina parere contrario sull'emendamento Gozi 6.50, in ragione della mancata previsione, in esso, di una forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella procedura di individuazione dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, rileva che la Commissione di merito ha fatto proprio tale emendamento ma riformulandolo in modo da superare i rilievi di costituzionalità esposti dal Comitato: si tratta dell'emendamento 6.200. Per quanto riguarda gli emendamenti 13-bis.200 e 21-bis.200 della Commissione, questi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni. Propone pertanto di esprimere sui tre emendamenti in esame un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 76.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Atto n. 77.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (emendamenti C. 2320-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Gozi 6.50 nella parte in cui non prevede espressamente il coinvolgimento delle regioni nell'individua-

zione dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 22.100 del Governo.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002 (C. 2259 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2259 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007 (C. 2384 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2384 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (nuovo testo unificato C. 141 Ascierto ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, delle proposte di legge C. 141 Ascierto, C. 1444 Oppi e C. 2357 Schirru, recante « Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di Polizia »;

tenuto conto delle modifiche apportate al testo unificato dalla IV Commissione, nella seduta del 6 maggio 2009, al fine di tenere conto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva;

ricordato che nel parere approvato il 7 aprile 2009 dalla I Commissione si chiedeva di valutare se fosse opportuno introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle Forze di polizia da

parte dei soggetti fabici, quando la carenza avesse dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;

considerato che il nuovo testo unificato delle proposte di legge prevede ora che la carenza accertata parziale o totale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non possa essere di per sé causa di esclusione ai fini dell'arruolamento delle Forze armate e di polizia, in aderenza con quanto attualmente stabilito dalla disciplina amministrativa per l'accesso alle Forze di polizia per i soggetti fabici;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AVVERTENZA	20

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il comitato ristretto ha elaborato una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) osserva che sarebbe opportuno integrare la proposta di testo unificato con una specifica disciplina che preveda l'anticipazione dell'incidente probatorio quando si debba procedere all'assunzione di informazioni nei confronti di minorenni, soprattutto quando questi siano vittime di reati particolarmente gravi e riguardanti la sfera della sessualità. Ricorda come dai più recenti studi di psicologia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte di cassazione, emerga l'esigenza di sottrarre il minore alla reiterazione delle richieste di informazioni da parte di diversi soggetti, volte alla ricostruzione del fatto ed effettuate prima, durante e dopo le indagini preliminari. Tale modalità di assunzione delle informazioni, infatti, può incidere negativamente non solo sulla condizione psicologica del minore, costituendo essa stessa una esperienza traumatica, ma anche pregiudicare la genuinità della prova raccolta. Soprattutto nei casi di pedofilia, pertanto, appare opportuno procedere immediatamente all'incidente probatorio, prevedere che le informazioni siano assunte diretta-

mente dal giudice o, nei casi più urgenti, dal pubblico ministero con l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, con tutte le cautele del caso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che le osservazioni dell'onorevole Ferranti contengano dei profili tecnici interessanti, che potranno essere meglio approfonditi nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime perplessità sulla scelta di accelerare l'esame dei provvedimenti in materia di pedofilia adottando il testo base, dal momento che il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 2326, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Inoltre, occorre tener conto che in materia è intervenuto il decreto-legge n. 11 del 2009 e che, presso il Senato, è in corso di esame il disegno di legge n. 1079, in materia di prostituzione.

Per quanto concerne il merito della proposta di testo unificato, rileva che la pena minima prevista dall'articolo 1 appare eccessiva, anche in considerazione di quella attualmente in vigore per l'apologia di tutte le altre condotte criminose. All'articolo 2, la formulazione dovrebbe tener conto di quanto previsto dalla convenzione di Lanzarote; il disegno di legge sopra indicato all'uopo prevede una formulazione più prossima al dettato in questione. All'articolo 3, non appare opportuna l'introduzione di un vero e proprio obbligo di denuncia a carico di soggetti che non rivestano funzioni di rilievo pubblico; non si vede in ogni caso la ragione di prevedere detto obbligo di denuncia anche con riferimento alla condotta di detenzione di materiale pedopornografico virtuale, reato in relazione al quale appare difficilmente ipotizzabile la sussistenza di una persona offesa « virtuale ». All'articolo 4, non appare opportuna l'introduzione del reato di distruzione di documenti redatti dal minore, essendo spesso di difficile identificazione anche per i soggetti specificamente addetti all'interpretazione degli

stessi il significato di tali scritti; in ragione di ciò, il reato potrebbe risultare o inutile, in quanto di remota applicabilità, o foriero di inutili presunzioni di colpevolezza in danno degli educatori, tutori o degli stessi genitori. Con riferimento all'articolo 5, rileva come l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica della convenzione di Lanzarote già preveda l'aumento del termine di prescrizione per il delitto di violenza sessuale commesso in danno di minore infraquattordicenne; non appare opportuno un ulteriore allungamento dei termini nel senso previsto dalla proposta di testo unificato in commento, soprattutto per quanto concerne i delitti di cui agli articoli 571 e 572 del codice penale, frequentemente oggetto di strumentalizzazioni; si tenga conto, altresì, che il lungo tempo dalla commissione dei fatti reato renderebbe in ogni caso difficile l'effettuazione di indagini accurate in merito e che per i reati in questione è comunque prevista la trattazione prioritaria ai sensi del novellato articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. All'articolo 6, la necessità di sentire ogni minore sempre e comunque avvalendosi di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile renderebbe molto più laborioso e lento il lavoro dei pubblici ministeri *in subiecta materia*; si suggerisce di limitare l'intervento ai soli soggetti infrasedicenni. Quanto agli articoli 7 e 8, le modifiche alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'esame testimoniale non risulterebbero più necessarie ove non si intendesse introdurre le tre nuove fattispecie previste dal testo in esame.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, ricorda che la proposta di testo unificato in esame è il risultato dell'elaborazione di molteplici proposte di legge di iniziativa parlamentare, sottolineando come di ciò il Governo debba prendere atto, abbandonando la pretesa ad essere l'unico titolare dell'iniziativa legislativa e rispettando le prerogative del Parlamento. La proposta di testo unificato in esame è certamente migliorabile ed alcune osservazioni del rappresentante del Governo sono comprensibili, ma

non si può trascurare il fatto che tale proposta è volta al raggiungimento di alcuni obiettivi condivisi da tutti i gruppi rappresentati in Commissione. In particolare, pur nel comune riconoscimento della sostanziale validità della disciplina vigente, nel corso del dibattito in Commissione si è avvertita l'esigenza di introdurre il delitto di pedopornografia culturale, poiché tale fenomeno si sta estendendo enormemente, e di prevedere per lo stesso una pena adeguata al relativo disvalore. Prende quindi atto dei rilievi del rappresentante del Governo, ma insiste perché si proceda sul binario tracciato con la proposta di testo unificato in esame.

Ricorda, inoltre, che la proposta di testo unificato intende non creare sovrapposizioni, appesantimenti e interferenze con la disciplina del codice penale e del codice di procedura penale. Per questi motivi esprime anche perplessità sulle osservazioni, per quanto pregevoli, dell'onorevole Ferranti. Tali osservazioni potranno senz'altro essere trasformate in emendamenti ed essere oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati già inseriti nel calendario dell'Assemblea e che, peraltro, il disegno di legge n. 2326, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzerote, non è stato ancora assegnato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che era sua intenzione invitare la Commissione a tenere conto di alcune possibili difficoltà di coordinamento della disciplina prevista nella proposta di testo unificato con talune norme già in vigore o che potranno entrare in vigore nei prossimi mesi. Ciò nel pieno rispetto del Parlamento e delle sue prerogative.

Donatella FERRANTI (PD) pur rilevando come la proposta di testo unificato sintetizzi le proposte di tutti i gruppi, sottolinea la necessità di migliorarne alcuni aspetti, anche tenendo conto della Convenzione di Lanzerote. Esprime talune

perplessità sulla determinatezza della fattispecie di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alla nozione di adescamento, per quanto la formulazione sia stata migliorata nel corso dell'esame svolto dal comitato ristretto. Esprime altresì perplessità sulla fattispecie di cui all'articolo 4, poiché l'obbligo di denuncia in esso previsto potrebbe produrre effetti collaterali negativi, anche nei rapporti familiari. Insiste, inoltre, sulla necessità di introdurre una specifica disciplina dell'incidente probatorio, a tutela sia del minore sia della genuinità della prova.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

Inapplicabilità e cessazione degli effetti di misure di prevenzione a seguito di sentenza irrevocabile di proscioglimento. C. 1505 Belcastro.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bon-
giorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522
Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone,
C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.**

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Pedofilia e pedopornografia culturale).

1. Dopo l'articolo 414 del codice penale, è aggiunto il seguente: « ART. 414-bis. *(Pedofilia e pedopornografia culturale)*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609 quinquies, compiute in danno di minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni ».

2. All'articolo 600-septies, primo comma, secondo periodo, del codice penale dopo le parole: « ai delitti previsti dalla presente sezione », sono inserite le seguenti: « o al delitto di cui all'articolo 414-bis ».

ART. 2.

(Adescamento di minore).

1. Dopo l'articolo 609-decies del codice penale, è aggiunto il seguente: « ART. 609-undecies. *(Adescamento di minore)*. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, adesci un minore di

anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione ».

2. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale le parole « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies e 609-undecies »;

3. All'articolo 609-nonies, secondo comma, del codice penale le parole « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies e 609-undecies ».

ART. 3.

(Omessa denuncia di reato in danno di minore).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale, è aggiunto il seguente: « ART. 364-bis. *(Omessa denuncia di reato in danno di minore)*. Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia

all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni. »

ART. 4.

(Distrazione di documenti redatti dal minore).

1. All'articolo 600-ter del codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, avendo il minore in affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 5.

(Decorrenza del termine di prescrizione).

1. All'articolo 158 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti dei minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia ».

ART. 6.

(Sommarie informazioni).

1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero ».

ART. 7.

(Incidente probatorio).

1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le parole: « e 602 » sono sostituite dalle seguenti: « 602, 414-bis, 609 undecies e 364-bis ».

2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le parole « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 612-bis, 414-bis, 609-undecies e 364-bis ».

ART. 8.

(Esame dei testimoni).

1. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le parole « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 612-bis, 414-bis, 609-undecies e 364-bis ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge in esame sottolineando che esso è diretto a dare ese-

cuzione a due risoluzioni del Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale (FMI), rispettivamente la risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 e la risoluzione n. 63-3 del 5 maggio 2008, che hanno emendato lo statuto del FMI, costituito a Washington nel 1945, contemporaneamente alla Banca Mondiale, in applicazione delle decisioni della conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods dell'anno precedente. In particolare, la risoluzione n. 63-2 incrementa la quota a carico dei Paesi membri del Fondo ed approva un emendamento volto a rafforzare la rappresentatività e la partecipazione nel FMI. Con l'approvazione degli emendamenti proposti dalla risoluzione n. 63-2 – che, come tutti gli emendamenti, entreranno in vigore con l'approvazione dell'85 per cento del totale delle quote – l'Italia sarà obbligata verso il Fondo per una quota pari a 7.882,8 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), l'unità di conto internazionale che gli Stati membri pos-

sono utilizzare per i pagamenti internazionali.

Ricorda che a partire dal 1999 la quota dell'Italia è pari a 7.055,5 milioni di DSP, corrispondenti al 3,25 per cento del totale dei contributi. Come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l'aumento delle quote deve essere versato per il 25 per cento in DSP o in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale. Inoltre, la stessa risoluzione n. 63-2 ha approvato la modifica delle sezioni 3(e) e 5(a) dell'articolo XII dello Statuto del Fondo, nonché del paragrafo 2 dell'Annesso L. La prima modifica ha lo scopo di consentire la nomina di un secondo vice direttore generale: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, questo emendamento è rivolto in modo specifico a rafforzare la rappresentanza dei Paesi africani, considerando che nel Consiglio del Fondo siedono soltanto due direttori che sono espressione di Stati di quel continente, ciascuno dei quali a sua volta rappresenta venti o più Paesi dello stesso continente. La modifica dell'articolo XII, sezione 5(a) è invece finalizzata ad un consistente aumento dei cosiddetti «voti base» per tutti gli Stati membri del FMI, anche triplicando il numero di 250 voti base assegnati a ciascun Paese membro fin dall'istituzione del Fondo. I voti base, pertanto, hanno un'incidenza rilevante nel determinare il potere di voto dei Paesi membri più piccoli (cioè con una minore quota di partecipazione) e, in particolare, di quelli a basso reddito.

Sottolinea che la revisione dell'articolo XII, sezione 5(a), dello statuto implica anche l'introduzione di un meccanismo di adeguamento automatico, volto ad assicurare che in futuro il peso dei voti base sul potere di voto complessivo rimanga costante, anche in presenza di aumenti delle quote di partecipazione. Nell'evoluzione del FMI, il peso dei voti base si è infatti progressivamente ridotto, passando dall'11 per cento fino all'attuale 2 per cento circa per effetto del progressivo aumento delle quote. Con l'attuazione delle nuove dispo-

sizioni, la quota di voti base rispetto al totale dei voti risulterà ancorata a un livello pari al 5,502 per cento.

Rileva che la risoluzione n. 63-3 approva alcuni emendamenti allo Statuto del FMI per estendere la giurisdizione del Fondo in materia di investimenti.

Segnala che il disegno di legge di ratifica, all'articolo 1, autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti contenuti nelle risoluzioni nn. 63-2 e 63-3, adottate dal Consiglio dei Governatori del FMI nel 2008, e dà mandato al Ministro dell'economia e delle finanze di dare esecuzione alla legge e di gestire con l'amministrazione del Fondo i rapporti conseguenti all'entrata in vigore degli emendamenti. L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione degli emendamenti in oggetto. L'articolo 3 autorizza il Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo. Con l'articolo 4 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad avvalersi della Banca d'Italia per effettuare i versamenti relativi all'aumento di quota, con facoltà di concedere ad essa le opportune garanzie per i rischi connessi alle operazioni svolte in nome e per conto dello Stato. L'articolo 5 richiama la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia al fine di regolare i rapporti derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 6, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerando il rilievo delle modifiche apportate soprattutto dalla prima risoluzione alla *governance* del Fondo, subordinatamente all'accordo da parte dei gruppi presenti in Commissione, riterrebbe opportuna un'audizione del Direttore Esecutivo per l'Italia del Fondo stesso, prima di licenziare il provvedimento per l'Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea che le modifiche allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, adottate dal Consiglio dei Governatori lo scorso anno, rappresentano un primo fondamen-

tale passo del processo di riforma del Fondo e, più in generale, dell'architettura finanziaria internazionale, che è al centro adesso dell'attenzione e delle deliberazioni del G-20, del G-8 e delle Nazioni Unite. Nel segnalare che i partecipanti al G-20 di Londra del 2 aprile 2009 hanno preso l'impegno di accelerare a livello nazionale la ratifica delle modifiche statutarie del FMI, rileva che la crisi economica e finanziaria sta imprimendo un'accelerazione al processo avviato dal FMI, che passa sotto il nome di « rafforzamento della voce e della rappresentanza dei Paesi in via di Sviluppo » nelle istituzioni finanziarie internazionali: si vuole, da un lato, riflettere negli equilibri di governo interni alle istituzioni i mutamenti intervenuti nel peso economico dei singoli Paesi, prendendo atto della crescita di influenza di molti Paesi emergenti; dall'altro lato, si tratta di salvaguardare gli spazi dei Paesi più poveri, che devono meglio essere in grado di far valere le loro legittime esigenze, indipendentemente dalle quote di capitale da essi detenute nel FMI, oltre che nelle altre istituzioni. L'obiettivo di dare voce ai Paesi più poveri viene perseguito nella modifica dello Statuto del Fondo triplicando i cosiddetti « voti base », cioè quei voti che vengono assegnati in misura uguale a tutti gli Stati membri. Il potere di voto di ciascun membro è determinato dalla somma dei voti base, più un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sottoscritta, in ragione di un voto per ogni 100 mila Diritti Speciali di Prelievo. Con questa misura la quota di voti base rispetto al totale dei voti crescerà dal 2 per cento al 5,5 per cento circa. Inoltre, si prevede la facoltà per i direttori esecutivi che compongono il Consiglio di Amministrazione del Fondo (« Executive Board ») di nominare un maggior numero di vice direttori (« alternate ») in modo da rafforzare soprattutto il ruolo dei Paesi africani. Il riequilibrio in favore dei Paesi emergenti per riflettere i cambiamenti intervenuti nel panorama economico mondiale viene perseguito attraverso due strumenti: un aumento del capitale del FMI dell'11,5 per cento, inclusivo del-

l'aumento preliminare del 2 per cento deciso precedentemente a Singapore nel 2006; una nuova formula di attribuzione agli Stati delle quote di capitale da sottoscrivere. I dieci Paesi che vedono maggiormente rafforzate le loro quote, perché maggiormente sottorappresentati, sono: Cina, Corea, India, Brasile, Giappone, Messico, Stati Uniti, Spagna, Singapore e Turchia. I dieci Paesi che vedono maggiormente ridimensionate le loro quote, perché maggiormente sovrarappresentati sono: Regno Unito, Francia, Arabia Saudita, Canada, Russia, Olanda, Belgio, Svizzera, Australia e Venezuela. Come si può constatare, non si è trattato di un trasferimento univoco di quote azionarie e voti verso i Paesi emergenti ed in via di sviluppo. Complessivamente, lo spostamento dai Paesi avanzati a quelli emergenti ed in via di sviluppo è stato del 5,4 per cento. I Paesi avanzati continuano a detenere la maggioranza dei voti con il 57,9 per cento. Va altresì osservato che su 185 Paesi membri del FMI, 135 Paesi vedono crescere i loro diritti di voto; di cui 54 Paesi per la crescita del loro ruolo internazionale ed i rimanenti (cioè i Paesi a basso reddito) per la triplicazione dei *basic votes*. Nel corso del negoziato i Paesi a basso reddito (soprattutto quelli africani) hanno potuto ottenere che i *basic votes* venissero triplicati, piuttosto che soltanto raddoppiati, come inizialmente previsto. Le due *constituencies* dell'Africa sub-sahariana, che hanno un elevato numero di membri, hanno ottenuto di nominare un secondo *alternate executive director*.

Sottolinea che l'Italia mantiene pressoché immutata la sua posizione in seno al FMI, con una limatura dei diritti di voto dal 3,24 per cento al 3,15 per cento. L'Italia si colloca al sesto posto tra i membri del Fondo, dopo Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito e Cina e prima di Arabia Saudita, Canada e Russia. Si tenga conto che l'Italia (insieme a Stati Uniti, Germania, Giappone, Irlanda e Lussemburgo) ha rinunciato ad una parte dell'aumento di azioni che le sarebbe spettato nell'ambito dell'aumento complessivo di capitale dell'11,5 per cento.

Inoltre, la riforma non ha riguardato finora la modifica del numero dei seggi nel Consiglio Esecutivo, né la modifica delle *constituencies* e la riattribuzione dei seggi. L'Italia resta alla guida della constituency che include Grecia, Portogallo, Malta, Albania, San Marino e Timor-Leste.

Esprime infine il pieno appoggio del Governo ad un celere *iter* di ratifica del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD) sottolinea il ruolo decisivo svolto dal Fondo Monetario Internazionale per l'economia mondiale soprattutto nell'attuale fase di crisi e condivide la proposta avanzata dal relatore per un approfondimento istruttorio da parte del Direttore Esecutivo per l'Italia del Fondo stesso.

Enrico PIANETTA (PdL) ritiene che l'Italia deve conservare il proprio ruolo all'interno del FMI, quale è stata in grado di consolidare e rafforzare nel tempo a partire dal 1947 e fino all'attuale livello di impegno. Per tale ragione condivide la proposta di audizione del Direttore Esecutivo del Fondo, avanzata dal presidente Stefani.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nel ringraziare i colleghi di maggioranza e di opposizione per le valutazioni espresse, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso si inserisce in un più ampio quadro di accordi di cooperazione in campo militare che l'Italia ha sempre più frequentemente concluso anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Al riguardo rileva che i rapporti tra il nostro Paese e l'Arabia Saudita si stanno progressivamente espandendo e rafforzando a tutti i livelli, e non solo sul piano economico e commerciale: l'Italia rappresenta infatti il quinto esportatore mondiale in Arabia Saudita ed il primo *partner* europeo per valore di interscambio. Osserva che si registra un crescente interesse per reciproci investimenti produttivi – con la creazione di società di servizi a ciò dedicate – mentre si intensificano i contatti politici e quelli a sostegno del dialogo interculturale.

In particolare in campo politico i due paesi condividono la necessità di favorire la pacificazione e la stabilizzazione del Medio Oriente e di procedere verso una maggiore integrazione nel contesto internazionale della penisola arabica e dell'Arabia Saudita in particolare, come si è evidenziato nel convinto sostegno offerto dal Governo italiano alla realizzazione di un accordo di libero commercio tra l'Unione europea ed il Consiglio di Cooperazione del Golfo, all'attuazione di un pacchetto di misure di liberalizzazione e di integrazione derivanti dall'adesione di Riad all'Organizzazione Mondiale del Commercio ed alle iniziative di contrasto del terrorismo internazionale.

Considera inoltre opportuno sottolineare come, all'interno di un quadro istituzionale che permane ancora profondamente autoritario se non assolutistico, l'Arabia Saudita stia vivendo un'interessante stagione politica segnata da tentativi di riforma e da grandi aspettative di cambiamento. L'avvento del re Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud nel 2005 ha infatti inaugurato una nuova fase caratterizzata da una maggiore apertura dello spazio politico. I tentativi di riforma hanno riguardato l'avvio di un più assiduo confronto politico interno sulle questioni ur-

genti che interessano lo sviluppo del paese all'interno del cosiddetto *National Dialogue Project*, il conferimento di maggiori libertà alle donne o semplicemente di minori restrizioni e l'indizione di elezioni municipali che hanno testimoniato la volontà di inclusione nei confronti di alcuni segmenti della popolazione tradizionalmente esclusi dalla partecipazione alla vita pubblica, in particolare gli sciiti delle regioni orientali.

Sottolinea che l'Accordo in esame – sottoscritto nel corso della precedente legislatura dal Governo di centrosinistra – si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite, come si precisa nella relazione illustrativa del disegno di legge e, nel rispetto delle rispettive normative nazionali e degli impegni assunti a livello internazionale, una volta entrato in vigore, sostituirà il precedente accordo tra le due Parti stipulato nel 1993.

In merito ai contenuti dell'Accordo, ricorda che esso si compone, oltre che di un breve preambolo, di 7 articoli: l'articolo 1 delinea le forme nelle quali la cooperazione si concretizzerà, tra le quali l'elaborazione di programmi addestrativi di reciproco interesse; lo scambio di visite e di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali; lo scambio di informazioni tecniche per favorire le società produttrici di materiali per la difesa. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato Misto Consultivo – le cui riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Arabia Saudita – con il compito di assicurare l'attuazione dell'Accordo. Con l'articolo 3 le Parti si impegnano ad informare gli enti interessati e a fare in modo che essi onorino gli impegni contrattuali assunti, nell'ambito di quanto è oggetto dell'Accordo in esame. È altresì prevista l'assistenza delle Parti ai contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale. L'articolo 4 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che tali informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall'Accordo e non potranno es-

sere fornite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Con l'articolo 5 le Parti si riservano di integrare successivamente l'Accordo stesso attraverso la stipula di annessi su specifici aspetti. Inoltre, programmi di cooperazione di impegno rilevante potranno essere regolati da specifiche intese tecniche che dovranno basarsi sui principi generali dell'Accordo. Le controversie circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo saranno risolte dalle Parti nell'ambito del Comitato misto consultivo. Solo in seconda istanza è previsto – eventualmente – il ricorso ai canali ufficiali, ai sensi dell'articolo 6. L'articolo 7 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, rinnovati di volta in volta se nessuna delle due Parti lo denuncia almeno sei mesi prima della scadenza. L'articolo precisa che l'Accordo rinnova, come accennato, il precedente Accordo fra Italia e Arabia Saudita del 17 febbraio 1993 che non prevedeva il meccanismo del rinnovo automatico in assenza di esplicita denuncia.

Segnala inoltre che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; il quarto fissa invece l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo – valutati in 20.620 euro ad anni alterni – alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Tali oneri, come precisato nella relazione tecnica, sono da ricondursi all'invio di funzionari – ogni due anni – alle riunioni in Arabia Saudita del Comitato misto consultivo di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

In conclusione, sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo gli eventuali rapporti dell'accordo con le intese intergovernative previste dalla legge 9 luglio 1990 n. 185 recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento». In particolare, chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità della procedura semplificata prevista dall'articolo 9 della citata legge. Osserva quindi che, benché nell'accordo in esame – il cui contenuto è ineccepibile – sia esplicitato il richiamo alla legislazione vigente, la concreta attuazione della legge n. 185 del 1990 rischia di essere assolutamente svuotata dall'equiparazione degli accordi internazionali, per loro natura generali ed astratti, ad intese intergovernative che invece dovrebbero avere un contenuto concreto e determinato, così come già più volte segnalato nel corso dell'esame in Commissione di analoghi atti, da ultimo, nella scorsa legislatura, con riferimento all'accordo italo-indiano.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, riservandosi di fornire nel prosieguo dell'esame precisi elementi informativi in merito a quanto segnalato dal relatore, richiama la propria esperienza pluriennale in seno alla Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 185 del 1990 e incaricata della tenuta del registro nazionale delle imprese, ritenendo improbabile che l'Accordo in titolo possa configurarsi come intesa intergovernativa.

Paolo CORSINI (PD) esprime vivo apprezzamento per la compiuta relazione esposta dal collega Barbi.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.

C. 1076 Sarubbi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, ringraziando il presidente Stefani per la ricalendarizzazione del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo sviluppi in merito alla preannunciata presentazione da parte dell'esecutivo di un disegno di legge per la ratifica del protocollo in oggetto, ritenendo urgente che il Parlamento possa procedere nel proprio lavoro.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che non risulta ancora presentato il disegno di legge di ratifica, preannunciato dal sottosegretario Craxi nella precedente seduta.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, confermando l'indicazione fornita dal presidente, segnala che è tuttavia in fase di definizione la fase di concertazione interministeriale sul provvedimento in esame, che è attualmente allo studio del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di copertura finanziaria, stimata in circa 15 mila euro a differenza dei 50 mila previsti dalla proposta di legge in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel sottolineare l'opportunità che il Governo provveda in modo sollecito alla presentazione del disegno di legge di ratifica, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ».	
C. 1044 Holzmann	29

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 maggio 2009.

Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ».
C. 1044 Holzmann.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
12.40 alle 12.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione*) 30

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (*Parere all'Assemblea (Esame e rinvio)*) 32

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (*Parere alla IX Commissione (Seguito dell'esame e rinvio)*) 39

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (*Parere alla IX Commissione (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)*) 42

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (*Parere all'Assemblea (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti)*) ... 42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (*Parere all'Assemblea (Parere su emendamenti)*) 43

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella passata seduta, fa presente che la formulazione dello schema appare corretta in quanto esso, a seguito della riduzione di quattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, realizzata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, pari al cinque per cento del totale dei posti di funzione di riferimento, ha provveduto ad operare un ulteriore taglio del dieci per cento mediante la riduzione di ulteriori otto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, avvalendosi della facoltà, prevista dal comma 4 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, di computare le riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Segnala, infatti, che la riduzione è stata operata sulle ottantacinque posizioni di livello dirigenziale non generale esistenti, con arrotondamento al valore immediatamente inferiore. Osserva, peraltro, che, ai fini della quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dalle misure previste dall'articolo 74 del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, non sono stati considerati quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale, atteso che in molti casi si tratta di risparmi potenziali in quanto la soppressione si riferisce a posti non effettivamente coperti. Con riferimento, infine, agli emendamenti richiesti in ordine all'effettività dei risparmi derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali di livello generale, fa presente che nella relazione tecnica al decreto-legge n. 112 del 2008, tali risparmi sono stati considerati effettivi, in quanto si riferiscono a posizioni che devono essere necessariamente coperte. Nell'eventualità in cui tali posizioni risultino momentaneamente scoperte, l'amministrazione dispone comun-

que nel proprio bilancio delle risorse necessarie a conferire i relativi incarichi, in considerazione della loro rilevanza strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

Per quanto attiene, invece, ai chiarimenti richiesti dal deputato Marinello, ricorda che nel 1993, con la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è stata soppressa l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, cosiddetta Agensud, e che, in considerazione di tale soppressione, con il decreto-legge n. 32 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 104 del 1995, è stata introdotta la figura del commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole e forestali. La disciplina legislativa non chiarisce, tuttavia, in modo univoco quale debba essere l'inquadramento del commissario *ad acta*, da ultimo richiamato dall'articolo 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008. A suo avviso, tale questione non può, peraltro, trovare soluzione nello schema di regolamento in esame, il quale, essendo una norma di rango secondario, non può recare modifiche o deroghe a disposizioni aventi forza di legge. In ogni caso, rileva che non si tratta di profili che si riflettono sugli effetti finanziari del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

la riduzione di otto posti di funzione di livello dirigenziale non generale consente di raggiungere l'obiettivo di ri-

duzione del quindici per cento degli uffici dirigenziali di tale livello, in quanto, computando anche le riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, la riduzione è stata operata sulle ottantacinque posizioni di livello non generale esistenti a seguito della riduzione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, con arrotondamento al valore immediatamente inferiore;

i risparmi derivanti dalla soppressione di posizioni dirigenziali di livello generale sono da considerarsi effettivi in quanto si riferiscono a posizioni che devono necessariamente essere coperte;

anche qualora le posizioni dirigenziali di livello generale risultino momentaneamente scoperte, l'amministrazione dispone comunque nel proprio bilancio delle risorse necessarie a conferire i relativi incarichi, in considerazione della loro rilevanza strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione;

rilevato che tra i risparmi di spesa derivanti dalle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono stati considerati quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ».

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), con riferimento alle considerazioni del rappresentante del Governo, invita ad inserire nella proposta un'osservazione al fine di tutelare comunque il ruolo del commissario *ad acta* dell'ex-AgenSud.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ritenendo condivisibili le osservazioni del collega Marinello, riformula la proposta (*vedi allegato 1*) che contiene un'osservazione con la quale si invita il Governo a tener conto di quanto previsto nel parere espresso sullo schema dal Consiglio di Stato con riferimento alla gestione commissariale

della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La Commissione approva la proposta del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 12.35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la legge comunitaria per l'anno 2008, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta dell'8 aprile 2009. In quella occasione, la Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo formulando sia una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sia due condizioni senza il richiamo della citata norma costituzionale. La condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione era volta a integrare e a rafforzare la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 26 – recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici – specificando che agli adempimenti concernenti l'attuazione della delega ivi prevista le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente e che ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), del citato articolo 26 non sarà corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Le condizioni formulate senza il richiamo dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, erano volte a modificare il comma 1 dell'articolo 7 – al fine di evitare una duplicazione di clausole di invarianza finanziaria – e a prevedere, fra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui al suddetto articolo 26, anche quelli di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Segnala che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse dalla Commissione bilancio e presenta, rispetto al testo già esaminato dalla stessa Commissione, ulteriori modifiche. In particolare, gli articoli 4, 8, comma 3, l'articolo 16, comma 1, lettera a), l'articolo 24, comma 3, l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 32 sono stati modificati al fine di rispondere ad una osservazione del Comitato per la legislazione. Le modifiche non appaiono comportare conseguenze finanziarie. All'articolo 10, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, sono state apportate alcune modifiche ai criteri direttivi previsti dal comma 1 alla lettera c), volte a garantire criteri omogenei nella disciplina da introdurre in materia di qualità dell'aria, prevedendo la definizione da parte dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) delle relative linee guida. È stata inoltre introdotta con la lettera c-bis), la previsione dell'adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono nell'area interessata. Al riguardo segnala che le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Sono stati introdotti gli articoli 13-bis e 14-bis. In particolare, l'articolo 13-bis reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento

(CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato dal comma 2 del predetto articolo 13-bis. L'articolo 14-bis reca disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 in materia di bevande spiritose e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva. Tra le altre cose segnala che il comma 4 dispone che ai controlli sul rispetto della normativa comunitaria provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 7 reca infine una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se le disposizioni di cui all'articolo 14-bis possono essere attuate senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Osserva poi che al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 15 sono state apportate modifiche di carattere formale, mentre all'articolo 16 è stato soppresso il comma 3 che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di specie cacciabili nei periodi di attività venatoria. Da tale soppressione non sembrano derivare profili di carattere finanziario; è stato inoltre soppresso l'articolo 21 che reca l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 286 del 1961 in materia di colorazione delle bevande analcoliche. Tale soppressione non appare comportare profili problematici di carattere finanziario; è stato poi introdotto l'articolo 21-bis, recante disposizioni in materia di vendite e somministrazione di bevande alcoliche, che non appare comportare conseguenze negative per la finanza pubblica. All'articolo 22 sono state apportate modifiche di carattere formale ai commi 8 e 9 mentre al comma 26 è stata soppressa la previsione dell'arresto fino a tre mesi per coloro che organizzano giochi a distanza senza la

prescritta autorizzazione; all'articolo 30, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori e concernente modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sono state apportate modifiche che non appaiono comportare conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Osserva poi che all'articolo 33, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono state apportate modifiche alla lettera *h*) del comma 1, prevedendo che sia fornita una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente l'autorizzazione al possesso di armi. A tale obbligo di informazione gli uffici competenti sembrerebbero in grado di provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. All'articolo 34, dopo il comma 8, sono stati introdotti i commi 8-*bis* e 8-*ter*. In particolare il comma 8-*bis* reca una delega al Governo per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, prevedendo, tra le altre cose, una serie di interventi per la riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti, per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione, per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoidotti, per la promozione e la commercializzazione di uova e prodotti italiani sui mercati esteri, per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca. A tale proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se i citati interventi comportano conseguenze finanziarie a carico della finanza pubblica. Il comma 8-*ter* dispone che la realizza-

zione e l'adeguamento degli impianti ai fini della sostituzione delle gabbie ove allevate le galline ovaiole possa avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), promossi dalle Regioni e sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, oppure con i Contratti di Filiera e di distretto come indicati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal comma in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'articolo 38, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi per il mercato interno, al comma 1 è stato inserito, con la lettera a-*bis*), un ulteriore principio e criterio direttivo volto a promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari. Tale modifica non appare comportare conseguenze finanziarie. È stato inoltre introdotto l'articolo 39-*bis*, che abroga il comma 2 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Tale articolo reca, al comma 1, una interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, concernente l'esercizio degli impianti a cui affluiscono specifici rifiuti. In particolare l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008 dispone che nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania, venga autorizzato l'esercizio di impianti in cui i rifiuti aventi particolari codici sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento, smaltimento e stoccaggio. Ricorda che durante l'esame alla Camera dei deputati del citato decreto-legge n. 172 del 2008 (A.C. 1875) la Commissione bilancio, su conforme avviso del Governo, aveva espresso parere contrario sulla proposta emendativa che veicolava la norma di interpretazione in

quanto sprovvista di autorizzazione comunitaria e quindi suscettibile di determinare il rischio di infrazioni comunitarie (articolo aggiuntivo 2.0101 della Commissione). Successivamente, è stata presentata una nuova formulazione del citato articolo aggiuntivo 2.0101, che recava tale autorizzazione comunitaria e sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 9 dicembre 2008. Il comma di cui si propone l'abrogazione reca la previsione che tale interpretazione autentica sia sottoposta all'autorizzazione comunitaria. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla citata abrogazione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari. È stato inoltre introdotto l'articolo 39-ter, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE in materia di miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tra i principi e criteri direttivi della delega vi è quello di assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e una serie di disposizioni sulle procedure di impugnazione dei provvedimenti di affidamento. I commi 5 e 6 dell'articolo aggiuntivo in esame prevedono rispettivamente una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica e l'indicazione che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se le disposizioni in esame possano effettivamente essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che il nuovo articolo 39-quater è volto a modificare le procedure indicate stabilite dall'articolo 9-*nonies*, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali. Le mo-

difiche proposte a tale procedura non appaiono comportare profili di carattere finanziario. Da ultimo segnala che le direttive 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2008/5/CE, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di indicazioni obbligatorie; 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, sono state soppresse dall'allegato A e inserire nell'Allegato B.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo l'emendamento 16.56, che riduce del 50 per cento – per i portatori di *handicap* e i soggetti ultrasessantacinquenni – l'importo della tassa regionale relativa agli appostamenti fissi, ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo venatorie, prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 157 del 1992. Al riguardo, segnala che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate prive di adeguata quantificazione e copertura. Rileva poi la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 2.1 e 6.2, i quali introducono un nuovo criterio direttivo della delega legislativa di cui all'articolo 2 o, più in generale, prevedono che le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme comunitarie assicurino l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri stati membri dell'Unione europea; l'articolo aggiuntivo 3.050, che reca disposizioni in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dispone che il Governo, con decreto del presidente del Consiglio, specifichi i criteri di erogazione conseguenti al nuovo regime dei suddetti aiuti; che la Presidenza del Consiglio provveda a formare un elenco complessivo dei concedenti aiuti e che questi ultimi conservino per dieci anni le registrazioni particolareggiate delle imprese beneficiarie; l'emendamento 9.50, che prevede ulteriori criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega per

l'attuazione della direttiva 2006/54/CE in materia di pari opportunità e pari trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tra le altre cose alla lettera *c*) si prevede la costituzione di un fondo destinato a diverse finalità e, in particolare, a sostegno della maternità. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla relativa copertura, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente di competenza del ministero della difesa e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia italiana del farmaco di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009. Per gli anni successivi al 2010, al finanziamento dei suddetti interventi si provvede mediante rinvio alla tabella C allegata alla legge finanziaria annuale. Al riguardo, rileva che il fondo speciale di parte corrente, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il capitolo n. 3458 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali reca le necessarie disponibilità. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda ancora l'emendamento 9.3, che prevede il rifinanziamento del Piano straordinario per i servizi socio-educativi nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2010 e, sempre per lo stesso anno, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per promuovere i congedi parentali. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo con finalità di copertura del taglio lineare degli stanziamenti della tabella C possa pregiudicare la funzionalità degli enti finanziati

a valere sulla medesima tabella. Ricorda ancora l'emendamento 10.5, che introduce un nuovo criterio direttivo della delega di cui all'articolo 10 volta a prevedere adeguati strumenti e idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento e analisi dei dati relativi alla qualità dell'aria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'introduzione di tale principio possa determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 10.050, che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, prevedendo una esplicita clausola di invarianza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza prevista dalla proposta emendativa sia idonea a garantire che dall'attuazione della stessa non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora che l'articolo aggiuntivo 11.050 prevede che il divieto di cedere per atto tra vivi i crediti inerenti le provvidenze cui all'articolo 2, terzo comma del decreto del presidente della Repubblica n. 727 del 1974 non si applichi alle anticipazioni fatte dall'ISMEA dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti di alcuni soggetti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa in esame possa determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, in particolare con riferimento ad eventuali contenziosi che dall'attuazione della stessa possano derivare in sede comunitaria. Segnala ancora che l'emendamento 13.1 modifica, tra le altre cose, la platea delle superfici vitate regolarizzabili senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Al riguardo, in considerazione del fatto che l'articolo 86, comma 1, del Regolamento CE n. 479 del 2008 fa esplicito riferimento alla data del 1° settembre 2008 che la proposta emendativa posticipa al 1° gennaio 2009, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale modifica possa determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento ad un eventuale contenzioso comunitario. Segnala poi l'emendamento 16.3,

che modifica – tra l'altro – l'applicazione di disposizioni di tutela di alcune specie di uccelli – da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano – estendendole alla fauna selvatica. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle attività previste dall'articolo aggiuntivo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala ancora gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.7, che sopprimono la previsione in base alla quale l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela di alcune specie di uccelli debba realizzarsi secondo i dettami della « Guida alla disciplina della caccia nell'ambiente », nell'ambito della direttiva 79/409/CEE e nel rispetto del testo della citata direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria. Ricorda ancora l'emendamento 16.9, il quale reca alcune modifiche alla disciplina dell'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, in particolare attribuendo tale competenza alle regioni anziché al Ministero dell'agricoltura come previsto a legislazione vigente. Viene inoltre disciplinato il rilascio di un tesserino venatorio per l'attività migratoria dietro un contributo spese di euro 20. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle attività previste dall'articolo aggiuntivo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva poi che l'emendamento 17.1 reca la delega al Governo per l'attuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato al consumo umano. Al riguardo ritiene opportuno una conferma da parte del Governo che dalla presente disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 22.6 che sopprime l'articolo 22 che reca disposizioni

tributarie di adeguamento all'ordinamento comunitario. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla suddetta abrogazione derivino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Segnala poi che gli emendamenti 22.7 e 22.8 sopprimono parte della disciplina di cui all'articolo 22, rispettivamente in materia di base imponibile e sulle procedure in materia di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle suddette abrogazioni derivino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Ricorda ancora l'emendamento 22.16, che prevede che il requisito dell'esercizio di attività commerciali o agricole si intenda realizzato, ai fini IVA, per gli enti pubblici territoriali anche in assenza di redditività. Al riguardo giudica opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per gli enti pubblici territoriali. Ricorda poi l'emendamento 22.54, che modifica la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo di cui al comma 31 dell'articolo 22, prevedendo in particolare che l'esercizio e la raccolta avvenga attraverso una « rete fisica ». Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle modifiche proposte derivino conseguenze negative per la finanza pubblica. Osserva poi che gli emendamenti 36.1 e 36.2 intervengono sul comma 11 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della sicurezza e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che l'articolo 36 modifica al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le modifiche proposte consentano di dare esecuzione a quanto disposto dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Segnala ancora che l'emendamento 38.21 reca una delega per il recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato in-

terno, sopprimendola dall'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge e prevedendo un procedimento *ad hoc*. In particolare, non sono richiamate le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1, il quale richiede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati da relazione tecnica e inviati per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per profili finanziari. Non è inoltre richiamata la clausola di invarianza degli oneri prevista dall'articolo 38 del disegno di legge. È infine previsto che il decreto legislativo di recepimento della direttiva sia adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria e, pertanto, in una data successiva al termine fissato dalla direttiva, che all'articolo 44 prevede che gli Stati membri provvedano al recepimento entro il 28 dicembre 2009. Ricorda ancora che l'emendamento 38.25 introduce un principio e criterio direttivo riferito alla delega per il recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, prevedendo in particolare che sia garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale applicabile nel luogo in cui si effettua la prestazione, fatti salvi i trattamenti di maggior favore applicati nei Paesi di provenienza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione del principio e criterio di delega possa essere attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dal comma 3 dell'articolo 38. Ricorda ancora l'emendamento 38.4, che prevede che sia introdotto un regime transitorio quinquennale per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione europea a partire dal 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari, chiarisca se l'in-

troduzione di un periodo transitorio possa determinare un inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva 2006/123/CE. Segnala ancora che l'articolo aggiuntivo 38.02 reca una delega al Governo in materia di normativa tecnica, di vigilanza del mercato e di accreditamento, attribuendo in particolare forme di vigilanza sull'ente unico di accreditamento, di cui gli emanandi decreti legislativi dovranno prevedere il riconoscimento. Il comma 5 prevede, inoltre, una clausola di invarianza, volta ad escludere che dai decreti derivino nuovi o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, precisando tuttavia che non si debbano intendere come minori entrate gli introiti ora riscossi a fronte di attività di accreditamento svolte da organismi di ispezione, certificazione o controllo che saranno poste a carico dell'ente di accreditamento attraverso atti di affidamento o convenzioni con le amministrazioni responsabili. Al riguardo, premesso che appare opportuno riferire la clausola di invarianza all'aggregato della finanza pubblica, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine alla possibilità di realizzare riduzioni di spese che compensino i minori introiti derivanti dalle attività di accreditamento svolte da soggetti pubblici. Segnala poi ancora che l'articolo aggiuntivo 39-*quater*.050 reca disposizioni in materia di applicazione del regolamento n. 1371 del 2007 relativo al diritto e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario. Si prevede, in particolare, che le regioni e le imprese ferroviarie affidatarie possano stabilire, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'adozione di standard qualitativi analoghi a quello previsto dal predetto regolamento n. 1371 compensandoli adeguatamente nel rispetto del regolamento n. 1370 del 2007. Al riguardo, rileva che poiché il regolamento da ultimo citato prevede che i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, a fronte delle previsioni dei contratti di servizio, possano essere compensate anche in termini finanziari, tale emendamento appare suscettibile di recare oneri non quantificati e non coperti a carico della

finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 46.2, che conferisce una delega legislativa al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativo alle squadre investigative comuni. In particolare, nel dettare i principi e i criteri direttivi, si prevede la possibilità per gli stati membri di costituire squadre investigative comuni e, per quanto concerne la responsabilità civile per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, si stabilisce la responsabilità dello Stato italiano. Al riguardo ritiene opportuno se la disciplina attuativa della ricordata decisione quadro sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede una sospensione dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'avvio delle votazioni sul provvedimento in Assemblea è previsto per le ore 14.30; rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle 14.15.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

alle attività di cui agli articoli 5, 21 e 35 le amministrazioni competenti prov-

vederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono il pagamento biennale e non più annuale dell'imposta di bollo relativa al rilascio dell'autorizzazione a circolare su strade per le macchine agricole eccezionali, determina minori entrate per il bilancio dello Stato;

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 concernenti lo svolgimento delle prove di esame e di abilitazione alla guida non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;

la clausola di invarianza prevista dall'articolo 11 è idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la graduazione dell'importo delle sanzioni di cui all'articolo 17 non determina effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato e si basa sulla classificazione dei veicoli di matrice comunitaria;

in sede di attuazione dell'articolo 23 è necessario non pregiudicare la realizzazione dei programmi di spesa già avviati o pianificati;

l'articolo 24 nel disciplinare anche le spese di custodia dei veicoli attua l'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, mentre le disposizioni in materia di utilizzo dei veicoli sequestrati non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 27 è essenzialmente volto a disciplinare l'applicazione di una serie di ipotesi di reato stradale, già previste a legislazione vigente, dal cui accertamento consegue la sanzione accessoria della con-

fisca o del fermo amministrativo del veicolo e agli oneri da esso derivanti è possibile fare fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;

l'obbligatorietà dei programmi menzionati dall'articolo 28, comma 3, previsti dall'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è già sancita dalla legislazione vigente;

l'articolo 29, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica;

dagli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 in materia di targhe personali dei ciclomotori non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;

le disposizioni di cui all'articolo 40 che prevedono che con decreto ministeriale siano definite le caratteristiche di omologazione e di installazione delle luci degli impianti semaforici appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali;

considerato che l'articolo 36 utilizza risorse disponibili del Fondo per interventi strutturali di politica economica per un importo limitato e per far fronte ad un intervento di particolare rilievo sociale, quale l'istituzione di una banca dati relativa all'incidentalità stradale;

ritenuto che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sia possibile fare fronte con le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. All'attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »;

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 21, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati. »;

all'articolo 27, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « si può provvedere », con le seguenti: « , si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, »;

b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: « 3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »;

sopprimere l'articolo 40 ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere. Al tempo stesso, con riferimento all'articolo 36, rileva che la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica per gli anni 2010 e 2011 presenta disponibilità destinabili alla copertura degli oneri recati dalla proposta normativa, pur invitando la Commissione a considerare che le risorse del fondo sono destinate prioritariamente ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi strutturali di politica economica.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che la proposta di parere in molti casi richiede l'inserimento di clausole di salvaguardia finanziaria in base alle quali l'amministrazione competente provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente che si trova così a dover fronteggiare oneri che il legislatore non è in grado di coprire. Osserva inoltre di non comprendere le ragioni per le quali si prevede, con una condizione inserita all'articolo 23, che la ripartizione tra i proventi delle sanzioni

avvenga a consuntivo e non già nel bilancio preventivo. Ritiene, al riguardo, poi necessario che vengano esplicitamente indicati tra i programmi di spesa prioritari quelli in materia di sicurezza stradale.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime dubbi sulla richiesta di soppressione dell'articolo 40. Segnala infatti che la disposizione interviene per evitare abusi e truffe che si sono verificate in alcuni comuni in connessione con l'omologazione degli impianti semaforici. Rileva dunque che, piuttosto che richiedere la soppressione di una disposizione utile, si potrebbe ipotizzare, al fine di evitare conseguenze finanziarie negative, che la disposizione trovi applicazione solo per gli impianti semaforici di nuova costruzione.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime perplessità, oltre che per la condizione che richiede la soppressione dell'articolo 40, per le motivazioni già esposte dal collega Borghesi, anche per la condizione che sopprime l'articolo 7, in quanto la disposizione reca una misura di semplificazione per gli operatori agricoli i cui effetti finanziari non appaiono preoccupanti per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno sospendere l'esame, che riprenderà nella seduta prevista per le ore 14.15, al fine di consentire al relatore di valutare gli elementi emersi nel corso dell'esame.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**Testo unificato C. 44 e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto delle ipotesi di riformulazioni avanzate nel corso della precedente seduta.

Cesare MARINI (PD) osserva che a legislazione vigente, il gettito delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni del codice della strada è attribuito all'ente territoriale che ha provveduto all'accertamento delle violazioni, mentre a suo avviso sarebbe opportuno provvedere all'attribuzione di tali somme all'ente istituzionalmente tenuto alla gestione o alla manutenzione della strada, che richiedono risorse assai ingenti.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, rileva come molti enti territoriali, approfittando del fatto che nel rispettivo territorio transitino vie di grande scorrimento, abbiano sfruttato in modo improprio le previsioni del codice della strada in materia di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative, utilizzando le ingenti risorse ottenute per le più disparate finalità di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'ar-

ticolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento e degli emendamenti riferiti allo stesso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare che il provvedimento non presenta rilevanti profili problematici di carattere finanziario, esprime parere contrario, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, sugli emendamenti 2.1, 6.2, 9.3, 9.50, 9.51, 10.3, 10.5, 10.7, 16.1, 16.2, 16.4, 16.7, 17.1, 22.7, 22.54, 23.2, 38.4, 38.6, e 38.25 e sugli articoli aggiuntivi 3.050, 9.050, 39-*quater*.050 e 46.02.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria 2008 (A.C. 2320-A),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 34, dopo il comma 8-*ter*, inserire il seguente: « 8-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. «

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 6.2, 9.3, 10.3, 10.5, 10.7, 13.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.7,

16.56, 17.1, 22.6, 22.7, 22.8, 22.54, 38.4, 38.21 e 38.25 e sugli articoli aggiuntivi 3.050, 9.050, 39-*quater*.050 e 46.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 6.200, 13-*bis*.200, 21-*bis*.200 e 22.100 ».

Pier Paolo BARETTA (PD), non condividendo molte delle proposte di parere contrario formulate dal relatore, chiede in particolare un chiarimento in ordine alle ragioni della proposta di esprimere un parere contrario sull'emendamento Damiano 38.25.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'emendamento introduce un principio e criterio direttivo riferito alla delega per il recepimento della direttiva relativa alla prestazione di servizi nel mercato interno, prevedendo in particolare che nel garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del luogo in cui si effettua la prestazione siano fatti salvi i trattamenti di maggior favore applicati nei Paesi di provenienza. Tale ultima previsione è in astratto suscettibile di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi istruttori, ritiene opportuno in via prudenziale esprimere un parere contrario sull'emendamento Damiano 38.25.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il Governo, a fronte degli approfondimenti istruttori che potrà svolgere, potrà precisare meglio le proprie valutazioni nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, eventualmente rivedendo il giudizio oggi espresso.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, prean-

nuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 19.20.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti da ultimo trasmessi dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.6.2.200 e l'emendamento 46.0200, entrambi della Commissione. Il subemendamento 0.6.2.200 modifica il testo dell'emendamento 6.2 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella giornata odierna. Nell'attuale formulazione, infatti, l'emendamento 6.2 prevede che le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme comunitarie assicurino l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea. In tal senso la Commissione bilancio ha ritenuto che l'applicazione di un simile principio potesse determinare

effetti finanziari negativi, inducendo, in ipotesi anche in sede giurisdizionale, ad applicare discipline di maggior favore presenti in altri ordinamenti dell'Unione europea. Il subemendamento modifica il testo dell'emendamento specificando che le norme di recepimento e di attuazione della normativa comunitaria devono assicurare il rispetto della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto esclusivamente ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale. In questo modo l'ambito di applicazione della disposizione appare meglio definito e, conseguentemente, l'approvazione del subemendamento 0.6.2.200 appare idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento all'emendamento 6.2. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo.

Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 46.0200 riformula il testo dell'articolo aggiuntivo 46.02, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella giornata odierna. L'articolo aggiuntivo 46.02 conferisce al Governo una delega per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni, prevedendo, nel dettare principi e criteri direttivi, la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni e, per quanto concerne la responsabilità civile per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, si stabilisce la responsabilità dello Stato italiano. Sulla base di questi elementi la Commissione bilancio ha ritenuto che potessero derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

L'articolo aggiuntivo 46.0200 (*nuova formulazione*) si limita invece a delegare il Governo al recepimento della decisione quadro sopra richiamata, senza tuttavia recare criteri direttivi dettagliati e richiamando invece i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 43 in linea generale per il recepimento della decisione quadro, che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di corredare gli schemi di decreti legislativi recanti conseguenze finanziarie, di rela-

zione tecnica, nonché la procedura del doppio parere parlamentare con riferimento agli effetti finanziari. Al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della formulazione dell'articolo aggiuntivo 46.0200 a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati invece con riferimento al testo dell'articolo aggiuntivo 46.02.

Ricorda poi che la Commissione di merito ha poi richiesto il riesame dell'emendamento 22.54, su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella giornata odierna. Al riguardo ricorda che la proposta emendativa modifica la disciplina dei tornei non a distanza di *poker* sportivo di cui al comma 31 dell'articolo 22, prevedendo in particolare che l'esercizio e la raccolta avvenga attraverso una «rete fisica». a ultimo, il Comitato dei nove ha approvato l'articolo aggiuntivo 22.0200 che prevede l'istituzione, in favore delle regioni confinanti con lo Stato di San Marino, di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo ha una dotazione pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sempre a decorrere dal 2009. Al riguardo rileva che il fondo non reca le necessarie disponibilità. Chiede in ogni caso di acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Paolo ROMANI concorda con l'idoneità del subemendamento 0.6.2.200 a superare i profili problematici di carattere finanziario dell'emendamento 6.2. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 22.54 e sugli articoli aggiuntivi 22.0200 e 46.0200.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'emendamento 22.54, rileva che nel decreto-legge che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo si fa ricorso alle entrate derivanti dai giochi. Al riguardo, condivide la valu-

tazione negativa espressa dal rappresentante del Governo, osservando come esista un limite naturale al prelievo di risorse dalle famiglie attraverso la gestione dei giochi e delle lotterie.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento all'articolo aggiuntivo 22.0200, ricorda che analoghe iniziative sono state prese per altri territori e dichiara quindi il suo sostegno al contenuto della proposta, invitando a individuare una copertura idonea alternativa a quella attualmente prevista, che risulta carente.

Maino MARCHI (PD) invita il Governo a svolgere un approfondimento sulle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo 46.0200, segnalando che il ritardo accumulato nel recepimento della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni è particolarmente grave e che sarebbe opportuno che il Governo, se ha veramente a cuore la sicurezza dei cittadini, ponga rimedio a tale situazione. Evidenzia, poi, che la Commissione di merito ha compiuto uno sforzo per superare i profili problematici che hanno spinto la Commissione bilancio a esprimere un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 46.02 e che, comunque, qualora permangano profili problematici di carattere finanziario, il Governo dovrà farsi carico di individuare una formulazione che non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva la delicatezza della materia affrontata dall'articolo aggiuntivo 46.0200. Osserva tuttavia che, rispetto alla precedente formulazione, con riferimento alla quale il rappresentante del Ministero dell'economia aveva evidenziato profili evidenti di carenza di copertura, le modifiche ap-

paiono di carattere procedurale, volte cioè all'inserimento di maggiori elementi di presidio nell'attuazione della delega, ma non sostanziale. Ritiene pertanto opportuno compiere un approfondimento su tale proposta emendativa. Con riferimento alle rimanenti proposte emendative, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 22.0200, riesaminati gli emendamenti 6.2 e l'articolo aggiuntivo 22.0200

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.2 con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.6.2.200;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.54 e sull'articolo aggiuntivo 22.0.200.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 6.2, espresso in data odierna. »

La Commissione approva la proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione sarà convocata domani mattina alle 9.30 per la conclusione dell'esame dell'articolo aggiuntivo 46.0200 e di eventuali ulteriori proposte emendative approvate dal Comitato dei nove.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Atto n. 77).**PARERE APPROVATO**

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

la riduzione di otto posti di funzione di livello dirigenziale non generale consente di raggiungere l'obiettivo di riduzione del quindici per cento degli uffici dirigenziali di tale livello, in quanto, computando anche le riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, la riduzione è stata operata sulle ottantacinque posizioni di livello non generale esistenti a seguito della riduzione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, con arrotondamento al valore immediatamente inferiore;

i risparmi derivanti dalla soppressione di posizioni dirigenziali di livello generale sono da considerarsi effettivi in quanto si riferiscono a posizioni che devono necessariamente essere coperte;

anche qualora le posizioni dirigenziali di livello generale risultino momen-

taneamente scoperte, l'amministrazione dispone comunque nel proprio bilancio delle risorse necessarie a conferire i relativi incarichi, in considerazione della loro rilevanza strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione;

rilevato che tra i risparmi di spesa derivanti dalle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono stati considerati quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di dare applicazione al parere espresso in data 6 aprile 2009 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e, in particolare, di attuare quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, riconoscendo adeguata posizione dirigenziale al Commissario *ad acta* per la gestione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 e abb.).****PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

alle attività di cui agli articoli 5, 21 e 35 le amministrazioni competenti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono il pagamento biennale e non più annuale dell'imposta di bollo relativa al rilascio dell'autorizzazione a circolare su strade per le macchine agricole eccezionali, determinano la necessità, al fine di evitare che si determinino minori entrate per il bilancio dello Stato, di raddoppiare l'importo della predetta imposta;

l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 concernenti lo svolgimento delle prove di esame e di abilitazione alla guida non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;

la clausola di invarianza prevista dall'articolo 11 è idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la graduazione dell'importo delle sanzioni di cui all'articolo 17 non determina effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato e si basa sulla classificazione dei veicoli di matrice comunitaria;

in sede di attuazione dell'articolo 23 è necessario non pregiudicare la realizzazione dei programmi di spesa già avviati o pianificati;

l'articolo 24 nel disciplinare anche le spese di custodia dei veicoli attua l'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, mentre le disposizioni in materia di utilizzo dei veicoli sequestrati non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 27 è essenzialmente volto a disciplinare l'applicazione di una serie di ipotesi di reato stradale, già previste a legislazione vigente, dal cui accertamento consegue la sanzione accessoria della confisca o del fermo amministrativo del veicolo e agli oneri da esso derivanti è possibile fare fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;

l'obbligatorietà dei programmi menzionati dall'articolo 28, comma 3, previsti dall'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è già sancita dalla legislazione vigente;

l'articolo 29, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica;

dagli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui all'arti-

colo 32 in materia di targhe personali dei ciclomotori non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;

le disposizioni di cui all'articolo 40 che prevedono che con decreto ministeriale siano definite le caratteristiche di omologazione e di installazione delle luci degli impianti semaforici, al fine di evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali, devono trovare applicazione solo con riferimento ai nuovi impianti semaforici;

considerato che l'articolo 36 utilizza risorse disponibili del Fondo per interventi strutturali di politica economica per un importo limitato e per far fronte ad un intervento di particolare rilievo sociale, quale l'istituzione di una banca dati relativa all'incidentalità stradale;

ritenuto che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), sia possibile fare fronte con le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del codice della strada;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente: « *5-bis*. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »;

all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: « *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente

legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ».

all'articolo 21, dopo il comma 4, inserire il seguente: « *4-bis*. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente: « *2-bis*. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati. »;

all'articolo 27, dopo il comma 5, inserire il seguente: « *5-bis*. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « si può provvedere », con le seguenti: « , si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, »;

b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: « 3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. »;

all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « degli impianti semaforici », con le seguenti: : « dei nuovi impianti semaforici »;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: « 1-*bis*. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1. ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese. C. 2321 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	58
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	70
Sui lavori della Commissione	69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Silvano Moffa ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Giovanni Dima, il quale sostituisce il Ministro Ignazio La Russa, in quanto membro del Governo.

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese.

C. 2321 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco PUGLIESE (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 2321, approvato dal Senato, recante modifica della legge n. 409 del 1993, di approvazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese.

Segnala preliminarmente come la I Commissione intenda procedere alla richiesta per il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Passando al merito del provvedimento, rileva al riguardo come i rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese siano regolati attraverso un'Intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

L'originaria Intesa, stipulata il 21 febbraio 1984 e approvata con la legge n. 449 del 1984, è stata integrata una prima volta con l'Intesa del 25 gennaio 1993, alla cui approvazione si è proceduto con la legge n. 409 del 1993, estendendo alla Tavola valdese il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose, regolato dalla legge n. 222 del 1985, la quale ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano l'istituto del cosiddetto « 8 per mille ».

In particolare, gli articoli 46 e 47 della citata legge n. 222 prevedono la deduzione fiscale delle liberalità a favore della Chiesa cattolica fino a due milioni di lire (pari a circa 1.033 euro) e la destinazione alla Chiesa cattolica della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, sulla base delle scelte operate dai contribuenti.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 409 del 1993 ha esteso tali istituti anche alla Tavola Valdese, stabilendo che le erogazioni liberali devono essere destinate a fini di culto, istruzione e beneficenza secondo le modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese, e che la somma della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF devoluta dai contribuenti sia utilizzata esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

Sul piano operativo, le somme spettanti alla Tavola valdese, calcolate sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al terzo periodo di imposta precedente, sono corrisposte annualmente dallo Stato entro il mese di giugno. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute.

Diversamente da quanto avviene per la Chiesa cattolica, attualmente la Tavola valdese non partecipa, secondo quanto stabilisce espressamente l'articolo 4, comma 3, della legge n. 409, nel testo attualmente vigente, all'attribuzione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato

alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, che rimane di pertinenza dello Stato, ma fruisce solo della quota di 8 per mille relativa ai contribuenti che hanno effettuato l'opzione in suo favore.

La nuova Intesa, di cui è proposta la ratifica, modifica il sistema, prevedendo che anche alla Tavola Valdese si applichi il meccanismo di ripartizione stabilito per la Chiesa cattolica: pertanto, alla luce di tale innovazione, anche la quota dell'8 per mille spettante alla Tavola sarà calcolata sull'ammontare complessivo dell'8 per mille, in proporzione al numero di opzioni effettuate in favore di essa.

Ricorda inoltre che, nella XIV Legislatura, il Governo italiano e la Tavola Valdese avevano già stipulato, il 27 maggio 2005, un'Intesa contenente modifiche analoghe a quelle previste dall'Intesa in esame, ma l'iter parlamentare del relativo disegno di legge di approvazione non era giunto a conclusione.

Passa quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge, che si compone di 3 articoli. L'articolo 1 reca la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di intese adottate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, che sancisce appunto l'approvazione dell'Intesa, siglata il 4 aprile 2007, tra il Governo italiano e la Tavola valdese.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale novella il già citato comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 409 del 1993, con cui è stata integrata l'Intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese, approvata con la legge n. 449 del 1984.

In luogo dell'attuale formulazione della disposizione, la quale specifica che la Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, che rimane dunque di pertinenza dello Stato, la nuova

norma intende invece consentire alla Tavola valdese di partecipare anche all'ulteriore suddivisione dei proventi tributari dell'8 per mille derivanti da quei contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza, in ragione delle scelte espresse in suo favore.

L'articolo 3 dispone in merito all'efficacia della modifica apportata dall'articolo 2 alla legge n. 409, stabilendo che essa decorra dal periodo d'imposta in corso al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda invece il testo dell'Intesa, riportato in allegato al disegno di legge, essa si compone di quattro articoli. L'articolo 1 esprime la volontà comune della Repubblica italiana e della Tavola Valdese a modificare l'Intesa stipulata nel 1993, nel senso indicato dagli articoli successivi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della predetta Intesa, il quale prevede attualmente che la Tavola non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. La novella stabilisce invece, in termini letteralmente identici alla novella del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 409 del 1993, recata dall'articolo 2 del disegno di legge, che alla Tavola Valdese sono attribuite le somme dell'8 per mille relative ai contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza, in proporzione alle scelte espresse.

L'articolo 3 stabilisce la decorrenza delle modifiche apportate alla Intesa del 1993, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della nuova Intesa, mentre l'articolo 4 prevede la presentazione alle Camere di un apposito disegno di legge di approvazione di quest'ultima.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale.

C. 2259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2259, recante Ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, fatta a Skopje il 26 settembre 1998, con cinque annessi e quattro Protocolli aggiuntivi.

Al riguardo ricorda innanzitutto che l'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale costituisce una delle più importanti iniziative di cooperazione nella sicurezza della regione balcanico-adriatica, intrapresa all'indomani della conclusione del conflitto in Bosnia, al fine di porre fine alla tragica serie di eventi che ha caratterizzato la prima metà degli anni Novanta nei Balcani, promuovere la stabilità regionale e i buoni rapporti di vicinato tra i paesi dell'area e sviluppare l'integrazione delle strutture di difesa dei paesi interessati nell'ambito euro-atlantico. L'Accordo e i successivi Protocolli sono stati firmati da Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Italia, Romania e Turchia, mentre gli Stati Uniti, l'Ucraina, la Croazia e la Slovenia vi partecipano con lo *status* di osservatori.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 18 articoli, l'articolo I reca le definizioni di alcune nozioni utilizzate nello stesso, mentre l'articolo II afferma esplicitamente la conformità dell'Accordo con la Carta delle Nazioni Unite, e stabilisce inoltre che la cooperazione con esso intrapresa nel settore della difesa non è diretta contro alcuno Stato terzo, né mira a costituire un'ulteriore forma di alleanza militare, bensì è aperta ad altri Stati della regione partecipanti alla NATO o al « Partenariato

per la pace». L'Accordo inoltre salva-guarda espressamente diritti e obblighi dei firmatari derivanti da trattati precedentemente sottoscritti. Infine, si stabilisce che ogni decisione relativa alla Forza multinazionale verrà adottata dalle parti per consenso unanime.

L'articolo III prevede la costituzione della Forza multinazionale a livello di Brigata. Dopo aver precisato i possibili scenari di impiego della Forza, l'articolo stabilisce che la decisione per l'impiego della Forza multinazionale sarà inizialmente proposta dal Comitato direttivo politico-militare, e sarà oggetto di consultazioni politiche e militari, per essere poi approvata dalle parti secondo le rispettive procedure nazionali. Gli specifici compiti della Brigata e le relative regole di ingaggio saranno tratti dalle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale che ha disposto una determinata operazione e, sulla base di proposte del Comitato direttivo politico-militare, saranno sottoposte all'approvazione delle parti. In caso di operazioni guidate dalla NATO o dall'Unione europea, la Brigata sarà subordinata agli organi indicati dalla competente organizzazione. Una decisione congiunta delle parti che hanno assegnato proprie forze militari a una specifica operazione potrà determinare il ritiro da essa della Brigata, ma ciascuna parte si riserva comunque la facoltà di ritirare le proprie forze, previa informazione delle altre parti e invito a consultazioni con esse, non oltre 30 giorni prima dell'esecuzione della decisione di ritiro.

L'articolo IV è dedicato alle consultazioni e alle decisioni politico-militari, le quali ultime, per quanto riguarda gli aspetti politici, saranno adottate in apposite riunioni dei ministri degli esteri, mentre, con riferimento agli aspetti militari e tecnico-militari, rispettivamente in riunioni dei ministri della difesa e dei capi di stato maggiore della difesa. Compito del Comitato direttivo politico-militare è operare una supervisione dell'attività della Forza multinazionale, riunendosi due volte l'anno.

L'articolo V prevede l'inglese quale lingua di lavoro della Forza multinazionale, mentre l'articolo VI illustra la struttura della Forza stessa: essa si compone soltanto di elementi terrestri, salvo contributi di supporto delle altre forze armate. La Forza multinazionale riunisce su chiamata i vari reparti nazionali allo scopo di effettuare esercitazioni o operazioni (in tal caso, naturalmente, previa decisione delle parti). La Forza si comporrà di formazioni a livello di battaglione, ciascuno dei quali includerà due o tre compagnie, oltre a reparti di appoggio tattico e di sostegno logistico. Ciascun battaglione potrà anche avere composizione multinazionale

Ai sensi dell'articolo VII, il Comando della Forza multinazionale si riunirà al completo solo per le esercitazioni o gli impieghi operativi; per quanto concerne le missioni di pace, il personale del Comando di Brigata parteciperà anche in mancanza di contingenti del proprio Paese impegnati nella specifica missione. Di norma invece opererà un Comando di Brigata in formato ridotto (*Nucleus staff*). Durante le operazioni di addestramento congiunto le unità sottordinate al Comandante della Brigata dovranno eseguirne gli ordini, salvo che questi non siano in contrasto con le rispettive leggi nazionali.

Gli articoli VIII e IX riguardano rispettivamente le attività di addestramento e la sicurezza delle informazioni: oltre alle attività comuni, che avranno luogo in base a piani e programmi concordati, le parti si rendono responsabili dell'addestramento delle proprie unità nelle rispettive sedi permanenti. D'altra parte, a tutte le informazioni classificate che siano oggetto di scambio tra le parti nell'esecuzione dell'Accordo, verrà assicurata la medesima protezione goduta all'origine, ma in conformità all'ordinamento interno della parte ricevente. Nessuna di tali informazioni potrà essere comunicata a paesi terzi senza l'assenso scritto della parte che le ha inviate.

Le questioni logistiche sono trattate dall'articolo X, nel quale si stabilisce che, in linea di principio, la logistica è responsabilità delle singole nazioni, le quali do-

vranno inoltre equipaggiare le proprie truppe con materiali standard adatti all'interoperabilità. A livello congiunto, le parti dovranno però mettere a punto un sistema logistico multinazionale, mentre di volta in volta saranno conclusi accordi relativi alla fornitura di supporto logistico durante le operazioni o le esercitazioni.

Gli articoli XI e XII sono rispettivamente dedicati alle questioni legali e alle questioni finanziarie. È previsto in particolare che tra le parti si applichino le disposizioni dell'accordo, in seno alla NATO, tra gli Stati membri di essa e quelli partecipanti al « Partenariato per la pace » sullo statuto giuridico delle rispettive forze. Nelle more della ratifica, da parte di alcuni degli Stati partecipanti alla Forza multinazionale, di detto accordo in ambito NATO-PfP, lo stato giuridico della Forza verrà definito mediante un accordo separato da tutte le parti. Inoltre, nel caso di impiego della Brigata per operazioni di supporto alla pace, specifici accordi preciseranno lo stato giuridico delle forze caso per caso.

Per quanto riguarda le questioni finanziarie si prevede che, mentre i costi di avviamento del Quartier generale della Forza saranno a carico della nazione ospitante, i costi di esercizio e mantenimento della struttura saranno suddivisi tra le parti in proporzione alla rispettiva partecipazione all'organico del Quartier generale. D'altra parte, gli equipaggiamenti acquistati con fondi comuni saranno di proprietà comune delle parti, diversamente – sempre in riferimento all'esercizio delle attività del Quartier generale – dalle retribuzioni, le indennità di vitto e alloggio del personale, e le spese di trasporto, che saranno addebitate alle singole nazioni. Saranno altresì a carico delle parti le spese dei rispettivi contingenti, sia in fase di addestramento o esercitazione, sia nell'effettiva partecipazione ad operazioni di supporto della pace. A tal fine l'articolo XII rinvia alle previsioni di dettaglio contenute nell'Annesso E.

Gli articoli da XIII a XVIII riguardano le procedure relative a eventuali controversie sull'attuazione dell'Accordo, quelle

sulla modifica dello stesso e le consuete clausole finali. Per le controversie tra le parti è escluso il ricorso a qualunque giurisdizione esterna, ed esse dovranno essere risolte con consultazioni. L'Accordo potrà essere modificato previa accettazione scritta di tutte le parti, anche qui dopo opportuna consultazione. È previsto che l'Accordo sarà soggetto a ratifica, e il Depositario dei relativi strumenti sarà il governo macedone. Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, subordinata al deposito degli strumenti di ratifica da parte di quattro Stati firmatari, il Depositario informerà l'ONU, l'OSCE, la NATO e l'Unione europea sulla costituzione della Forza multinazionale. L'Accordo sarà aperto all'adesione di altri Stati della regione facenti parte della NATO o del « Partenariato per la pace », subordinatamente, tuttavia, a una decisione all'unanimità dei ministri degli affari esteri delle parti. L'Accordo è stipulato per un periodo indeterminato, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti, mediante notifica scritta al Depositario, con effetto un mese dopo la ricezione della notifica: naturalmente l'Accordo cesserà di esercitare effetti solo per la parte che lo ha denunciato. Se alla data della denuncia esistessero ancora questioni o rivendicazioni finanziarie nei confronti della parte denunciante, per tali profili l'Accordo verrà considerato come ancora in vigore per la parte in questione, fino alla composizione della controversia.

Per quanto riguarda i cinque annessi all'Accordo, l'Annesso A stabilisce in dettaglio l'organizzazione della Forza multinazionale, che è costituita a livello di Brigata, definendo la composizione e le dotazioni di ciascun battaglione di cui la Brigata è costituita, ed i contributi di truppe che ciascuna parte deve fornire.

L'Annesso B definisce il processo decisionale per l'attivazione e lo schieramento della Forza multinazionale, mentre l'Annesso C disciplina l'organizzazione, la struttura, le funzioni ed i compiti del Quartier generale della Forza multinazionale, stabilendo inoltre lo *status* giuridico del personale, il sistema di nomina e le

competenze del Comandante e dei Vice comandanti, del Capo e dei Vice Capi di Stato maggiore, nonché le responsabilità delle parti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'Annesso D, il quale disciplina il supporto che la Nazione ospitante il Quartier generale della Forza multinazionale deve fornire. In particolare si indicano le strutture, le infrastrutture ed i servizi che la Nazione ospitante dovrà fornire gratuitamente, gli altri beni e servizi forniti a pagamento, nonché i principi in base ai quali dovrà essere fornito tale supporto.

In tale contesto l'articolo VI dell'Annesso stabilisce l'esenzione dalle tasse sui carburanti e lubrificanti forniti dalla Nazione ospitante o acquistati dal Quartier generale. A tale proposito la disposizione precisa che le parti concorderanno le procedure di restituzione dell'IVA assolta su tali beni o su ogni tassa da pagare al momento dell'acquisto degli stessi.

Inoltre la norma sancisce l'esenzione da dazi doganali, tasse ed imposte dei beni importati temporaneamente o acquistati localmente e successivamente esportati per attività del Quartier generale.

L'Annesso E disciplina invece gli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare sono definite le procedure per la gestione amministrativa e finanziaria della Forza multinazionale e del Quartier generale, si indicano le relative fonti di finanziamento, le modalità di preparazione, approvazione e certificazione del bilancio e della contabilità, nonché le norme per la riscossione ed il versamento dei contributi finanziari dovuti dalle parti.

Negli anni successivi alla stipula dell'Accordo sono stati stipulati quattro Protocolli aggiuntivi.

Il primo Protocollo detta norme relative alla rotazione quadriennale dell'ubicazione del Comando di Brigata, nonché alla cadenza biennale del mandato del Comandante della Brigata e della presidenza del Comitato direttivo politico-militare. È inoltre previsto che le spese per il ridislocamento periodico del Comando di Brigata saranno coperte dal bilancio

comune, e che una delle parti potrà derogare all'assunzione di compiti direttivi nel Comando di Brigata o nel Comitato direttivo politico-militare, previa notifica scritta alle altre parti: i cambiamenti nell'ordine di rotazione in tal modo determinati dovranno essere tuttavia approvati all'unanimità dai ministri della difesa delle parti.

Il secondo Protocollo è dedicato a un ulteriore sviluppo della cooperazione tra le parti nelle capacità di soccorso alla popolazione civile e di intervento umanitario: è a tal fine istituita una Brigata del genio (ETF), di cui si definiscono le modalità di comando di controllo, nonché la tipologia e le dimensioni di intervento. Sono inoltre definite le fasi per l'attivazione della Brigata del genio e il processo decisionale per il suo impiego. Dal punto di vista finanziario, si stabilisce che, salvo diversa previsione, gli interventi della Brigata del genio sono finanziati solo dai paesi che vi prendono parte.

Il terzo Protocollo è volto a definire lo *status* giuridico del personale del Comando della Brigata e dei familiari al seguito: è previsto in particolare che tale *status* corrisponda a quello previsto nel citato accordo sullo statuto delle forze tra i paesi della NATO e quelli del « Parteneriato per la pace ». Rilevante appare l'attribuzione della personalità giuridica al Comando della Brigata, rispetto al quale però il Comando potrà delegare alla nazione ospitante l'effettivo esercizio in un procedimento legale. È inoltre stabilita l'inviolabilità di archivi e documenti ufficiali custoditi dal Comando della Brigata.

Infine, il quarto Protocollo intende stabilire il contributo di forze assicurate dalle parti e il processo di generazione di dette forze, precisando le sfere di competenza delle riunioni dei ministri della difesa e del Comitato direttivo politico-militare.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il parere alla IV Commissione Difesa sul testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini (LNP) e C. 1897 Cirielli (PdL), recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Al riguardo sottolinea preliminarmente come le ragioni che hanno indotto i firmatari delle proposte di legge confluite nel testo unificato in esame a formularle traggano origine dalla constatazione circa le ripercussioni determinate dal nuovo modello di reclutamento militare, a base interamente volontaria, sul radicamento territoriale delle truppe alpine, connesse al fatto che le regioni di tradizionale reclutamento delle truppe alpine contribuiscono ormai in scarsa misura agli organici delle stesse.

La causa principale del ridotto afflusso di volontari provenienti dalle regioni dell'arco alpino è da individuare nelle alternative offerte ai giovani in cerca di lavoro dal tessuto economico del nord e, per converso, nella maggiore attrazione che, in ragione della penuria di posti di lavoro nel sud, esercita sui giovani provenienti dal Mezzogiorno la prospettiva dell'impiego nelle Forze armate.

In tale contesto il testo unificato in esame mira a riequilibrare la composizione dei predetti organici, introducendo taluni incentivi in favore dei giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, nonché

a garantire che, nel medio e lungo periodo, continui ad essere alimentato l'associazionismo d'arma, che nelle predette regioni concorre in misura rilevante all'espletamento delle attività della protezione civile.

Passando ad esaminare il contenuto del testo unificato, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, esso si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, il quale prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico, assicurando la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino.

La disposizione attribuisce inoltre ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini un assegno mensile di cinquanta euro, in aggiunta al trattamento economico.

La modifica recata dalla lettera *a)* dell'articolo 1 al citato articolo 9 della legge n. 226 stabilisce che i reparti alpini ai quali sono destinati, a domanda, gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono quelli ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza.

La lettera *b)* prevede, che, qualora il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiore alle disponibilità di organico, saranno considerate prioritariamente le richieste provenienti dai volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *c)*, in particolare per la parte in cui inserisce nell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004 un nuovo comma 2-*bis*.

Tale nuovo comma stabilisce, al primo periodo, che, ferma restando l'attribu-

zione, in aggiunta al normale trattamento economico, dell'assegno mensile di cinquanta euro in godimento dal 1° gennaio 2005, le regioni e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi.

Dal momento che l'articolo 3 del testo unificato prevede esplicitamente che dall'articolo 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali dovrà avvenire nell'ambito degli equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali che decidano di disporle.

In merito alla previsione appena descritta rileva come essa riprenda, in un'ottica ispirata al federalismo fiscale, un'indicazione contenuta nella proposta di legge C. 1897, laddove la proposta di legge C. 607 prevedeva invece la corresponsione, a favore dei medesimi soggetti, a carico del bilancio dello Stato, di un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria.

Per quanto riguarda la formulazione della norma, segnala l'opportunità di modificarne la decorrenza, attualmente prevista al 1° gennaio 2009, riferendola al 1° gennaio 2010.

Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis consente altresì alle regioni e agli enti locali di riconoscere ai predetti volontari che siano cessati dal servizio senza demerito, riserve di posti nei concorsi banditi per impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.

La predetta lettera c) introduce inoltre nel già citato articolo 9 della legge n. 226 del 2004 i nuovi commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.

Il nuovo comma 2-ter prevede che il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o

in altri albi previsti a livello locale costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.

I nuovi commi 2-quater e 2-quinquies, rispettivamente, istituiscono il brevetto militare alpino, che sarà rilasciato al personale in servizio nelle truppe alpine secondo le modalità ed i requisiti disciplinati con decreto del Ministro della difesa, e stabiliscono che il possesso di tale brevetto costituisce titolo di preferenza nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito formata ai fini dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

Il nuovo comma 2-sexies consente ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo, provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati in reparti di truppe alpine, di entrare a far parte, a domanda, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale.

L'articolo 2 attribuisce all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine, in particolare nelle zone alpine e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino.

L'articolo 2-bis istituisce un fondo di 200.000 euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto, mentre l'articolo 3 dispone che dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Marco CAUSI (PD) nel sottolineare l'esigenza di non dimenticare l'apporto determinante fornito dai giovani arruolati nel Meridione al favorevole esito del primo conflitto mondiale, ritiene che i reparti dell'Esercito non possano essere organizzati secondo il criterio della provenienza

territoriale, dalla cui applicazione deriverrebbero non soltanto aberranti conseguenze di carattere politico-istituzionale – consistenti nell'alterazione surrettizia del principio dell'unità della Nazione e nel disconoscimento dei connotati essenziali della storia del nostro Paese – ma anche disparità di trattamento che confliggerebbero con il dettato costituzionale.

Pur giudicando condivisibile la finalità di incentivare lo sviluppo delle attività associative previste dallo statuto dell'Associazione nazionale alpini, manifesta forti perplessità rispetto ad alcuni aspetti del testo unificato in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, ritiene che le considerazioni svolte dal deputato Causi siano da ascrivere a un sostanziale fraintendimento dello spirito del testo unificato in esame, il quale è volto, da un lato, a valorizzare l'esperienza che i giovani di tutte le regioni italiane possono maturare prestando servizio nei reparti alpini – segnatamente prevedendone l'impiego in caso di calamità naturali – e, dall'altro, a colmare il grave *deficit* evidenziatosi proprio sotto il profilo dell'alimentazione dei predetti reparti nelle regioni del nord.

Stefano GRAZIANO (PD) condivide le critiche formulate dal deputato Causi con riferimento ai profili d'incostituzionalità che inficiano il testo unificato in esame, cui sembra effettivamente sottesa, anche sulla base della relazione svolta dal deputato Comaroli, la finalità di riequilibrare la composizione degli organici delle truppe alpine introducendo incentivi in favore dei soli residenti nell'arco alpino.

Maurizio BERNARDO (PdL), pur giudicando condivisibile la duplice esigenza, prospettata dai deputati Causi e Graziano, di salvaguardare il principio dell'unità nazionale e di non disconoscere la storia del Paese, ritiene sostanzialmente insussistenti i rischi da essi paventati, atteso che l'impiego nei reparti dislocati nell'arco alpino risulta, in concreto, non molto ambito dai giovani del Mezzogiorno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, ribadisce come la disposizione in tema di riconoscimento, da parte di tutte le regioni e gli enti locali, di benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei territori dell'arco alpino e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi, non sia volta ad introdurre discriminazioni ma, sostanzialmente, a rimediare alla limitata propensione all'arruolamento nei medesimi reparti dimostrata dalle popolazioni del nord del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'opportunità di approfondire taluni aspetti del provvedimento, eventualmente anche attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, rilevando peraltro come le carenze negli organici di altre amministrazioni relativamente alle regioni del nord testimonino della scarsa inclinazione dei giovani del sud a trasferirsi nelle regioni settentrionali.

Marco PUGLIESE (PdL) esprime la preoccupazione che la previsione di incentivi volti a favorire il reclutamento di militari volontari nelle truppe alpine possa innescare richieste di analoghi benefici da parte dei volontari che prestano servizio in altri reparti delle Forze armate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE (PdL), *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia

chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione Trasporti sul testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

A tale riguardo segnala come la Commissione Trasporti intenda procedere al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, esso si sviluppa in 41 articoli, e reca soprattutto una serie molto ampia di modifiche al nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

L'articolo 1 reca modifiche alla disciplina relativa all'utilizzo degli pneumatici invernali ed alla commercializzazione di pneumatici non omologati.

In particolare, il comma 1 consente l'utilizzo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in luogo degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, previsti dalla norma vigente.

Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 77 del Codice della strada, punisce con una sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro chiunque importa, produce per la commercializzazione o commercializza pneumatici di tipo non omologato.

I commi 3, 4 e 5 prevedono che il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, apporti le necessarie modifiche all'articolo 122, comma 8, ed all'articolo 237 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, nel senso di fare riferimento agli pneumatici invernali, anziché a quelli da neve e di prevedere obblighi di marcatura e di verifica degli pneumatici.

L'articolo 2 consente il posizionamento lungo le strade di cartelli pubblicitari per la valorizzazione e promozione del territorio, autorizzati dall'ente proprietario ed alle condizioni stabilite dal Ministro delle infrastrutture.

L'articolo 3, comma 1, estende le sanzioni per chi circola con un veicolo che circoli con i dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o non regolarmente installati, anche a chi circola con quei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa non funzionanti.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 80, comma 14, del Codice della strada, in materia di circolazione con veicolo non revisionato.

Il comma 3 introduce due modifiche alla disciplina della circolazione dei ciclomotori, inasprendo la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, nonché per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.

L'articolo 4 modifica l'articolo 92 del Codice della strada, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida. In particolare si prevede che la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia rideterminata nelle sue caratteristiche, e che essa non è rinnovabile né reiterabile, ed è valida per la circolazione solo nella misura in cui ne sussistono le condizioni, non sostituendo più, a tutti gli effetti, il documento di circolazione del mezzo di trasporto.

L'articolo 5 modifica talune disposizioni del Codice della strada in materia di targa personale. In particolare si introduce una norma in base alla quale le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo, e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento del veicolo stesso. Conseguentemente, nel caso di definitiva esportazione del veicolo la relativa targa non dovrà più essere restituita al competente ufficio del Pubblico Registro automobilistico.

Si prevede altresì che, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'ufficio competente del Dipartimento per i

trasporti emetta una nuova carta di circolazione anziché procedere all'aggiornamento della carta stessa.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 94-*bis* nel Codice della strada, ai sensi del quale le immatricolazioni ed i trasferimenti di proprietà dei veicoli, nonché il rilascio della targa dei ciclomotori non possono avvenire in favore di minori non emancipati o di disabili psichici. La norma esclude inoltre la cointestazione del veicolo tra persone fisiche e persone giuridiche, le intestazioni fittizie, nonché la commistione tra diritti di proprietà e diritti del godimento del veicolo.

L'articolo 7 estende da uno a due anni la validità dell'autorizzazione alla circolazione su strada delle macchine agricole eccezionali, che abbiano cioè sagome e masse eccedenti a quelle normalmente previste. Inoltre si prevede che l'autorizzazione a circolare su strada per le macchine operatrici abbia la validità di un anno, e sia rinnovabile.

L'articolo 8, comma 1, introduce una nuova disciplina in materia di «guida accompagnata», per i minori che abbiano compiuto gli anni diciassette e siano titolari di patente A, ai quali consente di esercitarsi alla guida, con l'assistenza di un adulto.

In particolare si consente, ai minori che hanno compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente di guida, la guida di autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t, e nei limiti di potenza indicati dall'articolo 117, comma 2-*bis*, del Codice della strada, a condizione che il minore sia accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, e che sia stata rilasciata autorizzazione da parte del Dipartimento per i trasporti, su istanza del genitore o del rappresentante legale del minore.

La possibilità di guida è inoltre condizionata alla previa effettuazione di un corso pratico di guida, presso un'auto-scuola con istruttore autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna.

Durante la guida autorizzata sul veicolo non possano prendere posto altre persone oltre all'accompagnatore e che il veicolo debba essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Il minore deve attenersi ai limiti di velocità indicati dall'articolo 117, comma 2, del Codice: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane e l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore.

Si prevede altresì la revisione della patente a carico del minore se commette violazioni per le quali sono previste la sospensione e revoca della patente. In caso di esito negativo della procedura di revisione, viene conseguentemente revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata.

Il comma 2 rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la finzione delle norme di attuazione della nuova disciplina.

L'articolo 9, comma 1, novella il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del Codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t il limite di potenza al disopra del quale scattano le limitazioni alla guida. Il limite è inoltre elevato a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone con non più di otto posti a sedere).

Il comma 2 dispone che le nuove limitazioni alla guida di cui al comma 1 sono applicabili ai titolari di patente di categoria B rilasciata dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 abroga l'articolo 24 del decreto-legge n. 207 del 2008, che ha posticipato al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore delle limitazioni alla guida recate dall'articolo 117, comma 2-*bis*.

L'articolo 10, comma 1, stabilisce che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima di un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida. Inoltre si precisa che, durante

la validità di tale autorizzazione, è consentito ripetere una sola volta la prova pratica di guida.

Il comma 2, modificando l'articolo 122 del Codice della strada, prevede che, prima del rilascio dell'autorizzazione per le esercitazioni alla guida, l'aspirante alla patente in possesso dei prescritti requisiti debba essere sottoposto alla prova di controllo delle cognizioni, per verificare l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ed introduce l'obbligo di effettuare esercitazioni in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

Il comma 3 stabilisce che la nuova disposizione relativa al superamento della prova di controllo si applica alle domande per il conseguimento della patente presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5 novella in più punti l'articolo 123 del Codice della strada, relativamente alla disciplina dell'attività delle autoscuole.

Il comma 6 fissa il termine entro il quale le autoscuole che svolgono esclusivamente attività di formazione per il conseguimento delle patenti A e B devono offrire attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.

L'articolo 11 apporta talune modifiche al comma 5 dell'articolo 126 del Codice della strada, in materia di procedure per il rinnovo della patente di guida. In particolare si prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri invii, in tal caso, un duplicato della patente con il nuovo termine di validità, e non più solo un tagliando di convalida da apporre sulla patente stessa. Conseguentemente il titolare è tenuto a distruggere la patente scaduta.

L'articolo 12 modifica la tabella delle decurtazioni ai punti della patente allegata all'articolo 126-*bis* del Codice della strada.

In particolare:

si riduce la decurtazione dei punti per le infrazioni meno gravi di cui all'articolo 142 (velocità dei veicoli);

si aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto);

si sopprime la decurtazione di 10 punti per la violazione di cui all'articolo 176, comma 19 (inversione di marcia o marcia in senso opposto a quello consentito, se effettuate sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali);

si aumenta la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali);

si introduce la decurtazione dei punti per le infrazioni di cui all'articolo 188 comma 4 (utilizzo dei parcheggi invalidi da parte di chi non ne abbia titolo o uso improprio degli stessi);

si aumenta la decurtazione conseguente alle violazioni dell'articolo 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).

L'articolo 13 modifica l'articolo 128 del Codice della strada, che disciplina le procedure di revisione della patente.

In particolare, il comma 1 prevede che il prefetto possa disporre che siano sottoposti a visita medica i titolari di patente ove sussistano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti, non solo nei casi di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ma anche in quelli di guida sotto l'influenza dell'alcol.

Inoltre si stabilisce che i medici i quali vengano a conoscenza di una patologia di un loro assistito che determina diminuzione o pregiudizio all'idoneità alla guida, diano comunicazione scritta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della revisione della patente.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 136 del Codice della strada, relativamente alla conversione di patenti rilasciate da Stati esteri. In particolare si prevede che, dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, a coloro che guidino con patente

rilasciata da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista per coloro che guidano senza patente. Parimenti, ai soggetti che, dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guidano con certificato di abilitazione professionale o altro documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano la sanzione pecuniaria ed il fermo amministrativo previsto per chi guida senza certificato di abilitazione professionale, nel caso in cui ciò sia richiesto.

L'articolo 15 novella l'articolo 142 del Codice della strada, in materia di velocità dei veicoli.

In particolare, la lettera *a)* subordina la possibilità, per gli enti proprietari o concessionari delle autostrade, di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h, alla ulteriore condizione che i tratti dove è elevato il limite siano dotati di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (cosiddetti « tutor »).

La lettera *b)* richiede che la presenza di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità venga segnalata sia da cartelli sia da dispositivi di segnalazione luminosa, e non, come attualmente previsto, da uno o dall'altro di tali mezzi.

La lettera *c)* eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità, aumentando inoltre la durata del periodo di sospensione della patente di guida, prevista come sanzione accessoria, portandola dall'attuale durata compresa tra uno e tre mesi a una durata compresa tra tre e sei mesi.

La lettera *d)* eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità.

La lettera *e)* preclude ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, che effettuano servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza, l'accertamento di violazioni ai limiti massimi di velocità mediante apparecchi, sistemi di

rilevamento della velocità, dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni. Tale preclusione opera sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Gli articoli 16 e 17 modificano, rispettivamente, gli articoli 157 e 158 del Codice della strada, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli, eliminando il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento, e riducendo le sanzioni pecuniarie previste in materia per i ciclomotori ed i motoveicoli a due ruote.

L'articolo 18 modifica l'articolo 162 del Codice della strada, introducendo l'obbligo, per i conducenti di velocipedi, ad indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, quando circolano fuori dai centri abitati, nel periodo compreso tra mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima del sorgere del sole, e quando circolano nelle gallerie.

L'articolo 19 novella l'articolo 171 del Codice della strada, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, stabilendo che l'omologazione dei tipi di casco protettivo che il conducente e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli debbono indossare, e tenere allacciato, durante la marcia, debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l'Europa – e con la normativa comunitaria.

L'articolo 20 modifica l'articolo 172 del Codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza per i bambini, esentando da tale obbligo i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta dei rifiuti e dei veicoli ad uso speciale.

L'articolo 21 modifica ampiamente – anche in attuazione di norme comunitarie di recente emanazione, recate dal regolamento CE n. 561/2006 – la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 del Codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, ai periodi di riposo ed ai

registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, e introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

L'articolo 22 interviene sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, contenute nell'articolo 186 del Codice della strada.

In particolare, il comma 1 aumenta la pena prevista per il caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, elimina la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, prevede la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l'incidente stradale quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, prevede in tal caso il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e stabilisce che la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti disponga sempre la confisca del veicolo.

Il comma 2, introducendo un nuovo articolo 186-*bis* nel Codice della strada, stabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente attività di trasporto. Qualora a carico di tali soggetti sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, raddoppiata nel caso il conducente abbia provocato un incidente.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 187 del Codice della strada, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Viene modificata nel minimo la pena dell'arresto; viene aumentato il periodo di sospensione della patente fissandolo a un anno nel minimo e due anni nel massimo. Inoltre, con riferimento alla revoca della patente, attualmente prevista per il caso di recidiva nel biennio, si prevede che il provvedimento venga adottato in caso di recidiva nel triennio, men-

tre si prevede che la revoca venga adottata in ogni caso per i gli autisti di camion, autoarticolati, autosnodati e autobus.

L'articolo 23, comma 1, reca alcune sostanziali modifiche all'articolo 208 del Codice della strada, in ordine ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, la lettera a) inserisce tra gli enti destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertati da funzionari o agenti dello Stato, nella misura del 20 per cento del totale annuo, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di realizzare gli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e destinando una quota non inferiore ad 1/3 delle suddette risorse ad interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale.

Si riserva inoltre al Ministero dell'interno una parte dei proventi, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature della Polizia Stradale e della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza nella circolazione stradale.

Un'ulteriore riserva in favore del Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, è destinata alle spese relative all'effettuazione degli accertamenti rivolti alla guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Una quota dell'1 per cento è altresì destinata al finanziamento delle ricerche nel settore degli strumenti volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Inoltre si prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono tenuti a trasmettere al Parlamento una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell'anno precedente.

La lettera *d)* dispone altresì che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni sono destinati:

a) in misura non inferiore ad 1/4 della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale;

b) in misura non inferiore ad 1/4 della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e ai servizi di polizia provinciale ed ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito ciascuno del proprio territorio di competenza;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di polizia provinciale e municipale, nonché interventi a favore della mobilità ciclistica.

La determinazione annuale delle quote da destinare alle predette finalità spetta ai suddetti enti, attraverso delibera della giunta.

Si prevede inoltre che la quota dei proventi di cui alla sopra indicata lettera *c)* può essere destinata anche ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, allo scopo di rafforzare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della strada, in materia di guida sotto l'influsso dell'alcol e delle sostanze stupefacenti.

L'articolo 24 modifica l'articolo 214-*bis* del Codice della strada, relativo all'aliena-

zione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

Il comma 1 prevede che i veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo possono essere assegnati in comodato agli stessi organi deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale che hanno effettuato il sequestro, qualora ne facciano richiesta.

Il comma 3 aggiunge nel Codice della strada un nuovo articolo 214-*ter*, allo scopo di regolamentare la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.

L'articolo 25 modifica l'articolo 218 del Codice della strada in materia di sospensione della patente, al fine di prevedere che la comunicazione del provvedimento dell'ordinanza prefettizia di sospensione sia comunicata anche all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e che analoga comunicazione sia fatta per la restituzione della patente stessa dopo il periodo di sospensione.

L'articolo 26 introduce nel Codice della strada un nuovo articolo 218-*bis* che, al comma 1, incrementa di un terzo, alla prima violazione, e raddoppia, per le violazioni successive, la portata della pena accessoria della sospensione della patente qualora una violazione del Codice della strada, che ne comporti l'irrogazione, sia commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

Il comma 2 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano fino a cinque anni dalla data di conseguimento della patente, quando il titolare venga sanzionato con la sospensione della patente nei primi tre anni dalla data di rilascio della stessa ma per un periodo superiore a tre mesi.

Il comma 3 estende l'applicazione delle norme suindicate anche al titolare di patente A quando ancora non abbia conseguito anche la patente B. Se la patente B è ottenuta successivamente al rilascio della patente A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della prima.

L'articolo 27, comma 1, modifica l'articolo 219 del Codice della strada, recante norme sulla revoca della patente di guida.

In primo luogo si prevede che il trasgressore punito con la revoca della patente non possa ottenere una patente nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni.

Inoltre si stabilisce che non è possibile conseguire una nuova patente prima di cinque anni, decorrenti dalla data di accertamento del reato, quando la revoca della patente sia stata comminata per violazione di cui agli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-*bis* (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

In tema di sanzioni amministrative accessorie il comma 2 estende anche alle ipotesi di lesione personale colposa grave o gravissima commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica i casi nei quali si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Viene, inoltre, introdotta una nuova disposizione, con la quale si prescrive che, nel momento in cui i reati suddetti sono commessi da soggetti in stato di ebbrezza, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche con applicazione della condizionale, deve essere sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Il comma 3 modifica l'articolo 223 del Codice della strada, il quale disciplina il ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato.

In primo luogo si stabilisce che, nei casi di reati per i quali sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, l'agente accertatore provvede al ritiro immediato della patente ed alla trasmissione alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa entro

dieci giorni, unitamente al rapporto. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Tali previsioni si applicano anche nelle ipotesi di lesioni personali, omicidio colposo e recidiva; in tali casi la trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro; il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente.

Il comma 4 inserisce nel Codice della strada un nuovo articolo 224-*ter*, per disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

L'articolo 28, comma 1, al fine di conferire valore legislativo ai programmi di educazione stradale e di coinvolgere anche gli enti locali, impone al Ministero delle infrastrutture e trasporti di predisporre con proprio decreto i programmi educativi, dopo aver sentito anche la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ai sensi del comma 3 tali programmi di educazione stradale divengano obbligatori a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

L'articolo 29 intende disciplinare i doveri a cui sono tenuti gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché gli enti locali, per fronteggiare l'incremento dei tassi di incidentalità presso i tratti stradali di loro competenza.

Il comma 1 prescrive, a tal proposito, che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità, effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione, secondo le

tipologie di interventi individuate, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture.

Il sostegno finanziario ai suddetti interventi può esser reperito nell'ambito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 3 impone inoltre che, ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto dei successivi contratti di programma e convenzioni con gli enti concessionari, si tenga in debita considerazione quanto realizzato in ordine agli interventi di manutenzione stradale cui all'articolo 14 del Codice della strada.

Il comma 4 sanziona la mancata osservanza dei suddetti obblighi di manutenzione ed ammodernamento, da parte degli enti concessionari, con la revisione, ovvero, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione, dei contratti di programma e delle convenzioni.

L'articolo 30 limita l'applicazione di misure restrittive della libertà personale, indirizzando coloro i quali hanno commesso violazioni gravi al Codice della strada, verso attività non soltanto maggiormente rieducative per il trasgressore, ma anche socialmente virtuose verso la platea degli utenti stradali.

In particolare la disposizione prevede che, invece di ricorrere all'arresto nei casi previsti dagli articoli 116, 186, 186-*bis* e 187 del Codice della strada, a richiesta di parte può essere disposto, in alternativa, l'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente in attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

L'articolo 31 consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative, relative al trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore ed all'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286 del 2006).

Si tratta, in sostanza, di una sanatoria per le confische di ciclomotori e motovei-

coli avvenute prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 262 del 2006, che consente la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

L'articolo 32 prevede, al comma 1, che, con decreto del Ministero delle infrastrutture, sia stabilito il calendario in base al quale i ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa devono conseguirli.

Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la previsione del comma 2, in base alla quale la richiesta e l'ottenimento della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo.

Il comma 3 stabilisce una sanzione pecuniaria per quanti, dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, circolino con ciclomotori privi del certificato di circolazione e della targa.

L'articolo 33 prevede l'introduzione, in via sperimentale, del casco protettivo elettronico per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, nonché di un dispositivo idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche e la condotta di guida, e, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica (cosiddetta «scatola nera») sugli autoveicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E.

L'articolo 34 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre alterando, com'è noto, le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli.

In particolare il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione, mediante compilazione di un apposito elenco, dei prodotti farmaceutici potenzialmente idonei a produrre gli effetti negativi sopra descritti. Si prescrive, altresì, l'aggiornamento annuale dell'elenco mediante successivi decreti.

Il comma 3 prescrive che sulle confezioni esterne dei suddetti prodotti farmaceutici deve essere riportato un pitto-

gramma al fine di indicare, in modo ben visibile, l'eventuale nocività del farmaco per chiunque lo assume prima di mettersi alla guida.

Il comma 4 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, definisca le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

Il comma 5 prevede che la generalità delle imprese produttrici di farmaci si uniformino alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

Il comma 6 stabilisce che la distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui al comma 1, confezionati prima del predetto termine, è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del medicinale.

I commi 7, 8 e 9 prevedono sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini precedentemente indicati e siano privi del pittogramma prescritto dal comma 3.

L'articolo 35 estende ai titolari di patenti rilasciate da tutti gli Stati esteri, e non più solo da quegli Stati nei quali non vige il sistema della patente a punti, la previsione di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 151 del 2003, secondo la quale ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del Codice della strada sono assegnati punti di penalizzazione, registrati in una banca dati istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si specifica altresì che il provvedimento di inibizione è atto definitivo, e si prevede, per chi circoli durante il periodo di inibizione alla guida, l'applicazione, per chi circola durante il periodo di sospensione della patente, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, e delle sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

L'articolo 36, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti la fissazione dei termini e delle modalità per la trasmissione in via telematica, da parte delle Forze dell'ordine al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto interno del Ministero dei trasporti, dei dati relativi all'incidentalità stradale. Sono fatte salve le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il comma 2 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1.

L'articolo 37, comma 1, prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo.

Il comma 2 esclude dall'applicazione della nuova disposizione i conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto abbiano violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ed ai quali il prefetto abbia prescritto, con la medesima ordinanza di sospensione, di sottoporsi a visita medica.

L'articolo 38 modifica l'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale prevede che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengano i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata.

In particolare, al fine di rafforzare la tutela della *privacy* delle persone invalide titolari dei permessi speciali, si specifica che tali permessi non devono contenere diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata.

L'articolo 39 apporta talune modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante il riassetto normativo della disciplina per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore. In particolare si pre-

vede che, ai fini della qualificazione iniziale obbligatoria per l'attività dei conducenti che effettuino professionalmente autotrasporti di persone e cose su veicoli per i quali è richiesta la patente C o superiore, i conducenti debbono aver compiuto 21 anni per guidare veicoli per i quali è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, ed aver frequentato il corso di formazione iniziale accelerato previsto dall'articolo 19, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 2005.

L'articolo 40 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture, siano definite le caratteristiche per l'omologazione di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo all'accensione delle luci degli impianti semaforici.

L'articolo 41 interviene sulle modalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada, prevedendo che gli enti locali possono svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al Codice solo mediante strumenti di loro proprietà o acquisiti con contratti di locazione finanziaria; inoltre si prevede che gli apparecchi possono essere utilizzati esclusivamente dal personale dei corpi e servizi di polizia locale.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito, attraverso un'apposita osservazione, l'esigenza di stabilire una connessione tra l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada svolta dagli enti locali e la proprietà delle strade sulle quali essa è svolta, al fine di ricondurre tale attività di accertamento alla sua primaria funzione di prevenzione e di evitare che la stessa si trasformi in strumento utilizzabile dai comuni per fare cassa e per finanziare la spesa corrente, nonché al fine di eliminare gli incredibili abusi che si rilevano in materia, legati al fatto che molti comuni, soprattutto di piccole dimensioni, collocano in modo indiscriminato e spesso irregolare strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada sulle strade extraurbane che attraversano il loro territorio,

determinando gravi disagi per i cittadini ed ingenerando un'enorme mole di contenzioso.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento (*vedi allegato*).

Stefano GRAZIANO (PD) giudica condivisibile l'esigenza di porre rimedio agli abusi verificatisi in tale settore, evidenziando peraltro l'opportunità di integrare l'osservazione formulata dal relatore, nel senso di prevedere che la previsione circa l'utilizzo esclusivo dell'apparecchiatura da parte del personale dei corpi e servizi di polizia locale debba accompagnarsi, al fine di garantire un'efficace azione di accertamento, ad un'attenuazione del regime di blocco delle assunzioni da parte degli enti locali.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la disposizione recata dall'articolo 41 del testo unificato, concernente l'utilizzo degli apparecchi per l'accertamento strumentale delle violazioni al Codice della strada, possa sortire una riduzione degli abusi, ma costituisca comunque una soluzione di compromesso non sufficiente a risolvere i problemi evidenziati.

Ritiene invece che la previsione legislativa di un'imprescindibile connessione tra proprietà delle strade e attività di accertamento eliminerebbe in radice gli abusi in materia, evitando inoltre il rischio di dissesto per quei comuni che, dopo avere improvvidamente iscritto in bilancio un ammontare spesso abnorme di incassi legati a tale attività, potrebbero trovarsi, a seguito di pronunce giurisdizionali che ne sancissero l'illegittimità, nell'impossibilità di conseguirli.

Inoltre ritiene utile vincolare gli incassi legati alle multe elevate mediante gli apparecchi cosiddetti autovelox a precise finalità di sicurezza stradale, evitando in tal modo che l'attività di accertamento delle violazioni divenga un mero strumento di finanziamento dei bilanci comunali.

Stefano GRAZIANO (PD) concorda con i rilievi espressi dal relatore, ritenendo comunque necessario consentire nuove assunzioni da parte degli enti locali, per assicurare il mantenimento della consistenza organica dei corpi di polizia municipale.

Maurizio BERNARDO (PdL) fa presente che alle carenze di personale dei corpi e servizi di polizia locale si riesce ad ovviare, in Lombardia e in altre regioni del nord, attraverso l'utilizzazione dell'istituto dell'unione di comuni, che consente l'esercizio congiunto di funzioni e, di conseguenza, la condivisione delle relative risorse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia come non sia stato ancora reso disponibile il programma informatico per la gestione dei ricavi da studi di settore GERICO 2009, che necessita degli opportuni aggiornamenti per l'adeguamento ai nuovi parametri degli studi di settore, rilevando come tale ritardo crei gravissime difficoltà per molti contribuenti ed intermediari fiscali, i quali non sono in condizione di rispettare i termini per taluni adempimenti fiscali, ad esempio in quanto non possono adeguare i propri bilanci alle risultanze dei medesimi studi di settore.

Ritiene quindi urgente segnalare al Governo tale tematica, che riveste grande importanza per moltissimi contribuenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la rilevanza della questione segnalata

dal deputato Fogliardi, suggerendo la possibilità di affrontare tale tematica mediante un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, che potrebbe essere discussa già nella seduta di domani. Dal momento che il Gruppo del PD ha già presentato un'interrogazione a risposta immediata relativa ad altra vicenda, ritiene che un atto di sindacato ispettivo in materia potrebbe essere presentato dal Gruppo PdL.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), con riferimento a suggerimento avanzato dal Presidente, considera più opportuno che la questione sia affrontata attraverso un'iniziativa comune dell'intera Commissione, e non solamente mediante iniziative dei singoli gruppi, rilevando, peraltro, come, nella passata Legislatura, problematiche analoghe avessero dato adito ad accese polemiche da parte dei gruppi di opposizione.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene che la problematica evidenziata dal deputato Fogliardi sia condivisa da tutti i gruppi politici, rilevando come il suggerimento del Presidente fosse certamente volto ad individuare uno strumento mediante il quale affrontare il più rapidamente possibile la questione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza che la tematica segnalata dal deputato Fogliardi sia affrontata attraverso un'iniziativa unitaria della Commissione, riservandosi a tal fine di segnalare, con proprie lettere, il problema al Ministro dell'Economia e delle finanze ed al Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevata l'opportunità di stabilire una connessione tra l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada svolta dagli enti locali e la proprietà delle strade sulle quali tale attività è svolta, al fine di ricondurre tale attività alla sua primaria finalità di controllo e di evitare che essa si trasformi in un mero strumento di cassa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 41, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere alla disposizione un ulteriore periodo, nel quale specificare che ciascun ente locale può svolgere l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada esclusivamente sulle strade di sua proprietà, e che, qualora tale attività sia svolta anche su altre strade, l'ammontare dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate su tali altre strade è rispettivamente devoluto agli enti proprietari delle stesse, per le finalità di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	71
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller ed abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AVVERTENZA	77

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2009.

Audizione informale di rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni

e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Atto n. 72.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2009.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, ringrazia innanzitutto il ministro per la presenza. Sottolinea che la complessità del tema affrontato presuppone necessariamente lo svolgimento di un percorso di istruttoria approfondito, rilevando che la proposta di riorganizzare le direzioni generali appare sicuramente interessante, anche se vista la delicatezza del tema affrontato, riterrebbe indispensabile procedere all'audizione di alcuni soggetti interessati alla riforma: ciò al fine di raccogliere elementi utili per esaminare approfonditamente il provvedimento. Sottolinea, inoltre, che se da una parte vi è condivisione sull'esigenza di una valorizzazione dei beni culturali da conseguire attraverso una direzione specifica – in linea anche con le direttive dell'Unesco – a livello statale per la valorizzazione dei beni culturali, devono però essere mantenute le funzioni delle Regioni in materia. Inoltre ritiene che si potrebbe razionalizzare l'organizzazione ministeriale accorpando archivi e biblioteche e creando un'unica direzione per lo spettacolo dal vivo e il cinema. Dovrebbe essere invece rivisto l'accorpamento della direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e della Direzione generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici nella direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, allo scopo di mantenere due direzioni generali specifiche e autonome in materia qualità e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e di beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici. Propone pertanto di svolgere le

audizioni di rappresentanti di categoria interessati dall'applicazione del provvedimento, alle quali invita a partecipare anche il Ministro Bondi, per pervenire successivamente all'approvazione di una proposta di rilievi che sia condivisa fra tutte le forze politiche. Riterrebbe in questo caso opportuno che il rappresentante del Governo manifestasse la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissioni parlamentari competenti, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame.

Il ministro Sandro BONDI concorda pienamente sullo svolgimento delle audizioni, in riferimento alle quali preannuncia fin d'ora il proprio intendimento a partecipare. Rappresenta quindi che il Governo attenderà l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), ricordando che nella seduta odierna presso la I Commissione si è svolta una interessante audizione dell'ANAI, l'Associazione nazionale archivistica italiana, concorda con la richiesta di prorogare il termine per l'espressione del parere, al fine di consentire lo svolgimento delle audizioni richieste e quindi l'espressione dei rilievi da parte della Commissione. Sottolinea d'altra parte che le risulta che analoga esigenza sia stata rappresentata presso la I Commissione. Ritiene peraltro importante svolgere il dibattito in modo approfondito, ringraziando comunque il Ministro per la sua presenza. Si tratta di approfondimenti necessari, visto che il provvedimento in esame attiene alla politica sui beni culturali, e non solo alla mera riorganizzazione della struttura burocratica del Ministero.

Giovanna MELANDRI (PD) ringrazia il ministro per la presenza, dando atto della sua disponibilità, rilevando peraltro che l'ampiezza della riforma prefigurata dal provvedimento in esame ne giustifica senz'altro la presenza. Sarebbe stato infatti inusuale approvare una riforma così im-

portante senza una fase di ascolto e di dibattito sulle tematiche in oggetto da parte delle Commissioni. Ritiene peraltro che una sola giornata di audizioni non sia sufficiente, visto l'elevato numero di soggetti che riguardano numerose categorie organizzate in forme associative, interessate dalla applicazione del provvedimento in discussione. Nel merito, giudica negativamente la riforma prefigurata con lo schema di regolamento, in quanto lo stesso è dettato solo da un'esigenza di risparmio. Segnala poi che vi sono altre questioni sostanziali da affrontare, sottolineando in particolare come sia negativa la decisione di un ritorno al passato con l'istituzione di una direzione unica per arte contemporanea, architettura e paesaggio, accorpendo le direzioni generali indicate dallo stesso relatore. Si tratta di un orientamento che andrebbe superato. Ribadisce quindi l'esigenza che il dibattito in Commissione avvenga dopo lo svolgimento delle audizioni.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto della disponibilità del Ministro Bondi ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame. Si riserva quindi di adottare gli adempimenti dovuti ai fini dello svolgimento delle audizioni informali di rappresentanti di categoria interessati dall'applicazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 70.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta erano stati richiesti da parte del relatore dei chiarimenti in merito ai criteri seguiti per l'attribuzione dei contributi. Dà quindi la parola al ministro per sapere se è sua intenzione attendere il parere della Commissione oltre il termine previsto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento, in attesa che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro il 20 maggio 2009.

Il ministro Sandro BONDI rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione sul provvedimento in esame, anche oltre il termine previsto per la sua espressione, prima della adozione definitiva dello schema di decreto ministeriale in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller ed abbinato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, rileva che il testo unificato, in esame,

come risultante dagli emendamenti approvati, consta di 41 articoli raccolti in 3 Capi, che recano modifiche al Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) al fine di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale nonché di definire ulteriori misure dirette alla prevenzione del fenomeno dell'incidentalità. Più in particolare, riguardano direttamente la competenza della VII Commissione gli articoli 2 e 28. Ricorda che l'articolo 1 detta disposizioni relative all'equipaggiamento dei veicoli. L'articolo 2, che come sopra accennato riguarda le competenze della VII Commissione, modificando l'articolo 23 del codice della strada, prevede che sia consentita l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, che devono essere autorizzati dall'ente proprietario della strada secondo limiti indicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda al riguardo che l'articolo 23 del codice, nel disciplinare la pubblicità sulle strade, fa vietato di collocare sulle strade insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia.

Segnala che con l'articolo 3 si novella la disciplina sanzionatoria per i veicoli circolanti in condizioni di non efficienza, per i ciclomotori alterati e per i casi di omessa revisione, mentre all'articolo 4 si rivede la normativa concernente gli estratti dei documenti di circolazione. Con l'articolo 5 si introduce, inoltre, il sistema della « targa personale » destinata, non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nei casi di alienazione o altra modifica del titolo. Ricorda che con l'articolo 6 si interviene, poi, in materia di intestazione dei veicoli al fine di garantire la certezza giuridica

nella circolazione, rimodulando altresì le norme relative alla circolazione delle macchine agricole, ai sensi dell'articolo 7. L'articolo 8 contiene una nuova disciplina in materia di « guida accompagnata » per i minori che abbiano compiuto i 17 anni e siano titolari di patente A, ai quali si consente di esercitarsi alla guida di autoveicoli previa autorizzazione amministrativa e con l'assistenza di un adulto. L'articolo 9 ridisegna le disposizioni concernenti le limitazioni alla guida per i neopatentati; l'articolo 10 rivede le norme riguardanti la prova pratica d'idoneità, le esercitazioni alla guida, il rilascio del cosiddetto « foglio rosa » nonché le attività delle autoscuole — con riferimento, tra l'altro, alle attività formative —, mentre l'articolo 11 interviene in relazione alle procedure di rinnovo della patente. Sottolinea che risulta modificata, tra l'altro, la disciplina della patente a punti con un sostanziale inasprimento delle misure sanzionatorie, in base all'articolo 12. Il provvedimento detta quindi disposizioni in merito alle procedure di revisione della patente, con particolare riguardo ai casi di guida in stato di ebbrezza e a quelli in cui ricorrano determinate patologie, ai sensi dell'articolo 13, nonché in ordine alla validità delle patenti di guida rilasciate all'estero secondo quanto previsto dall'articolo 14, e ai limiti di velocità, ai sensi dell'articolo 15. Sono inoltre apportate modifiche al Codice della strada anche in materia di arresto, fermata e sosta dagli articoli 16 e 17, di obblighi di segnalazione da parte dei conducenti dei velocipedi, in base all'articolo 18, di omologazione del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote secondo l'articolo 19 e di uso delle cinture di sicurezza per veicoli ad uso speciale, in base all'articolo 20. Aggiunge che l'articolo 21 interviene sulle norme relative alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, alle sanzioni per talune infrazioni commesse durante la circolazione, ai documenti di viaggio e ai dispositivi per i trasporti professionali. Alcune novità riguardano anche la guida sotto l'influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope, ai

sensi dell'articolo 22; la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie in base all'articolo 23 e dei veicoli sequestrati o confiscati, ai sensi dell'articolo 24, la sospensione della patente secondo gli articoli 25 e 26, con particolare riguardo ai neopatentati, l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, quali ritiro, confisca e fermo del veicolo (articolo 27), e le iniziative di educazione stradale in base all'articolo 28. Più in particolare, ricorda che l'articolo 28, altro articolo di competenza della VII Commissione, al comma 1, modificando l'articolo 230 del Codice della Strada, con l'intento di conferire valore normativo ai programmi di educazione stradale coinvolgendo anche gli enti locali, impone al Ministero dell'istruzione, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, di predisporre i programmi educativi con decreto, dopo aver sentito anche la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ricorda che l'articolo 230, nel testo attualmente in vigore, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, dà potere a diversi Ministeri insieme all'A.C.I., alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, le società sportive ciclistiche, gli enti di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei trasporti, di predisporre appositi programmi che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento

all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. Tali programmi, corredati dal relativo piano finanziario, devono essere svolti come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne. Spetta al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con propria ordinanza, disciplinare le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 28 dispone che il decreto ministeriale di cui al comma 1 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 3, infine, si prescrive che i programmi di educazione stradale divengano obbligatori a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

Sottolinea che il Capo II, articoli 29-36, reca altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale. In particolare, all'articolo 29 si fa obbligo agli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino elevati tassi di incidentalità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Si limita, inoltre, all'articolo 30, il ricorso alle sanzioni detentive, prevedendo la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali che operano nel campo dell'assistenza alle vittime della strada. Si prevede, altresì con l'articolo 31, una sanatoria per i ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere violazioni amministrative prima dell'entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, consentendo la

restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero. Si modificano, quindi, le norme in materia di certificato di circolazione e targa dei ciclomotori, in base all'articolo 32 e si introduce, in via sperimentale, un dispositivo – la cosiddetta scatola nera – idoneo a rilevare la velocità, le condizioni del veicolo, la condotta di guida e la dinamica degli incidenti, in base all'articolo 33. L'articolo 34 mira a facilitare la conoscenza dell'effetto negativo prodotto da alcuni medicinali in relazione alla guida dei veicoli, mentre l'articolo 35 estende il sistema di penalizzazione per infrazioni al Codice della strada di cui al decreto-legge n. 151 del 2003 a tutte le patenti rilasciate all'estero. L'articolo 36, infine, detta disposizioni in merito alla raccolta dei dati sugli incidenti stradali.

Aggiunge che il Capo III, articoli 37-41, contiene disposizioni di semplificazione e coordinamento. Si tratta, tra l'altro, di previsioni tese ad assicurare il rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente; a tutelare la privacy degli invalidi titolari di permessi speciali di sosta e di circolazione; a definire l'età e i requisiti per la guida di talune categorie di veicoli; a determinare le caratteristiche degli impianti semaforici; e a disciplinare le modalità di accertamento delle violazioni al Codice della strada da parte degli enti locali. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena MACCANTI (LNP), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, si compone di 18 articoli. Rinvia al testo dell'articolato, soffermandosi solo sull'articolo 13 di competenza della Commissione. L'articolo 13 dispone in merito ai programmi di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Sottolinea quindi che il comma 2 dell'articolo 13 dispone che nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.

Ricorda che ai sensi del comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione alle attività di formazione di cui al comma 1 è requisito obbligatorio indispensabile per svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle

organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell'assistenza nel settore delle cure palliative. Il comma 4 dell'articolo 13 prevede inoltre che la formazione di cui al comma 2, nonché un tirocinio obbligatorio della durata di cinque anni presso una delle strutture della rete accreditate in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, sono requisiti indispensabili per ricoprire incarichi dirigenziali all'interno della stessa rete. Sottolinea che il comma 5 dell'articolo 13 prevede, inoltre, che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure palliative, definisce i percorsi formativi per i volontari nella rete. Il comma 6 del medesimo articolo prevede infine che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un master professionalizzante in cure palliative cui possono accedere medici specialisti in anesthesiologia e rianimazione, neurologia, oncologia, pediatria e geriatria. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accesso al suddetto master, con concorsi riservati per il personale dirigente medico non in possesso di diploma di specializzazione in anesthesiologia e rianimazione con certificata esperienza nel settore delle cure palliative. Si sottolinea in questo senso la necessità di prevedere nella disposizione in commento il rispetto dell'autonomia didattica dei singoli atenei nella definizione e organizzazione dei master

universitari, ferma restando la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto interministeriale, prima della sua definitiva adozione da parte del Governo. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva l'importanza di non sacrificare il dibattito sul provvedimento in esame che considera assai importante, visto che trasversalmente tocca aspetti fondamentali della qualità della vita delle persone.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Sergio Gellardi a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Nomina n. 34.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01086 Codurelli: Sulla cerimonia di consegna di alcuni lavori sulla strada statale n. 38	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-00832 Realacci: Rischio sismico e qualità edilizia nell'area dello Stretto di Messina.	
5-01302 Misiti: Programma di messa in sicurezza degli edifici strategici contro il rischio sismico	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-01380 Montagnoli: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada statale n. 434 ...	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	79
Sull'ordine dei lavori	82

INTERROGAZIONI

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.30.

5-01086 Codurelli: Sulla cerimonia di consegna di alcuni lavori sulla strada statale n. 38.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), oltre a sottolineare come l'inaugurazione del 28 febbraio scorso dell'opera in esame sia stata fortemente caratterizzata da scopi elettorali e di propaganda politica, rileva che a

tutt'oggi risultano ancora mancare le prescritte autorizzazioni per dare corso all'iniziativa in oggetto.

5-00832 Realacci: Rischio sismico e qualità edilizia nell'area dello Stretto di Messina.

5-01302 Misiti: Programma di messa in sicurezza degli edifici strategici contro il rischio sismico.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI (PD), pur apprezzando il fatto che il Governo abbia, comunque, voluto fornire una cortese rispo-

sta all'interrogazione presentata, rileva, tuttavia, che essa non fornisce alcuna indicazione sulle intenzioni del Governo in materia. L'atto di sindacato ispettivo in oggetto è stato presentato ben prima del terremoto che ha interessato la regione Abruzzo e fa riferimento alla delicata realtà sismica che interessa l'area calabro-sicula. Ricorda che già la maggioranza di centro sinistra aveva tentato di ampliare la misura della detrazione fiscale del 55 per cento anche alle ipotesi in cui il privato debba adeguare l'edificio alla normativa antisismica. È chiaro, infatti, che per gli edifici pubblici l'onere di tale adeguamento deve essere sopportato con le risorse pubbliche. La misura del 55 per cento si è rilevata particolarmente efficace, salvo qualche appesantimento di tipo burocratico che occorre eliminare; infatti, essa permette di raggiungere, oltre la finalità primaria della messa in sicurezza degli edifici, quelle dell'emersione delle migliori imprese operanti sul mercato e del rilancio del ciclo produttivo. Per tali motivi, le regioni chiedono con insistenza che il Governo acconsenta ad introdurre tale misure. Conclude, affermando che occorre agire con lungimiranza perché poi non ci si debba dolere quando si verificano eventi sismici che provocano la morte di centinaia di persone.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Realacci ritenendo necessario che si inverta la tendenza secondo la quale si interviene solo dopo che si verificano eventi tragici. Basterebbe, in proposito, programmare anche per periodi di medio e lungo periodo lo stanziamento delle risorse necessarie in modo che, anche se non a breve, si riesca a raggiungere il risultato definitivo della messa in sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico.

5-01380 Montagnoli: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada statale n. 434.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta; chiede, al riguardo, che il Governo solleciti l'Anas a rispettare i tempi di realizzazione dell'opera in questione.

La seduta termina alle 13.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Atto n. 76.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte preliminarmente, che il Presidente, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per un impegno istituzionale, lo ha incaricato di svolgere, in sua vece, le funzioni di relatore per la seduta odierna.

Ricorda, quindi, preliminarmente che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere i propri rilievi per le parti di competenza alla I Commissione sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Lo schema in esame dà attuazione all'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che prescrive la riduzione organica degli assetti organizzativi entro il

30 novembre 2008, prevedendo la diminuzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.

Lo schema tiene, altresì, conto dell'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che prevede la soppressione dell'organizzazione in dipartimenti del Ministero dell'ambiente, e dell'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che istituisce nell'ambito regolamentare del Ministero dell'ambiente la funzione del Segretario generale. Viene, quindi, prevista un'articolazione del Ministero, oltre che in uffici di diretta collaborazione del Ministro, per la cui disciplina si rinvia ad apposito regolamento, in cinque direzioni generali, in luogo delle sei attualmente previste, rispettivamente competenti nelle materie di: tutela del territorio e delle risorse idriche; protezione della natura e del mare; sviluppo sostenibile, clima ed energia; valutazioni ambientali; affari generali e personale. Tali direzioni sono coordinate da un Segretario generale.

Ricorda, quindi, che il Ministero si avvale, altresì, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Rileva che una delle novità più significative del nuovo assetto riguarda l'introduzione di una struttura di vertice con compiti di coordinamento e vigilanza rappresentata dal Segretario generale. Secondo la relazione illustrativa, il Segretario generale costituisce, da un lato, il punto di raccordo tra il Ministro e la struttura amministrativa, dall'altro, il punto di unificazione di tutta la struttura amministrativa del Ministero, della quale garantisce uniformità e coordinamento interno. Il Segretario generale si avvale di una struttura articolata in cinque servizi quali uffici dirigenziali non generali.

Ricorda, quindi, che un altro elemento di novità è l'attribuzione di funzioni in

materia di azioni di prevenzione e quantificazione del danno ambientale, che non compaiono nella organizzazione attuale, e che ora vengono, invece, distribuite all'interno di tutte le nuove direzioni generali, ad eccezione, logicamente, della direzione generale degli affari generali e del personale.

Rileva, dunque, che lo schema di regolamento ridisegna, per ciascuna delle cinque direzioni generali, i compiti e le relative aree funzionali.

Entrando nel merito della suddivisione dei compiti tra le cinque direzioni, ritiene che sussista un certo « depotenziamento » delle funzioni che saranno attribuite alla direzione generale per le valutazioni ambientali, attualmente assegnate alla attuale direzione generale per la salvaguardia ambientale. Si riferisce soprattutto alle materie relative alla certificazione ambientale, all'inquinamento atmosferico ed acustico, ai trasporti e alla mobilità sostenibile, al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e al miglioramento dell'efficienza energetica, che riguardano i settori a maggior « impatto ambientale » e che per questo sarebbe appropriato che restassero nell'ambito della Direzione preposta alle valutazioni ambientali.

Ritiene, peraltro, che le materie di incentivazione e di promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili sono un argomento fondamentale delle politiche europee ed internazionali, non solo ai fini dell'incremento dell'efficienza energetica e della riduzione dei gas capaci di alterare il clima ma anche ai fini della riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive, impatto ambientale che è legato alla qualità dell'aria e ad inquinanti come gli ossidi di azoto o di zolfo, che incidono direttamente sulla salute dei cittadini. Ritiene, pertanto, opportuno approfondire la coerenza dell'assegnazione di tali competenze alla direzione per lo sviluppo sostenibile e il clima, piuttosto che alla direzione per le valutazioni ambientali.

Osserva, poi, che altre competenze, non più assegnate alla direzione per le valutazioni ambientali, riguardano il monitoraggio e la vigilanza sulla costruzione e

sull'esercizio degli elettrodotti e quelle di coordinamento dei sistemi cartografici, che comprenderebbero l'implementazione del nuovo portale cartografico ambientale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e utilizzato per le relative esigenze dalle stesse Regioni, le quali non dispongono, per questi scopi, di sistemi analoghi. In base a queste considerazioni ritiene, quindi, necessario potenziare, nell'ambito della ristrutturazione del Ministero, conformemente a quanto proposto dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 2009, la Direzione generale per le valutazioni ambientali attraverso l'acquisizione di funzioni che consentano una maggiore efficacia nella riduzione dei valori di inquinamento.

In merito alle attività di supporto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ritiene opportuno chiarire meglio che la direzione generale per le valutazioni ambientali, anche in collaborazione con le altre direzioni, deve garantire l'*iter* di gestione dei procedimenti, senza tuttavia incidere sull'autonomia tecnica della Commissione, escludendo, a tal fine, che tale direzione possa esprimere valutazioni di merito.

Osserva, inoltre, che il regolamento definisce gli organismi di supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero.

L'articolo 9 fa un semplice richiamo agli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 90, senza entrare nel merito dell'organizzazione di tali organismi. Tuttavia, vista l'importanza di Commissioni come la VIA-VAS, IPPC, COVIS, delle varie segreterie tecniche, del Comitato risorse idriche nonché dell'Osservatorio rifiuti per l'espletamento dei compiti del Ministero, ritiene necessario che il provvedimento in esame presti una maggiore attenzione alla disciplina, alla durata e all'organizzazione di tali organismi.

Parimenti, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è rimandata dall'articolo 2, comma 1, ad un altro regolamento successivo; ritiene, tuttavia, opportuno valutare l'opportunità di

un riassetto, anche se parziale, di tali uffici nell'ambito del presente regolamento, anche con riferimento alle professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche e al relativo riconoscimento per i compiti e le responsabilità attribuiti.

Ricorda, altresì, che, tra gli organismi di supporto che operano presso il Ministero, sono inclusi, inoltre, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, il Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto, specifici reparti del Corpo della Guardia di Finanza e dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti, nonché il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di riduzione del personale previste dal decreto legge n. 112 del 2008, vengono, inoltre, ridefinite le dotazioni organiche del Ministero, secondo le tabelle A e B allegate allo schema e viene demandata ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la ripartizione dei contingenti di personale nei diversi profili professionali.

Nella relazione tecnica viene stimato un risparmio di spesa pari, complessivamente, a oltre 4 milioni di euro. In realtà, rileva che non si tratta di risparmi che incidono direttamente sul bilancio del Ministero, considerato che il personale in servizio è attualmente inferiore alle nuove dotazioni organiche previste dallo schema in esame.

Conclude ricordando che è prevista una verifica biennale dell'organizzazione del Ministero che, in sede di prima applicazione, potrà essere effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

Rileva, infine, che intende proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole in merito allo schema del regolamento in esame con alcune osservazioni che si riserva di precisare in seguito alle considerazioni che saranno svolte nel corso del dibattito sul provvedimento in esame.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che lo schema di regolamento in esame contenga diverse incongruenze, alcune delle quali richiamate anche nella relazione illustrativa, sulle quali ritiene necessario soffermarsi brevemente. In particolare, ritiene si sia persa una ottima occasione per accompagnare alla discussione sulla riorganizzazione del Ministero quella, sull'organizzazione dell'ISPRA che rischia, anche alla luce dello schema di regolamento in titolo, di convertirsi sempre più in un ufficio del ministero e di perdere i suoi fondamentali caratteri di terzietà e di imparzialità. Ritiene, inoltre, errato e fuorviante il significato dei dati relativi alla razionalizzazione degli organici del ministero — che pure sono indicati come punto di forza del provvedimento —, se è vero che il confronto è operato con un riferimento astratto alla pianta organica piuttosto che alla reale consistenza del personale in servizio. Illustra, altresì, alcune fra quelle che a suo avviso appaiono gravi incoerenze in ordine alle competenze delle nuove direzioni generali, auspicando che nella predisposizione dei rilievi alla Commissione di merito, sia possibile indicare alcune soluzioni capaci di correggere almeno quelle più macroscopiche. In proposito, nell'esprimere una forte preoccupazione per alcuni recenti avvicendamenti e nomine in seno al ministero, formula un fermo richiamo al Governo sulla necessità di tenere fuori da ogni ragionamento sulla ripartizione delle competenze eventuali ipotesi legate alla collocazione di questo o quel dirigente ministeriale. Auspica, infine, che il testo dello schema di regolamento possa essere migliorato anche con la previsione di specifiche disposizioni volte a rafforzare il ruolo fondamentale del ministero nell'azione di coordinamento delle forze di polizia che con esso collaborano quotidianamente per quel che concerne la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, il rispetto della legalità e la prevenzione e repressione dei delitti ambientali.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime il suo personale imbarazzo per l'assenza del

Governo alla discussione del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che il sottosegretario Menia ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni presso l'altro ramo del Parlamento.

Carmen MOTTA (PD), nell'associarsi alle considerazioni critiche svolte dal deputato Bratti, esprime forte preoccupazione per i pesanti tagli al personale del Ministero dell'ambiente, apportati dai provvedimenti varati dal Governo in carica e fatti propri dallo schema di regolamento in titolo. Al riguardo, aggiunge di ritenere inaccettabile che, da un lato, si effettuino tagli al personale del Ministero, a partire da quello cosiddetto « precario », che pure presta servizio da anni presso gli uffici garantendo alla loro azione continuità e professionalità, dall'altra, si continui nella politica delle esternalizzazioni delle attività indispensabili per il funzionamento del ministero stesso. Nel sottolineare, con rammarico, che nella relazione non si è ritenuto di sottolineare questa problematica, formula l'auspicio che, nella predisposizione dei rilievi, sia possibile tenere conto, quantomeno, della necessità di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario che presta servizio, con professionalità e competenza, negli uffici del ministero.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaella MARIANI (PD) intende far presente che ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di delibera del CIPE con il quale si provvede alla ripartizione del Fondo

per il finanziamento degli interventi infrastrutturali deve essere trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Chiede, al riguardo, delucidazioni sui motivi per cui tale schema di delibera non sia stato trasmesso alle Camere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, si riserva di svolgere gli approfondimenti necessari al fine di fornire una risposta, nel più breve tempo possibile, all'interrogativo sollevato dal deputato Mariani.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01086 Codurelli: Sulla cerimonia di consegna di alcuni lavori sulla strada statale n. 38.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Codurelli chiede di conoscere i criteri in base ai quali sono stati stilati gli elenchi degli invitati alla cerimonia svoltasi il 28 febbraio sulla Strada Statale 38 dello Stelvio e, in particolare, nel rilevare la partecipazione di un esponente della Lega Nord Padania, lamenta la mancata inclusione di esponenti delle altre forze politiche rappresentate in Parlamento.

Per un esatto inquadramento della questione, si osserva preliminarmente che l'evento descritto – l'inizio dei lavori di un'opera pubblica – rappresenta il momento tipico della realizzazione di un intervento che risponde ad esigenze della collettività e che viene in quel giorno ufficialmente descritto al pubblico.

Gli invitati alla cerimonia sono quindi individuati in relazione alla carica istituzionale ricoperta e alle funzioni svolte

rispetto all'opera pubblica avviata. Ne consegue sia l'invito al Governo Nazionale, alle Giunte Regionali, alle Province e ai Comuni per il ruolo istituzionale rivestito, da un lato, sia l'invito ai tecnici e alle maestranze dall'altro.

Nel caso di specie, l'onorevole Giancarlo Giorgetti è stato invitato nella sua qualità di Presidente della Commissione V Bilancio della Camera. Invero, un errore tipografico ha pubblicato non correttamente la presenza dell'onorevole Giorgetti, il cui ruolo è stato pubblicamente illustrato nel luogo della manifestazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene il rilievo espresso privo di fondamento, trattandosi di invito effettuato esclusivamente in virtù della carica istituzionale ricoperta, e non in base all'appartenenza politica.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00832 Realacci: Rischio sismico e qualità edilizia nell'area dello Stretto di Messina.**Interrogazione n. 5-01302 Misiti: Programma di messa in sicurezza degli edifici strategici contro il rischio sismico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni che vengono sollevate con le due interrogazioni presentate dai deputati Misiti e Realacci riguardano essenzialmente la necessità di prevedere un intervento mirato alla pianificazione ed al finanziamento degli interventi per l'adeguamento antisismico per gli edifici pubblici e privati anche attraverso strumenti di carattere fiscale.

In merito, occorre evidenziare che la questione è attualmente in fase di approfondimento da parte delle diverse Amministrazioni dello Stato che risultano, ciascuna per la propria parte, competenti a fornire una adeguata risposta alle necessità che si sono manifestate in particolare a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo lo scorso mese di aprile.

La materia rientra, pertanto, tra le competenze di più Dicasteri: quello dell'economia e finanze, quello dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti e, non ultimo, il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha svolto e sta ancor oggi svolgendo il ruolo essenziale di coordinamento delle diverse iniziative e non solo quelle di somma urgenza.

Poiché, ad oggi, il Governo — che sta esaminando le problematiche sotto i diversi punti di interesse — non può effettuare dichiarazioni definitive sulle iniziative da assumersi, pare opportuno prospettare agli onorevoli interroganti un approccio interlocutorio nell'ambito del diritto di sindacato ispettivo proprio di ogni Parlamentare di cui le due interrogazioni in discussione sono l'espressione.

Ciò al fine di consentire alle diverse branche del Governo di esprimere e coordinare un intervento comune alla luce non solo degli interventi di somma urgenza, finora curati dal Dipartimento per la protezione civile, ma anche le soluzioni di carattere economico/finanziario più idonee a prospettare la giusta formula che possa combinare le reali esigenze di sicurezza con quelle di carattere finanziario e di bilancio.

A nome del Governo e, in particolare della Presidenza del Consiglio che sta coordinando proprio in questo momento, le diverse Amministrazioni, prego la Commissione e, in particolare i deputati presentatori delle due interrogazioni che stiamo discutendo, di voler consentire il completamento di questo complesso lavoro di sintesi dei diversi aspetti che la delicatissima questione della difesa delle vite e delle proprietà degli italiani che vivono in zone a rischio sismico.

Questa risposta, che si ammette essere puramente interlocutoria e che vuole essere prova dell'attenzione e dell'impegno del Governo sulla questione, fa appello al senso di responsabilità che pervade tutta l'azione del Governo nel suo insieme e che richiede un momento di riflessione e di attenzione anche da parte del Parlamento che sarà, ne do personalmente garanzia a nome del Governo, qui pronto a fornire ogni informazione su tutti i prossimi sviluppi del lavoro che stiamo attualmente svolgendo proprio per trovare le soluzioni condivise e fattibili che rientrano nello spirito dei quesiti posti nelle due interrogazioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01380 Montagnoli: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada statale n. 434.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La statale n. 434 è un'importante direttrice di traffico di oltre 80 chilometri di lunghezza, con sezione a quattro corsie e separazione di carreggiata a mezzo di barriera spartitraffico centrale, che collega Verona a Rovigo. Il percorso, che inizia a Verona e si allaccia alla Tangenziale tra le uscite dell'A/4 di Verona sud e Verona est, attraversa numerosi Comuni tra cui Villamarzana, dove di recente è stato costruito uno svincolo dell'A/13, per terminare in una rotatoria in località Borsea nel Comune di Rovigo.

Nello specifico, sia l'apertura dello svincolo di interconnessione con l'A/13 avvenuta nel 2007 sia la prevista apertura del raccordo autostradale con l'autostrada Valdistico sud (previsto nel 2011) collocano la « Transpolesana » tra le arterie di primaria importanza nell'area Nord Est.

Per tale ragione, ANAS ha investito ed investe particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della statale n. 434 con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si riportano qui di seguito:

Relativamente alla manutenzione ordinaria, sono in corso di realizzazione lavori di ripristino definitivo a seguito di incidenti ed emergenze, di rappezzatura e mantenimento in condizioni di sicurezza dei piani viabili; di manutenzione segnaletica verticale e marginale; degli impianti elettrici e delle opere di sicurezza.

Per quanto attiene invece alla manutenzione straordinaria di cui al Contratto di Programma ANAS 2007-2011, sono stati realizzati, in tratti saltuari, lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale

dal km 2+500 al km 82+870 ed adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale (ultimati il 27 giugno 2008) e della sovrastruttura stradale (lavori pressoché ultimati).

A questi si aggiungono i lavori, già ultimati, di completamento ed adeguamento alle norme CNR (tipo III) con installazione delle barriere di sicurezza ed eliminazione degli incroci a raso – Il Lotto – III Stralcio da Oppiano a Legnago.

Per la Manutenzione straordinaria sono ripresi, dopo la stagione invernale e sono di imminente conclusione, i lavori di completamento della sovrastruttura stradale con tappeto *antiskid* dal km 2+500 al km 10+900, dal km 19+000 al km 21+000, dal km 37+00 al km 48+000, dal km 61+000 al km 82+900 in tratti saltuari e conseguenti lavori di adeguamento di segnaletica (lavori consegnati il 13 novembre 2008).

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque in corrispondenza del territorio di san Giovanni Lupatoto è in corso la progettazione di opere che risolvano radicalmente il problema degli allagamenti in galleria; la realizzazione delle opere che ammontano ad oltre un milione di euro è prevista nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria del corrente anno.

Infine è in fase di studio avanzato una completa revisione dell'organizzazione operativa della sorveglianza e del pronto intervento per permettere un controllo più pronto e diretto delle condizioni stradali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)
(Svolgimento e conclusione) 87

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA
(Svolgimento e conclusione) 88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna
Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo,
C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737
Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri,
C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406
Stasi (Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio) 88

ALLEGATO 1 (Testo unificato risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commis-
sione nelle sedute del 22, 23, 28 e 29 aprile 2009) 93

ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del Relatore) 119

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Sig. Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità portuale di
Piombino. Nomina n. 35 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del
regolamento, e conclusione – Parere favorevole) 91

AVVERTENZA 92

ERRATA CORRIGE 92

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.45.

**Indagine conoscitiva sul sistema
aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti della società di gestione
dell'aeroporto di Catania (SAC SpA).**

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte
che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante l'attivazione dell'im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso, anche
attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gaetano MANCINI, *presidente e ammi-
nistratore delegato della società di gestione
dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)*, svolge
una relazione sui temi oggetto dell'audi-
zione.

Intervengono quindi per porre quesiti e
formulare osservazioni il deputato Vin-
cenzo GAROFALO (PdL), e Mario VAL-
DUCCI (PdL), *presidente*.

Gaetano MANCINI, *presidente amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)*, e Paolo ANTONELLI, *direttore generale della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.35.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio PALENZONA, *presidente della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michele Pompeo META (PD) e Luca Giorgio BARBARESCI (PDL).

Fabrizio PALENZONA, *presidente della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA* e FRANCO GIUDICE, *Direttore Generale ADR – Aeroporti di Roma SpA* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società di gestione

ADR – Aeroporti di Roma SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contino, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che hanno espresso parere sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*), le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell'Unione europea) e la Commissione per le Questioni regionali. Non è stato ancora espresso, invece, il parere della V Commissione (Bilancio).

Avverte altresì che il relatore, deputato Moffa, ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva finora pervenuti e alcuni altri emendamenti di carattere tecnico, rispondenti a finalità di precisazione della formulazione del testo e di coordinamento con la normativa vigente.

Nell'occasione, a nome proprio e di tutta la Commissione, esprime al collega Moffa sincere felicitazioni per la recente elezione a Presidente della XI Commissione e auguri di buon lavoro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ringraziando il Presidente per le felicitazioni e gli auguri, illustra i pareri finora pervenuti, segnala che si tratta di pareri favorevoli; i pareri della II Commissione Giustizia e della Commissione per le Questioni regionali recano condizioni e osservazioni, mentre tutti gli altri pareri, ad esclusione di quelli della X Commissione Attività produttive e della XI Commissione Lavoro, che sono semplici pareri favorevoli, contengono osservazioni.

Osserva che gli emendamenti da lui presentati nella seduta odierna sono volti a recepire le condizioni e, in ampia misura, anche le osservazioni, formulate nei pareri finora pervenuti. Rileva inoltre di aver presentato alcuni altri emendamenti che hanno carattere tecnico, in quanto sono volti a migliorare la formulazione delle disposizioni interessate o a superare problemi di coordinamento con la normativa vigente.

Passando ad una breve illustrazione dei singoli emendamenti presentati, evidenzia che l'emendamento 1.5 (*vedi allegato 2*) riformula le disposizioni recate dall'articolo 1 in materia di normativa sugli pneumatici, prevedendo la facoltà per gli enti proprietari di prescrivere l'obbligo non soltanto di munire, ma anche, se le condizioni atmosferiche lo richiedono, di tenere a bordo gli pneumatici invernali. Evidenzia che sono stati inoltre riformulati i commi 3, 4 e 5, in modo da chiarire che le innovazioni alla disciplina dovranno essere adottate con una modifica del re-

golamento di esecuzione del codice della strada e con i decreti ministeriali previsti dall'articolo 237 del medesimo regolamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.5.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 2.2 (*vedi allegato 2*) riformula l'articolo 2, nel senso di permettere, se autorizzata dall'ente proprietario della strada, l'installazione anche di cartelli di pubblico interesse, che possono essere abbinati a segnali che indicano servizi. Chiarisce che in tal modo possono essere segnalati, sulle autostrade, servizi utili quali, ad esempio, le autofficine.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO chiede che venga accantonato l'emendamento del relatore 2.2, che può creare difficoltà in relazione alla disciplina generale in materia di posizionamento della cartellonistica nelle autostrade.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione della richiesta del rappresentante del Governo, accantona l'emendamento 2.2 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento 3.3 (*vedi allegato 2*) riformula la disciplina relativa alle sanzioni che si applicano in caso di guida di un veicolo sospeso dalla circolazione, in modo da chiarire che si applica, oltre quanto già previsto nel testo unificato, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 216 e, in caso di reiterazione, la confisca amministrativa del veicolo. Evidenzia che si tratta di un emendamento tecnico, volto a garantire la coerenza della disciplina sanzionatoria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.3.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 4.1 (*vedi allegato 2*) è un emendamento di semplice riformulazione della previsione, relativa all'estratto dei documenti di circolazione o di guida rilasciato dalle imprese di consulenza automobilistica, per assicurare che si inserisca appropriatamente nel testo dell'articolo 92 del codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che l'emendamento 8.4 (*vedi allegato 2*) è un emendamento tecnico volto a rendere coerente la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni che possono essere commesse nel caso di guida accompagnata, escludendo, per il minore che commetta violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida ovvero che guidi senza accompagnatore, la possibilità di ottenere di nuovo l'autorizzazione alla guida accompagnata. Fa presente che è inoltre disciplinata, con il rinvio all'articolo 219 del codice della strada, la procedura di revoca dell'autorizzazione.

Michele Pompeo META (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento 8.4 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce i contenuti dell'emendamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.4 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.4 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento 9.7 (*vedi allegato 2*) reca una riformulazione, per semplici finalità di coordinamento, della disposizione in materia di limiti di potenza dei veicoli che possono essere guidati da neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente e coordina la disciplina con la sospensione dell'applicazione dell'attuale formulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada, da ultimo prorogata dal decreto-legge n. 207 del 2008 (cosiddetto « decreto-legge milleproroghe »).

Michele Pompeo META (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento 9.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce i contenuti dell'emendamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.7 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 9.7 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 22.3 (*vedi allegato 2*) reca diverse disposizioni di coordinamento della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni per guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto bevande alcoliche, con riferimento alle specifiche categorie di conducenti individuate dall'articolo 186-*bis*, o in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti. Tali interventi di coordinamento sono principalmente dovuti all'inserimento del testo della norma che depenalizza la guida in caso di accertamento di un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Sottolinea che con tale emendamento si è inteso accogliere la condizione espressa nel parere della II Commissione Giustizia e un'osservazione della I Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 22.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 22.3 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che l'emendamento 24.1 (*vedi allegato 2*) sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 24 che prevedeva l'assegnazione in comodato alle forze di polizia e alle ONLUS che operano nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo. Rileva che la soppressione corrisponde ad un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia, che ha rilevato come l'assegnazione in comodato appare congrua solo nel caso dei veicoli che sono stati impiegati per commettere reati, ma non nel caso di violazioni che hanno semplicemente rilevanza amministrativa. Osserva, in proposito, che nell'articolo in esame sono comunque mantenute le disposizioni, sostanzialmente identiche a quelle in un primo tempo inserite nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, che prevedono l'assegnazione agli organi di polizia dei veicoli sequestrati e confiscati in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 24.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 34.1 (*vedi allegato 2*) è un emendamento di semplice coordinamento formale, per mantenere la coerenza, nell'ambito dell'articolo 34, del riferimento al pittogramma che indica i farmaci pericolosi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 34.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, rileva che l'emendamento 38.1 (*vedi allegato 2*) è volto a coordinare le disposizioni dell'articolo 38 sui contrassegni per le persone disabili con la vigente formulazione dell'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 38.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 38.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore* si riserva di presentare successivamente ulteriori emendamenti finalizzati a recepire i pareri delle Commissioni in sede consultiva che non si sono ancora espressi e, in particolare, il parere della Commissione Bilancio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del Sig. Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità portuale di Piombino. Nomina n. 35.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso il relatore aveva proposto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina all'ordine del giorno.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	1
Hanno votato <i>sì</i>	24
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Boffa, Buonanno, Cardinale, Enzo Carra, Cesario (in sostituzione di Pierdomenico Martino), Fiano, Antonino Foti, Garofalo, Ginefra, Laratta, Giulio Marini (in sostituzione di Barbareschi), Melandri, Meta, Misiti, Moffa (in sostituzione di Verdini), Nicco, Andrea Orlando

(in sostituzione di Lovelli), Testoni, Torrisi (in sostituzione di Nizzi), Toto, Tullo, Valducci, Velo, Vico (in sostituzione di Giorgio Merlo) e Zunino (in sostituzione di Bonavitacola).

Si è astenuto il deputato Montagnoli.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Sen. Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Nomina n. 37.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 28 aprile 2009, a pagina 161, seconda colonna, dopo la ventesima riga, sono inserite le seguenti:

«Al comma 3, capoverso ART. 223, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: fino ad un massimo di tre mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: fino ad un massimo di tre anni».

17. 7. Il Relatore.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi).

**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE NELLE SEDUTE DEL 22, 23,
28 E 29 APRILE 2009**

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285

ARTICOLO 1.

(Modifiche agli articoli 6 e 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

1. Alla lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », le parole: « o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio » sono sostituite dalle seguenti: « o degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio ».

2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio na-

zionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. Le previsioni di cui all'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato « regolamento », relative agli pneumatici da neve sono riferite agli pneumatici invernali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Il Governo adotta le modifiche al regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche agli articoli 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e per ciclomotori alterati e in materia di omessa revisione).

1. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « non regolarmente installati », sono inserite le seguenti: « ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, ».

2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « Chiunque » è sostituita dalle seguenti: « Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque »;

b) al secondo periodo, le parole da: « ovvero » fino a: « revisione » sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine

di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole da: « da euro 78 a euro 311 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 »;

b) al comma 10, le parole: « da euro 23 a euro 92 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 78 a euro 311 ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente

all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reitabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

ARTICOLO 5.

(Modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale).

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione ed al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione ».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3, sono personali, non possono essere

abbinare contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione ».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione ».

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

ARTICOLO 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-bis. — *(Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e documentazione integrativa).* — 1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in contestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure in commistione tra diritti di proprietà e diritti di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regola-

mento sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la documentazione di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1 ».

ARTICOLO 7.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni ».

2. Al comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo che l'autorizzazione per circolare è valida per un anno e rinnovabile ».

ARTICOLO 8.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comun-

que nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-*ter*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-*quater*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche « GA ». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.

1-*quinquies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis* si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*sexies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo

128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

1-*septies*. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-*bis* che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo ».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

ARTICOLO 9.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « superiore a 50 kw/t » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 55 kw/t e, nel caso di veicoli di categoria M1, di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

ARTICOLO 10.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e autoscuole).

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 »;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida »

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « dell'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , maturata negli ultimi cinque anni »;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « L'autoscuola », sono aggiunte le seguenti: « deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, »;

d) al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole da: « le dotazioni complessive » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « le autoscuole consorziate possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte »;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni »;

f) al comma 10, dopo le parole: « per conducenti; » sono inserite le seguenti: « le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis*; »;

g) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

« 11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti ed istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) »;

h) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis* ».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge

31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo.

ARTICOLO 11.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 12.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata).

1. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « ART. 142 », le parole: « Comma 8 - 5 » e « Commi 9 e 9-bis - 10 » sono sostituite dalle seguenti: « Comma 8 - 3 », « Comma 9 - 6 » e « Comma 9-bis - 10 »;

b) al capoverso « ART. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

c) al capoverso « ART. 176 », le parole: « Comma 19 - 10 » sono soppresse;

d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

e) dopo il capoverso « ART. 187 » è inserito il seguente: « ART. 188 Comma 4 - 2 »;

f) al capoverso « ART. 191 », le parole: « Comma 1 - 5 », « Comma 2 - 2 » e « Comma 3 - 5 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 1 - 8 », « Comma 2 - 4 » e « Comma 3 - 8 » e le parole: « Comma 4 - 3 » sono soppresse.

ARTICOLO 13.

(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « previsti dall'articolo 187 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile

per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subito gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre di-

sposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi da 1 a 1-*quinquies*, temporaneamente inidoneo alla guida. »;

d) il comma 3 è abrogato.

ARTICOLO 14.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea).

1. All'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-*bis*. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. ».

ARTICOLO 15.

(Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « di marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 6-*bis* le parole « o di dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « e di dispositivi »;

c) al comma 9, le parole da: « da euro 370 a euro 1.458 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi »;

d) al comma 9-*bis*, le parole « da euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 779 a euro 3.119 »;

e) è aggiunto in fine il seguente comma « 12-*bis*. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ».

ARTICOLO 16.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è soppresso;

b) al comma 8 le parole: « Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, » sono soppresse.

ARTICOLO 17.

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

ARTICOLO 18.

(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione di veicolo fermo).

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente:

« 4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da

mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter ».

ARTICOLO 19.

(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 20.

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. All'articolo 172, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali; ».

ARTICOLO 21.

(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. — (*Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose*). — 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e dell'ispettorato del lavoro.

3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente

che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano

le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui di-

pende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

15. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca della patente di guida ».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). — 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa

sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri

membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali ».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ».

ARTICOLO 22.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 186-bis, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e psicotrope).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 2, le parola: « l'ammenda » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pecuniaria »;

b) alla lettera c) del comma 2, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis

sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera *c)* del comma 2, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

d) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 186-bis. – (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose*). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa com-

plessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e settimo periodo della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'articolo 186, ad esclusione del primo periodo del comma 7 del citato articolo 186. Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente di cui al comma 1 del presente articolo è punito con le pene di cui al comma 3.

7. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età ».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le pene di cui al primo periodo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al secondo periodo sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospen-

sione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. »;

b) al comma 1-bis, le parole da: « e si applicano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e novo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

ARTICOLO 23.

(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

« c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore ad un terzo delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale e, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f-bis)*, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, ivi comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore degli strumenti e dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , dell'interno »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento entro il 31 marzo una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente »;

d) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati:

a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale e delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, la redazione dei piani di cui all'articolo 36, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 12, misure di cui al comma 6, interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.

6. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e

dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 all'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

7. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno; l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata o tardiva trasmissione della relazione di cui al precedente periodo o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

8. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 7 e sono definite le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma.

9. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del

Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma *3-bis* ».

2. Il decreto di cui al comma 8 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 24.

(Modifiche all'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 214-ter, in materia di alienazione e destinazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca).

1. All'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito in fine il seguente comma:

« *3-ter.* I veicoli oggetto di sequestro amministrativo per i quali il verbale è divenuto titolo esecutivo oppure confiscati a seguito di sequestro amministrativo di cui al presente articolo possono essere assegnati in comodato agli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis*) e *e*) del comma 1 dell'articolo 12, che abbiano effettuato il sequestro e ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esercitano attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui al numero 1) della lettera *a)*, del comma 1 del medesimo articolo 10. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le

modalità di attuazione del presente comma. Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita la quota dei veicoli che può essere assegnata alle organizzazioni di cui al numero 1) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 e sono previste idonee misure per assicurare che i veicoli assegnati siano impiegati per finalità direttamente connesse alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ».

2. Il decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« ART. 214-ter. — (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). — 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera *c*), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies

della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e all'articolo 301-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati ».

ARTICOLO 25.

(Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole: « al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

ARTICOLO 26.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neopatentati).

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 218-bis. — (Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati).

tati). — 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B ».

ARTICOLO 27.

(Modifiche agli articoli 219, 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e introduzione dell'articolo 224-ter, in materia di sanzioni amministrative accessorie).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: « dopo che sia trascorso almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « dopo che siano trascorsi almeno due anni »;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 3-*ter*. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle viola-

zioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dall'accertamento del reato ».

2. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo e al terzo periodo »;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Se il fatto di cui al secondo e terzo periodo di cui al comma 2 è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-*ter* ».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — *(Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato)*. — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio compe-

tente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ».

4. Dopo l'articolo 224-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 224-*ter*. — (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato*). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-*ter*.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accerta-

tore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 ».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

ARTICOLO 28.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono obbligatoriamente svolti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ARTICOLO 29.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).

1. Gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si può provvedere a valere sulle risorse di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale.

3. Della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al comma 1 del presente articolo si tiene conto ai fini della determinazione degli incrementi tariffari oggetto delle successive convenzioni con gli enti concessionari.

4. L'inadempimento da parte degli enti concessionari degli obblighi relativi agli interventi di cui al comma 2 comporta la revisione e, in casi di grave e prolungato inadempimento, la risoluzione delle convenzioni.

ARTICOLO 30.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ARTICOLO 31.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

ARTICOLO 32.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sono esperite secondo le disposizioni vigenti.

3. Trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

ARTICOLO 33.

(Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116, del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera », idoneo

a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

ARTICOLO 34.

(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma, che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale, e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano

alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del medicinale.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza l'indicazione del segno o pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

ARTICOLO 35.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « nel quale non vige il sistema della patente a punti »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni ».

ARTICOLO 36.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5, milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 37.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati a visita presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

ARTICOLO 38.

(Modifica dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di dati di identificazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione

del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata ».

ARTICOLO 39

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2-*bis* »;

b) all'articolo 19, comma 2-*bis*), le parole: « lettere b), d) ed e), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), *b-bis*), d) ed e) ».

ARTICOLO 40.

(Caratteristiche degli impianti semaforici).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.

ARTICOLO 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al codice della strada da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

(C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », è sostituita dalla seguente:

« e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio »;

b) sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente: 3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato « regolamento », riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237

del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire le parole da: cartelli fino alla fine del comma con le seguenti: , purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli di pubblico interesse, che possono essere abbinati ai segnali che indicano installazioni o servizi, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), lettera l).

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

« L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo ».

3. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire la lettera a) del comma 3, con la seguente:

a) al comma 1, le parola da: « , quando » fino a: « rilasciano » sono sostituite dalle seguenti: « procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia »;

4. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 1-*sexies*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-*bis*;

b) sostituire il capoverso comma 1-*septies* con il seguente: 1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies*.

8. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: e, nel caso fino alla fine del comma con le seguenti: . Nel caso di veicoli nel caso di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw;

b) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Fino al termine di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni;

c) sopprimere il comma 3.

9. 7. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) alla lettera *a)* del comma 2, le parole da: « con l'ammenda » fino a: « del reato » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione »;

2) alla lettera *c)*, capoverso comma 2-*bis*, sostituire le parole da: le pene fino a: quinto e sesto periodo *con le seguenti*: le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-*bis* sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo;

3) alla lettera *d)*, sostituire le parole: il terzo periodo è sostituito dal seguente con le seguenti: dopo il secondo periodo è inserito il seguente

b) al comma 2, capoverso « ART. 186-*bis* »:

1) al comma 3, sostituire le parole ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con le seguenti ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni;

2) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 186, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;

c) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole: le pene di cui al primo periodo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al secondo periodo con le seguenti: le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma;

2) sopprimere la lettera *c)*.

22. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Sopprimere i commi 1 e 2.

24. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 34.

Al comma 7, sostituire le parole: senza l'indicazione del segno o pittogramma con le seguenti: senza il pittogramma

34. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 38. – *(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente i dati di identificazione).* – 1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento ».

38. 1. Il Relatore.

(Approvato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti 123

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 maggio 2009.

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle
13.50 alle 13.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola</i>)	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Nuovo testo unificato C. 141 Ascierto e abbinate (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	126
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128
AVVERTENZA	127

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2009.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, rileva, innanzitutto, che la proposta di legge n. 1589 Livia Turco e Viola, pur non vertendo su materia identica a quella delle proposte in esame, comporta, al pari di altre proposte di legge, un opportuno ampliamento dell'intervento normativo in materia di animali di affezione. Passa quindi ad illustrare la proposta di legge n. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, abbinata nella seduta dello scorso 23 aprile. In particolare, ricorda che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, relativo al trattamento dei cani e di altri animali di affezione, disponendo che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture pos-

sano essere soppressi nel caso in cui si verificano situazioni caratterizzate da comprovata pericolosità, certificate dal sindaco del comune in cui si rende necessario l'intervento. L'articolo 2, modificando l'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1991, prevede che il riconoscimento del cane non avvenga più mediante tatuaggio, ma mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo, in conformità anche a quanto sancito dall'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008. L'articolo 3, comma 1, stabilisce, alla lettera *a*), che la sterilizzazione deve essere effettuata presso strutture o veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. Lo stesso comma dispone, con alla lettera *b*), l'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato presso il quale ricoverare i cani abbandonati, di realizzare canili comunali, secondo le modalità e nel rispetto dei principi contenuti nella stessa legge n. 281 del 1991. Inoltre, si dà facoltà ai comuni con popolazione pari o inferiore a 15 mila abitanti di costituire consorzi per la realizzazione di tali canili. La lettera *c*) reca disposizioni in merito all'istituzione di servizi di cattura di cani randagi, per i comuni che non ne sono ancora dotati, mentre il comma 2 introduce i commi *2-bis* e *2-ter* all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, prevedendo, al comma *2-bis*, la possibilità di trasferire in capo a privati la convenzione esistente tra comuni e associazioni a tutela degli animali e, al comma *2-ter*, un contributo da erogare in favore delle famiglie con disabili che prendono in affidamento un animale. L'articolo 4 modifica, incrementandole, le sanzioni già previste dall'articolo 5 della legge n. 281 del 1991. L'articolo 5, infine, definisce la copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame, facendo ricorso, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritiene che l'esame delle proposte di legge in titolo debba costituire l'occasione per una più ampia revisione delle legge n. 281 del 1991, alla quale può senz'altro contribuire la proposta n. 1589, di cui è firmatario, opportunamente ricordata dal relatore. In particolare, tale proposta, al pari di altre che sono state presentate, consentirebbe alla Commissione di non concentrarsi soltanto sugli aspetti emergenziali del rapporto tra uomini e animali, aspetti su cui, peraltro, il Governo è già intervenuto con apposite ordinanze. Propone quindi l'abbinamento della citata proposta di legge n. 1589 Livia Turco e Viola.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, fa presente che anche le proposte di legge n. 586 Compagnon e n. 1565 Mancuso, al pari della proposta n. 1589 Livia Turco e Viola, vertono su materia analoga a quella dei progetti di legge in esame.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Viola e delle precisazioni fornite dal presidente, propone l'abbinamento delle proposte di legge n. 586 Compagnon, n. 1565 Mancuso e n. 1589 Livia Turco e Viola e auspica la sollecita presentazione dell'annunciato disegno di legge del Governo in materia.

Il sottosegretario Francesca MARTINI giudica favorevolmente la proposta di abbinamento formulata dal relatore.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge n. 586 Compagnon, n. 1565 Mancuso e n. 1589 Livia Turco e Viola.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Nuovo testo unificato C. 141 Ascierio e abbinato
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che il nuovo testo del provvedimento in esame ha sostanzialmente recepito la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella seduta dello scorso 22 aprile. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e abbinato.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio 2009.

Luciana PEDOTO (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla facoltà del prefetto di disporre la revisione della pa-

tente di guida, cui ha fatto riferimento nella sua relazione a proposito dell'articolo 13 della proposta di legge in esame. Chiede, altresì, al relatore se non ritenga opportuno prevedere che della comunicazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 128 del decreto legislativo 285 del 1992, introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), sia informato l'assistito. Infine, con riferimento all'articolo 22, invita il relatore a valutare l'opportunità di sostituire, al tasso alcolemico indicato in grammi per litro, una tabella con l'indicazione dei quantitativi di bevande alcoliche consentiti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che quanto proposto dalla collega Pedoto con riferimento all'articolo 22 si scontra con l'esigenza di stabilire limiti del tasso alcolemico che siano verificabili da parte delle forze di polizia all'atto dei controlli.

Lucio BARANI (Pdl) rileva che la Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva, solo sulle parti di competenza del provvedimento in esame.

Luciana PEDOTO (PD) osserva, rivolta al collega Barani, che tutte le osservazioni da lei formulate sono riferite alle parti del provvedimento illustrate dal relatore e rientranti senz'altro nell'ambito di competenza della Commissione.

Paola BINETTI (PD) ritiene che l'effetto di alcuni farmaci sull'idoneità psicofisica alla guida debbano essere oggetto di apposite campagne informative.

Laura MOLTENI (LNP) concorda sulla necessità di specifiche campagne d'informazione sugli effetti di alcuni farmaci in termini di riduzione dell'idoneità psicofisica alla guida. Ritiene, ad esempio, che le informazioni diffuse lungo la rete autostradale mediante segnaletica luminosa

potrebbero essere arricchite con l'aggiunta di un riferimento all'effetto di alcuni farmaci. Rileva, peraltro, che non tutti i farmaci rientranti in determinate tipologie, quali ad esempio gli antistaminici, producono il medesimo effetto su quanti li assumono.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo.

7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la comunicazione della patologia da parte del medico venga fatta, oltre che al Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche all'assistito.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 Parere alla I Commissione (*Esame e rinvio*) 129

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (*Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2392*) 132

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77.

Parere alla I Commissione.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il termine per la deliberazione dei rilievi alla I Commissione è fissato per la giornata di domani.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, illustra lo schema di regolamento, diretto a ridefinire l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di dare attuazione all'ar-

ticolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede una riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali e delle relative dotazioni organiche secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.

L'organizzazione ministeriale è definita con il presente schema riproducendo in linea di massima il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, adottato il 9 gennaio 2008 al fine di riorganizzare gli uffici centrali e periferici secondo il dettato della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007 - articolo 1, commi 404-416), che viene abrogato; è altresì abrogato l'articolo 5, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005, che aveva realizzato la precedente riorganizzazione del Ministero, già abrogato per le restanti norme dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18.

L'articolo 1 conferma che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è organizzato nei seguenti tre dipartimenti: Dipartimento delle politiche europee ed internazionali; Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, così ridenominando

l'attuale Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale allo scopo di enfatizzare, secondo la relazione illustrativa, la scelta strategica operata verso il mondo rurale quale fattore di sviluppo competitivo del Paese; Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in precedenza denominato, in base alla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 1047, Ispettorato « per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ». Secondo la relazione illustrativa la ridenominazione è volta a sottolineare il ruolo di vigilanza e repressione delle frodi nel sistema agroalimentare.

Le funzioni dei Capi dei dipartimenti restano invariate (comma 2) mentre il nuovo comma 3 sancisce l'obbligo per ogni struttura dirigenziale generale di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, in precedenza articolato nelle seguenti tre direzioni generali: Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato; Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato; Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Lo schema di regolamento prevede che il Dipartimento si articoli in solo due direzioni generali, facendo confluire la direzione « per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato » nella direzione « delle politiche comunitarie e internazionali di mercato »; ciò per assicurare maggior continuità, come specificato nella relazione illustrativa, all'azione comunitaria e internazionale nel momento della sua fase attuativa.

L'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità che continua ad articolarsi in tre direzioni generali, per due delle quali viene modificata la denominazione: Direzione gene-

rale della competitività per lo sviluppo rurale in luogo della Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi; Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità invece della Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore; Direzione generale dei servizi amministrativi.

Le competenze attribuite alle Direzioni generali restano nella sostanza le stesse; tuttavia alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale verrebbe attribuita anche la « gestione », e non solo la « titolarità », delle attività a suo tempo trasferite al dicastero in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, la cui gestione è stata affidata all'apposito commissario *ad acta* dall'articolo 19 comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995. Al riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che tale innovazione non risulti coerente con la normativa primaria citata e recentemente confermata dall'articolo 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 171 del 2008, che ribadisce la perdurante operatività del Commissario *ad acta*, e propone quindi di espungere le parole « gestione delle ».

Alla Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità sono altresì attribuite la disciplina generale ed il coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni agricole e la certificazione delle attività agricole ecocompatibili, entrambe attualmente attribuite all'Ispettorato.

In base all'articolo 4 le competenze dell'Ispettorato, che assume la denominazione di Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), restano invariate salvo quanto appena segnalato; il riparto delle attribuzioni resta anch'esso confermato e ripartito fra le precedenti due strutture dirigenziali che assumono nuove denominazioni: Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore invece di Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità (attualmente titolare anche delle competenze in tema di sistemi di tracciabilità e certi-

ficazione delle attività ecocompatibili); Direzione generale della prevenzione e repressione frodi in luogo della Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi.

La nuova redazione dell'articolo precisa che restano ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico, per le quali potrebbe farsi riferimento ai compiti di vigilanza sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale, attribuiti all'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA) che, sottoposto alla vigilanza del Ministero per lo sviluppo economico, verifica la corretta applicazione delle norme di fabbricazione dei prodotti.

L'articolo 5 definisce struttura e funzioni del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, organo tecnico consultivo del Ministro con funzioni di alta consulenza, studio e ricerca. L'articolo riproduce le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, disponendo tuttavia che i componenti del Consiglio designati dalla Conferenza Stato-regioni siano tre anziché due, come attualmente previsto (comma 3); si precisa inoltre che il posto di Segretario del Consiglio (le cui funzioni devono essere esercitate da un dirigente di II fascia) «costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura ministeriale».

Il Consiglio di Stato rileva l'assenza di una norma che, mutando la composizione dell'organismo, giustifichi l'aumento da due a tre dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni.

Gli articoli 6 e 7, identici a quelli del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, disciplinano l'attività del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'attività degli organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: il Comando carabinieri politiche

agricole e alimentari; il Reparto pesca marittima del corpo delle Capitanerie di porto; il Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 8 con il nuovo primo comma precisa che presso il Ministero sono operativi gli organismi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007, e con i commi 2 e 3 reca, invariata, la disciplina dell'attività di due di detti organismi: Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura; Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Consiglio di Stato rileva che il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 dovrebbe essere limitato agli articoli 1 e 3 dal momento che l'articolo 2 è relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca, la cui attività è disciplinata dal precedente articolo 5 del provvedimento in commento.

Con l'articolo 9 sono definite le misure di riduzione degli organici del ministero, in modo da conseguire, tenuto conto di quanto già disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18/2008 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 404), gli obiettivi complessivi stabiliti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008; sono definite inoltre le misure attuative che dovranno essere adottate.

Come riferito nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la riorganizzazione proposta comporta, rispetto alle dotazioni definite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008 (che già aveva tra l'altro ridotto del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale e del 5 per cento quelli di livello non generale): la riduzione di una Direzione generale con conseguente sottrazione dall'organico di un posto da dirigente di I fascia (da 12 a 11 in totale in attuazione della lettera a) primo comma dell'articolo 74); la soppressione di 8 uffici dirigenziali non generali con conseguente riduzione dei dirigenti di II fascia generale da 85 a 77 (ancora in attuazione della lettera a) dell'articolo 74); la contrazione

pari al 10 per cento dell'organico del personale non dirigenziale sia nel ruolo agricoltura che in quelli dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (da 2.110 a 1.896 unità, attuazione della lettera *c*) dell'articolo 74); una riduzione del 10 per cento del personale adibito ai compiti logistico-strumentali e di supporto che passano dalle attuali 165 unità a sole 148 unità (che rappresentano il 9,6 per cento del personale in servizio a fronte di un limite massimo teorico del 13,5 per cento, in attuazione della lettera *b*) dell'articolo 74).

I risparmi di spesa assommano per l'intero provvedimento a 8,565 milioni di euro.

Il Consiglio di Stato rileva al riguardo che i risparmi conseguenti alla riduzione dell'organico del personale non dirigenziale apparirebbero meramente virtuali, dal momento che a fronte di un organico teorico ridotto da 2.110 a 1.896 unità, i posti effettivamente coperti al 31 dicembre 2008 sarebbero 1553, cui vanno sommate le 69 unità la cui assunzione è già autorizzata per il 2009. Lo stesso dicasi per la riduzione da 85 a 77 dei posti da dirigente non generale, dei quali solo 60 sono attualmente coperti. Il Consiglio prende tuttavia atto che il Ministero dell'Economia e la stessa ragioneria Generale non hanno ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo.

Quanto alla riduzione della rete periferica (comma 3 dell'articolo 74) con la relazione illustrativa si rammenta che la razionalizzazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) è stata già realizzata con precedenti provvedimenti di riduzione sia dei laboratori di analisi che degli uffici ispettivi.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finali e abrogative, prevedendo tra l'altro

la revisione ogni due anni dell'organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.25.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2392).

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2392 Cosenza, « Disposizioni per il ripristino, il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti dell'isola di Procida », che verte su materia identica a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno e che, pertanto, è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. In questo modo, il Comitato ristretto potrà tener conto, nei propri lavori, anche della proposta di legge presentata dal deputato Cosenza.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato 133

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 maggio 2009.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle
13.30 e dalle 19 alle 19.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera,

modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera. Rammenta che la Commissione ha già espresso alle Commissioni riunite I e V della Camera ed alle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato il parere sul provvedimento in titolo, giunto alla quarta lettura al Senato; osserva che in questa fase il parere può riguardare solo le parti modificate dalla Camera in terza lettura. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 34, modificato dalla Camera, reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione. Evidenzia che il comma 1, lettera *a*), della predetta disposizione dà facoltà alle pubbliche amministrazioni locali, nonché alle pubbliche amministrazioni regionali, di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale. Si

sofferma quindi sull'articolo 40, modificato dalla Camera, che al comma 1 reca norme in materia di «impresa in un giorno», volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive. Fa notare che il comma 2 prevede che l'obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip, vige in capo alle amministrazioni centrali, anziché alle amministrazioni statali come previsto nel testo vigente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni volte a favorire il reclutamento, nei reparti degli alpini, di volontari in ferma prefissata annuale residenti nelle zone dell'arco alpino. Riferisce che l'articolo 1 prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino sono destinati, a domanda, nei reparti degli alpini ubicati nelle località più prossime

a quelle di residenza, fino a completamento dell'organico. Osserva che nel caso in cui il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiore alle disponibilità di organico, saranno esaminate prioritariamente le richieste provenienti dagli aspiranti volontari che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti. Evidenzia che le regioni e gli enti locali, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi; ai predetti volontari, cessati senza demerito dal servizio, le regioni e gli enti locali possono riconoscere riserve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile. Fa notare che alla cessazione del servizio i militari volontari in ferma prefissata di un anno provenienti dalle regioni dell'arco alpino possono entrare a far parte di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale, e a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni dell'arco alpino. Illustra quindi l'articolo 2, che prevede che l'Associazione nazionale alpini promuova, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, nonché l'articolo 2-*bis*, che istituisce un fondo di 200 mila euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza una richiesta di chiarimento al relatore in ordine alle modalità di utilizzo della riserva costituita dai militari volontari, mobilitabile in caso di calamità naturale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, precisa che tale riserva si costituisce solo alla cessazione del servizio dei militari volontari. Ravvisa quindi l'opportunità che le strutture militari dismesse siano trasferite senza oneri agli enti locali, di concerto con le sezioni territoriali dell'Associazione nazionale alpini.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e V della Camera il

23 settembre 2008 ed alle commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato il 25 novembre 2009;

preso atto delle modificazioni apportate al testo dalla Camera in terza lettura, oggetto del presente parere e richiamato il contenuto dei pareri precedentemente resi dalla Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (Testo unificato C. 607 e C. 1897).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 607 e C. 1897, in corso di esame presso la IV Commissione della Camera, recante incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;

considerato che il testo in esame, che reca disposizioni relative alle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata annuale nel Corpo degli alpini, prescrivendo che gli aspiranti volontari residenti nelle zone dell'arco alpino siano destinati nei reparti ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza, si colloca nel quadro della previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*,

della Costituzione, che delinea una potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa e Forze armate;

rilevate le previsioni dell'articolo 1 del testo che introducono, all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i commi 2-*bis* e 2-*sexies*, con cui, in particolare, si consente a regioni ed enti locali di attivare incentivi al reclutamento alpino nei rispettivi territori e di incorporare il personale cessato dal servizio in apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale;

valutata l'opportunità che le strutture militari dismesse o in dismissione siano trasferite senza oneri agli enti locali, di concerto con le sezioni territoriali dell'Associazione nazionale alpini per le finalità recate dal testo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	139
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del Ministro per la semplificazione normativa	139

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Ministro per la semplificazione normativa.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno e che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 marzo 2009.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, ed introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il ministro CALDEROLI svolge un'approfondita relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui alla legge n. 246 del 2005 (cosiddetta taglia-leggi) e sulle altre iniziative assunte dal Governo in materia di semplificazione. Ricorda che la ricognizione effettuata nella scorsa legislatura, e confluita nella relazione presentata dal Governo al Parlamento nel dicembre 2007, ha consentito di individuare circa 21.691 atti vigenti di rango legislativo. Tale ricognizione, per quanto utilissima come punto di partenza, è apparsa, ad un successivo approfondimento, parziale ed incompleta in quanto il quadro della normazione italiana è più ampio e

complesso. Sulla *Gazzetta Ufficiale*, dal marzo del 1861 a tutto il 2008, sono stati pubblicati oltre 450.000 atti: di questi atti quelli numerati (e cioè gli atti primari e tutti i regolamenti governativi) sono circa 185.000; le leggi sono 33.490, i decreti-legge 5.403, mentre i regi decreti-legge poco più di 10.091. A livello secondario risultano 71.457 regi decreti (molti di dubbia natura) e 46.692 decreti del Presidente della Repubblica. Questa base dati storica riveste una grande importanza per avere la cognizione completa dello *stock* normativo vigente, anche al fine della creazione della banca dati pubblica e gratuita « Normattiva », per poter avviare la quale è stato indispensabile procedere ad un disboscamento di tutta la massa di atti obsoleti. Si spiegano così i due decreti-legge del 2008: il decreto-legge n. 112, che ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi e il decreto-legge n. 200 che ha permesso l'abrogazione di quasi 28.909 atti primari, precedenti l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Con questi decreti il Governo ha scelto di percorrere la strada dell'abrogazione espressa, per dare maggiore certezza.

Invece, il procedimento previsto dalla citata legge n. 246 del 2005 costituisce un'abrogazione presuntiva, in quanto si presumeranno abrogate tutte le leggi precedenti al 1970, ma con esclusione di vari settori espressamente sottratti all'abrogazione. Al fine di limitare il più possibile l'incertezza derivante da tale procedimento, è stato chiesto alle singole Amministrazioni di predisporre sia elenchi contenenti le norme precedenti al 1970 da mantenere in vigore sia elenchi di norme (anche successive al 1970) da abrogare espressamente.

È stata altresì avviata la ricognizione dei provvedimenti di natura regolamentare connessi esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi abrogati dai citati decreti-legge n. 112 e n. 200: si tratta di un migliaio di regolamenti di esecuzione che saranno abrogati nei prossimi mesi. Il prossimo obiettivo sarà quello di compiere

una ricognizione più ampia e precisa di tutti gli atti regolamentari al fine di individuare quelli obsoleti da abrogare.

Riguardo allo stato di avanzamento del procedimento « taglia-leggi », nel novembre 2008 è stata consegnata a ciascuna Amministrazione una tabella contenente un'elencazione meramente indicativa – effettuata dagli Uffici del Dipartimento per la semplificazione normativa – degli atti normativi vigenti divisi per settori di competenza. È stato chiesto a tutti i Dicasteri di operare una verifica avente ad oggetto, in particolare, gli atti da mantenere in vigore (tra quelli precedenti al 1970); quelli che possono essere abrogati anche con efficacia immediata; i settori prioritari per i quali si ritiene di voler procedere con una riforma più incisiva, *ex* comma 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005; i settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 14.

Nonostante la complessità del meccanismo e le diverse sensibilità manifestate dalle Amministrazioni al riguardo, soprattutto per le norme cosiddette pluridespote (cioè rientranti nella competenza di più Amministrazioni), sono stati raggiunti risultati pregevoli e la ricognizione è stata effettuata con rigore ed in tempi ragionevoli.

Successivamente gli Uffici del Dipartimento per la semplificazione normativa hanno provveduto a verificare che la ricognizione avesse ad oggetto solo fonti primarie e che non si trattasse di disposizioni già abrogate espressamente, in quanto mediante la delega non è possibile far tornare in vita norme già espressamente abrogate. È comunque residuo un ampio insieme di norme « dubbie », cioè di norme in ordine alle quali le Amministrazioni non hanno indicato nulla; di norme valutate in modo diverso dalle varie Amministrazioni, data la competenza plurima e sovrapposta; di norme di natura incerta (primaria o secondaria).

Il lavoro di coordinamento è in fase di completamento: l'intento è quello di predisporre, entro la fine del mese di maggio, gli schemi dei decreti legislativi di con-

ferma in vigore. Su tali schemi dovranno essere acquisiti i prescritti pareri, e in questa fase sarà decisivo il ruolo della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Il ministro CALDEROLI fornisce quindi alcuni dati, sintetizzati in due tabelle che consegna alla Commissione, dalle quali risulta che sarà confermata in vigore meno della metà degli atti primari oggetto di ricognizione. I decreti di conferma in vigore saranno anche la sede per apportare le correzioni alle abrogazioni espresse contenute nel decreto-legge n. 200 del 2008, il cui effetto si produrrà il 16 dicembre 2009, con particolare riferimento alle norme istitutive di comuni.

Il ministro CALDEROLI sottolinea inoltre che il procedimento « taglia-leggi » non ha solo il compito di disboscare la « giungla » legislativa, ma anche la funzione di procedere ad un riordino. Alcune Amministrazioni (ad esempio i Ministeri delle politiche agricole, della difesa e per i beni e le attività culturali) stanno già predisponendo codici di settore con l'obiettivo di riunificare tutte le leggi di loro competenza.

A suo avviso, la previsione di un ulteriore termine per il riassetto, contenuta nella legge n. 15 del 2009 (cosiddetta legge Brunetta), appare quanto mai opportuna per consentire, in tempi più congrui, la realizzazione di questa attività di riordino.

Evidenzia, infine, l'importanza della virtuosa collaborazione instaurata in questi mesi tra il Dipartimento per la semplificazione e la Commissione, come emerge dall'atto Senato 1082-B, nel quale sono stati inseriti alcuni emendamenti, presentati dal presidente Pastore e condivisi dal Governo, volti ad affinare il meccanismo del taglia-leggi.

In conclusione, rileva che la semplificazione è un'opera che coinvolge allo stesso modo il Governo e il Parlamento e che non ha coloriture politiche, come dimostra l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008 senza alcun voto contrario, né alla Camera dei deputati né al Senato.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Calderoli per l'ampia ricognizione svolta dalla quale emerge chiaramente l'imponente lavoro intrapreso in questi mesi. Auspica che l'azione avviata possa proseguire con lo stesso vigore anche per il futuro, nonostante i numerosi impegni del Ministro anche in altri settori. Rileva come il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato, metta a disposizione del Governo qualche ulteriore strumento per procedere al riordino anche della normativa secondaria. Sarebbe importante che il Governo facesse maggiormente ricorso alla potestà regolamentare, ogni qualvolta sia possibile, evitando di legiferare nuovamente su materie delegate.

Il deputato MANTINI ritiene lodevole l'opera di razionalizzazione e semplificazione intrapresa dal Ministro, al quale chiede chiarimenti in merito ad eventuali iniziative che coinvolgano il sistema delle società pubbliche locali e l'attuale *governance* degli enti « terzi », quali le fiere.

Il senatore GARAVAGLIA chiede al Ministro se sia preferibile intervenire sulle spese inderogabili che « ingessano » il bilancio dello Stato in sede di riforma della legge di contabilità o modificando le leggi di settore.

La senatrice LEDDI invita il Ministro a riferire se siano state avviate da parte delle Regioni politiche di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione in sintonia con quelle intraprese a livello statale.

Il ministro CALDEROLI, rispondendo al quesito posto dal senatore Mantini, precisa che l'intervento previsto riguarda tutti i soggetti che si occupano di funzioni, non di servizi.

Al senatore GARAVAGLIA fa presente che, a suo avviso, è preferibile la strada di un chiarimento attraverso una legge *ad hoc*, mentre alla senatrice Leddi ricorda che in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato a suo tempo firmato un protocollo d'intesa in materia di semplificazione e qualità della regolazione e che, allo stato,

non risultano essere state assunte ulteriori iniziative. Fa inoltre presente che, nell'ambito del progetto « Normativa » – che dovrebbe partire a fine anno – sarà necessario compiere un ulteriore passo inserendo nella banca dati anche la normativa regionale ed europea.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 20 maggio 2009, alle ore 14, per procedere all'esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	143
Audizione del dottor Giancarlo Cirielli, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
AVVERTENZA	144

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 12.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, modificando la deliberazione assunta il 28 aprile 2009, ha stabilito, nella riunione dello scorso 14 maggio, che la collaborazione della dottoressa Luigia Spinelli, magistrato presso la Procura della Repubblica di Latina, deve intendersi a tempo pieno anziché parziale, e comunque a titolo gratuito.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del dottor Giancarlo Cirielli, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giancarlo Cirielli, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, che ringrazia per la sua presenza.

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Candido DE ANGELIS (PdL) e Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri*, dopo aver risposto ai quesiti posti, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, per porre un quesito, il senatore Candido DE ANGELIS (Pdl).

Giancarlo CIRIELLI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri* chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio RUGGHIA (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione. Avverte inoltre che, es-

sendo imminente l'inizio della seduta presso l'Assemblea della Camera, la prevista audizione di Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma, è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13,55 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Roma.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI) Thalita Malagò (*Svolgimento e conclusione*) 145

AVVERTENZA 145

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Gabriella CARLUCCI. — Interviene il Segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI), Thalita Malagò.

La seduta comincia alle 12.

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Audizione del segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI) Thalita Malagò.

(Svolgimento e conclusione).

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Thalita MALAGÒ, *Segretario generale dell'Associazione Editori Software Videolu-*

dico Italiana (AESVI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Gabriella CARLUCCI (PDL) e la senatrice Luciana SBARBATI (PD).

Thalita MALAGÒ, *Segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00112 Causi e Benamati: Indennizzi in favore dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00153 Polidori e Ghiglia: Programma di ammodernamento delle reti idrica e fognaria (<i>Discussione e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	11
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	16
--	----

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Nuovo testo unificato C. 141 Ascierto ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	17
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in relazione all'esame dello schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Rinvio dell'esame</i>)	13
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	13

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. Emendamenti C. 2320-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
--	----

AVVERTENZA	13
------------------	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AVVERTENZA	20

III Affari esteri e comunitari**SEDE REFERENTE:**

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 1076 Sarubbi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	28

IV Difesa**COMITATO RISTRETTO:**

Istituzione della decorazione « Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana ». C. 1044 Holzmann	29
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	47

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	42
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) ...	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	43
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese. C. 2321 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale. C. 2259 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (<i>Parere alla IV Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 e abbinate (<i>Parere alla IX Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
Sui lavori della Commissione	69

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinate recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	71
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	73
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller ed abbinato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
AVVERTENZA	77

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI:**

5-01086 Codurelli: Sulla cerimonia di consegna di alcuni lavori sulla strada statale n. 38	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-00832 Realacci: Rischio sismico e qualità edilizia nell'area dello Stretto di Messina.	
5-01302 Misiti: Programma di messa in sicurezza degli edifici strategici contro il rischio sismico	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-01380 Montagnoli: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada statale n. 434 ...	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Atto n. 76 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	79
Sull'ordine dei lavori	82

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della società di gestione dell'aeroporto di Catania (SAC SpA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione di rappresentanti della società di gestione ADR – Aeroporti di Roma SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione nelle sedute del 22, 23, 28 e 29 aprile 2009)</i>	93
<i>ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del Relatore)</i>	119

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Sig. Luciano Guerrieri a presidente dell'Autorità portuale di Piombino. Nomina n. 35 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
AVVERTENZA	92
ERRATA CORRIGE	92

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti	123
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola</i>)	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Nuovo testo unificato C. 141 Ascierio e abbinato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	126
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128
AVVERTENZA	127

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Atto n. 77 Parere alla I Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	129
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2392</i>)	132
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato	133
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. S. 1082-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)	
Sulla pubblicità dei lavori	139
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione del Ministro per la semplificazione normativa	139
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Comunicazioni del Presidente	143
Audizione del dottor Giancarlo Cirielli, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
AVVERTENZA	144
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Audizione del segretario generale dell'Associazione Editori Software Videoludico Italiana (AESVI) Thalita Malagò (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
AVVERTENZA	145

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Martedì 19 maggio 2009. – Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**Incontro della Delegazione con l'Ambasciatore della
Repubblica d'Albania in Italia, S.E. Llesh Kola.**

L'incontro si è svolto dalle 13.15 alle 14.

*Martedì 19 maggio 2009. – Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

**Comunicazioni del Presidente sulla prossima sessione
annuale di Vilnius (29 giugno-3 luglio 2009).**

La seduta comincia alle 14.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, ricorda i prossimi impegni della Delegazione: la Conferenza economica di Dublino il prossimo 27-28 maggio, l'osservazione delle elezioni parlamentari in Albania il prossimo 28 giugno e soprattutto la sessione annuale dell'Assemblea OSCE a Vilnius dal 29 giugno al 3 luglio. È su quest'ultima che invita a concentrare l'attenzione della Delegazione, in quanto si tratta dell'appuntamento annuale più importante nel corso del quale si votano i testi delle risoluzioni, si eleggono i vertici dell'Assemblea e si assegnano gli incarichi in Commissione. Invita quindi i colleghi che ancora non l'hanno fatto a confermare la loro partecipazione.

Avverte inoltre che sono in distribuzione i rapporti e le risoluzioni presentati dai relatori per le tre Commissioni generali. Ricorda in proposito che gli emendamenti riferiti alle risoluzioni dei tre relatori generali devono essere firmati da almeno cinque membri, che a loro volta debbono rappresentare almeno due paesi OSCE, e pervenire al segretariato entro il 15 giugno (articolo 22 del Regolamento).

Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, possono altresì essere presentate risoluzioni supplementari, firmate da almeno venti membri che rappresentino almeno quattro differenti Stati. Le risoluzioni supplementari devono essere presentate entro l'8 giugno: se quindi qualche componente della Delegazione italiana ha intenzione di presentarne una, dovrebbe consegnarla agli uffici entro la fine del mese di maggio, perché possa essere tradotta in inglese e francese ed inviata alle altre Delegazioni per raccogliere le firme necessarie entro l'8 giugno. Gli emendamenti riferiti alle risoluzioni supplementari potranno invece essere presentati entro il 22 giugno (sempre con le firme di almeno cinque membri, che debbono rappresentare almeno due paesi OSCE).

Avverte che è pervenuta una risoluzione supplementare presentata dall'onorevole Hans Franken (Olanda) sulla conformità delle *blacklist* delle Nazioni Unite con i diritti fondamentali, che può essere sottoscritta da chi la condivide.

Con riferimento alla sessione annuale di Vilnius, precisa quindi che non è ancora pervenuto il programma dei lavori ma che, presumibilmente, sarà particolarmente importante la presenza nelle giornate di giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, quando

si svolgeranno le votazioni sui testi delle risoluzioni e sulle cariche in Commissione ed in Assemblea.

Ringrazia infine i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.10.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,18



16SMC0001790